DELLE

TEORIE PENALI

E DEI

SISTEMI PENITENZIARJ

MEMORIA

DELL'AVVOCATO

BERNARDO MATTIAUDA

PREMIATA DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA
NEL CONCORSO DEL 1873 PER GLI STUDI DI PERFEZIONAMENTO.

FIRENZE
TIPOGRAFIA DELLA GAZZETTA D'ITALIA
Via del Castellaccio, 12

1879

Alla Société Générale des prisons
come contributo modesto alla sua nobile impresa
sia gradito l'omaggio di questo lavoro
dell' Avv. B. Mattiauda.

F9 B29
17972

DELLE

TEORIE PENALI

E DEI

SISTEMI PENITENZIARI

MEMORIA

DELL'AVVOCATO

BERNARDO MATTIAUDA

PREMIATA DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA
NEL CONCORSO DEL 1873 PER GLI STUDI DI PERFEZIONAMENTO.

FIRENZE
TIPOGRAFIA DELLA GAZZETTA D'ITALIA
Via del Castellaccio, 12

1879

PROPRIETÀ LETTERARIA

A

TANCREDI CANONICO

MIO VENERATO MAESTRO

PERCHÈ DALLA SUA PAROLA EBBI GRANDE CONFORTO

QUESTO RICORDO DELLA MIA GRATITUDINE.

AI REGGITORI DI POPOLI

PERCHÈ NEL GEMITO DEL PAZIENTE

NON SIA NEGLETTO IL GERME DEL PENTIMENTO

E A QUANTI PER FEDE NEI DESTINI DELL'UMANITÀ

VANNO SCRUTANDO I MISTERI DEL CUORE UMANO

QUESTE PAGINE

FIDUCIOSO CONSACRO.

Ho meditato a lungo e con ardente amore per la scienza queste mie povere pagine; le ho vergate coll'entusiasmo che ispira la lotta pel bene; le presento titubante nella coscienza delle mie forze, fiducioso nel trionfo del vero.

Giovine, inesperto, avanzare nel campo delle giuridiche discussioni senza l'apparato di pomposi titoli accademici che supplisca al difetto di verace dottrina, senza il sostegno d'alcuna fra le tante società di mutua ammirazione che la civiltà dei tempi seppe introdurre, quasi ludibrio del vero nel dominio stesso della scienza; scrivere sul proprio vessillo una verità che fu battezzata *utopia*, o, per scetticismo scientifico, nel campo del giure penale acremente osteggiata; alzare la mano a rimuovere il velo del pregiudizio onde si tentò mascherarla, e contro l'autorità di celebri nomi e d'uomini egregi per lunga esperienza della vita o per in-

gegno e per fama prestantissimi, tale è l'opera mia. Battezzarla superba audacia potranno alcuni, alcuni altri giovanile baldanza; la mia coscienza la chiamò sempre *dovere*, amore della umanità e della scienza; e la coscienza mi basta. Non mi muove vaghezza di plauso, sì bene amor di chi soffre e fede inconcussa nel trionfo del vero, pronto o tardivo non monta: l'umanità svolge la sua vita nel corso dei secoli. « La verità e la giustizia possono attendere, perchè non possono morire, perchè sono eterne, ed è riserbato ad esse l'imperio del mondo. » (Mancini).

So bene anch'io, (come di sè stesso ebbe a dire Laboulaye), che per combattere pregiudizî antichi sarebbe d'uopo una voce più che la mia eloquente; ma sempre nel mio lavoro mi fu sostegno il pensiero che contro la verità lo stesso Genio è impotente, mentre chè non v'ha mano sì debole che non valga a servirla e a renderla amabile sollevando un lembo del velo che copre la sua divina bellezza. [1])

Delle frequenti citazioni non vorrei mi si facesse rimprovero, siccome di vano sfoggio di dottrina; imperocchè sono esse per me di evidente opportunità nella trattazione delle diverse teorie sui fondamenti del Diritto punitivo, dove ogni opinione, ogni giudi-

[1]) Édouard Laboulaye, *La liberté religieuse* — Préface.

zio non confortati da prove che sorreggano quella, che di questo accennino i fondamenti, ponno essere obbietto di controversia; di assoluta necessità nell'esame dei sistemi penitenziarî, dove ogni fatto può venir contestato, e dove, scopo non ultimo per me, era di certo il prevenire coll'autorità d'uomini peritissimi la facile obbiezione d'inesperienza che al mio indirizzo ben si potrebbe lanciare nella trattazione di un argomento che sull'esperienza sembra avere il suo fondamento precipuo.

Se il nobile scopo ch'io mi propongo abbia ad essere almeno in parte raggiunto io non so: lo investigarlo ricerca inutile. Mi basta sapere che come ho dovere di perseguirlo ho gran diritto a sperarlo, poichè l'attuazione del bene è dovere e diritto ad un tempo dell'Umanità, e l'Umanità non si stanca pel travagliarsi incessante e non invecchia per tempo, ond'altri arriverà certamente dove appena abbiamo noi conosciuto di dover tendere, perchè non è soltanto della vita materiale ma sì ancora e assai più a ragione della vita dello spirito che si può dire col poeta:

> Augescunt aliae gentes, aliae minuuntur
> Et, quasi Cursores, vitae lampada tradunt. [1])

[1]) Lucret. *De rerum natura*, Lib. II. v. 76 e 78.

PARTE PRIMA

DELLE TEORIE PENALI.

Tenendo per vero quell'assioma di Vico che « Gli *uomini* prima *sentono* senz'*avvertire;* dappoi *avvertiscono* con animo perturbato e commosso; finalmente *riflettono* con mente pura, » [1]) necessariamente dovranno ammettersi parallele e corrispondenti a queste tre manifestazioni o modi di essere dell'uomo tre *fasi* diverse di *civiltà* in tre diverse *epoche* della vita di ogni popolo; e, quindi anche, per naturale necessità del progressivo sviluppo di ogni opera umana, *una triplice corrispondente origine storica delle teorie* intorno al *principio fondamentale del diritto di punire*, e a queste

[1]) Vico, *Principii di Scienza Nuova d'intorno alla comune origine delle nazioni.* Pag. 82. Milano, 1862.

ancora, per l'accennata necessità, corrispondenti tre principalissimi *sistemi* diversi nella *pratica applicazione del giure punitivo.* Per cui ben a ragione osservò Mittermajer [1]) come « La storia ci dimostra che ogni popolo ha proprie vedute intorno ai modi di punire, e che più di un modo che *conveniva agli infimi gradi di coltura* di un popolo, va scomparendo a poco a poco *in virtù della pubblica opinione* in uno stadio più elevato di coltura. Gli è fuor di dubbio che mentre *una parte* delle disposizioni di diritto penale, riposa sulle *eterne leggi di giustizia*, la *necessità* e *l' opportunità invece della maggior parte* delle medesime dipende dalle *naturali circostanze* della vita di un popolo. — Ciò si avvera segnatamente riguardo ai modi di punizione »

Quindi è che il senso istintivo, carattere naturale della barbara *infanzia* dei popoli, dee naturalmente manifestarsi nel diritto punitivo di quelli colla teoria della *vendetta individuale*, e questa attuarsi colla vendetta, o per mano dell'offeso o de'suoi; esplicarsi nella volontà del principe legislatore arbitrario, e giudice ad un tempo; esplicarsi nell'arbitrio dei giudizî e delle pene e con quel sistema di carceri per nulla dissimili dai serragli delle belve; di cui, quando pure esistevano carceri, abbiamo dei numerosi esempi nelle epoche primitive di tutti i popoli che sorsero poscia alle più colte civiltà, e di cui si perpetuarono gli avanzi fino a dì nostri nel *sistema* (se meglio non si può dire la negazione d'ogni sistema) *della carcerazione in comune.*

[1]) Mittermajer. *Über die Todesstrafe.*

Quindi ancora, lo *avvertire con animo perturbato e commosso* che non è se non un'appassionato giudizio, carattere naturale della esordiente civiltà nella *giovinezza* dei popoli, si dee naturalmente manifestare nella ragione di punire con certa solennità di forme pubbliche, sì chè senza negare all'offeso il diritto della vendetta venisse questa regolata con certezza e solennità di rito, sotto la protezione dell'autorità sociale e sotto la invocazione della divinità, il di cui giudizio illuminato dovea manifestarsi *nella sorte delle armi* a pro di colui che il turbato giudizio umano non sapea dichiarare innocente o colpevole; e sorsero i *giudizî divini.*

E poichè *giudizî* piacque chiamarli si sentì il bisogno di una giurisprudenza che ne stabilisse le norme. E da ragionamento a ragionamento, dietro l'impulso del bisogno tentonando e avanzandosi, parve che la *vendetta sociale* avrebbe rivestito sembianza di maggiore giustizia, e si sostituì al *giudizio divino* il quale era già un progresso sulla *vendetta privata.* E dovettero allora sorgere leggi, ma naturalmente informarsi al principio stesso della vendetta sociale coonestato

colle teorie della *difesa*, della *espiazione* e della *riparazione;* al principio della *utilità* mascherato colle teorie della *prevenzione* e della *intimidazione*; principî attuali nella pratica del giure punitivo con penalità diverse corrispondenti, e principalmente nella pena di privazione della libertà, con una carcerazione che con apparenza di civiltà ottenne l'ultimo suo sviluppo nel Sistema Filadelfico.

E finalmente, il *riflettere con mente pura*, che non è se non uno *spassionato giudizio*, carattere naturale di ogni civiltà elaborantesi nella virilità dei popoli, dee naturalmente apparire nella ragion punitiva col dispogliare e l'individuo e lo stato di ogni preteso diritto di vendetta; col sostituire alle teorie della *difesa*, della *espiazione*, della *riparazione* e a quelle dell'utilità la teoria della *correzione* ossia dello *emendamento del reo*, quasi naturale preludio alla più razionale e perfetta della *tutela giuridica;* colla riprova e la distruzione di ogni avanzo delle antiche penalità a quelle prime teorie corrispondenti e collo stabilirne di nuove in armonia con quest'ultima, quali appunto vedemmo attuarsi in modo speciale nella pena della privazione di libertà, dapprima col sistema *Auburniano*, meglio di poi coll'*Inglese*, e meglio ancora da ultimo a'giorni nostri col sistema *Irlandese*.

Ora, essendo questo il naturale e progressivo sviluppo

della mente umana, evidentissimo appare che per la legge del naturale progresso, le molteplici teorie penali che verremo esponendo, avrebbero dovuto apparire in quelle epoche soltanto alle quali per ragion logica solamente appartengono. Nè altrimenti sarebbe di certo avvenuto se la civiltà fosse *autoctona* presso ogni popolo: ma poichè sovente, e il più delle volte essa è *dativa*, e poichè di cosa che gratuitamente ricevesi non ci affrettiamo a minutissimo esame, e per le parti ottime si tollerano talvolta anche le cattive, e ciò specialmente avviene nella civiltà che assieme ai moltissimi beni, frutto del suo elaborarsi nel corso dei secoli, ci è data sovente cogli avanzi dei pregiudizî e delle imperfezioni delle passate genti, così avvenne talvolta nel diritto di punire che i dottori nel campo della speculazione, i legislatori in quello della pratica avanzarono talvolta i tempi loro e tal'altra rimasero addietro; e per tal modo avvenne che ora per essi fu accelerato ed ora ebbe impedimento lo sviluppo della civiltà; e avvenne pure talvolta che avanzasse la civiltà mentre i filosofi indietreggiavano. Quest'ultimo fenomeno lo vediamo appunto nel Diritto penale.

Di più, come dalle costumanze nascono le leggi, e in ogni ordine di umana attività le regole del ben oprare vengono dietro agli esperimenti dell'opera e i

precetti nell'arte e nelle lettere nacquero dopo le creazioni del genio artistico e letterario, così parimente nel diritto punitivo vediamo sorgere le varie teorie dopo il secolare avvicendarsi dei tentativi pratici, ricominciando così una nuova storia ideale assai più rapida nel suo sviluppo ma fedelmente nelle sue fasi corrispondente alle fasi diverse della sua storia reale, al progressivo sviluppo della civiltà.

E così corrispondenti alle tre diverse fasi della vita e civiltà dei popoli vediamo sorgere le seguenti principali teorie immaginate dai pubblicisti per dare al gius di punire il suo principio fondamentale:

corrispondente alla *prima* fase:

1ª — la teoria della vendetta;

corrispondenti alla *seconda* fase:

2ª — la teoria della vendetta purificata,
3ª — le teorie della convenzione, ossia del contratto sociale, e specialmente la teoria della difesa diretta,
4ª — la teoria della difesa indiretta,
5ª » difesa continuata,
6ª » utilità,
7ª » utilità temperata dalla giustizia,
8ª » espiazione, ossia della giustizia assoluta,
9ª » riparazione;

corrispondenti alla *terza* fase:

10ª — la teoria della correzione, ossia dello emendamento del reo,
11ª » tutela giuridica.

In quest'ordine adunque, e secondo questa triplice partizione veniamo a considerarle, senza tener conto nello esame delle medesime di quella partizione (benchè usitatissima) che le distingue in teorie *assolute*, *relative* ed *ecletiche;* partizione che si riferisce più alla loro *forma* scientifica che alla loro *sostanza* e al *merito* loro nell'ordine storico e nel filosofico sviluppo del giure punitivo.

I.

Teoria della vendetta.

Dalla confusione della origine *storica* colla origine *filosofica* della pena, operatasi principalmente per gli scritti di Hume, di Bruckner, di Mario Pagano [1]), di Carlo Vecchioni [2]), di Giuseppe Raffaelli [3]) e d'altri parecchi, alle opinioni dei quali già preludeva Ulpiano

[1]) *Principî del Codice penale. — Considerazioni sul processo criminale* ecc. — Stranissima fatalità! Il Pagano che dallo istinto della vendetta derivava la legittimità del giure punitivo, doveva poscia egli stesso cader vittima di feroce vendetta mascherata col rito solenne della pena. Onde il Botta, santamente sdegnato, scriveva: « Non si potrà dir peggio dell'età nostra di questo che un Mario Pagano sia morto sulle forche. » (*Storia d'Italia dal 1789 al 1814.* Lib. XVIII. Tom. V. pag. 41. Capolago 1833).

[2]) *Pensieri intorno ad una teoria di legislazione penale* Napoli 1825.

[3]) *Nomotesia penale*, Napoli 1824-26.

asserendo che *poena est noxae vindicta*[1]) sorgeva quella teoria che nello istinto della vendetta volle trovare il fondamentale principio del gius punitivo esercitato dal potere sociale; quasichè dalla passione che sempre accenna disordine, si potesse derivare ciò che dell'ordine è strumento validissimo nell'umano consorzio. Fu osservato l'istinto della vendetta predominante nella infanzia dei popoli; e per ciò che apparve naturale si volle dichiarare nelle sue attuazioni legittimo, e sanzionarlo quasi strumento della provvidenza, ad operare ciò che la ragione e l'amore non ponno; strumento onde il potere sociale a buon diritto si giova, opportunamente e saviamente moderandolo, e dirigendolo contro il colpevole. Avvenne così che additando come fondamento del diritto di punire il fatto della vendetta individuale frequentissimamente ripetuto nella barbara infanzia dei popoli, cosichè apparve universal costumanza [2]) e naturale diritto, ed essendo codesto

[1]) *Dig.* Lib. L, tit. XVI. 131.

[2]) Tutte convengono le antichissime legislazioni a confermare ciò che lo esame della umana natura ci fa supporre essere stata cioè la vendetta individuale uno dei primi elementi storici generatori della pena; e ne troviamo ancora gli avanzi fra le leggi sapientemente ordinate del popolo ebreo (*a*); la troviamo presso gli antichissimi Greci (*b*), presso

(*a*) *Numeri*, XXX, 16-21. — Veggasi pure G. B. Michaëlis, *Commentatio ad leges divinas de poena homicidii*, § 17-29.

(*b*) *Iliade*, Canto IX. v. 806-810 (versione del Monti). *Odissea*, Canto XV

fatto l'attuazione d'un pravo istinto, si venne sconsigliatamente ad assegnare la pravità dello istinto medesimo a legittimo fondamento di un diritto che ha per iscopo precipuo lo impedire che la pravità dello istinto si traduca nella pravità dell'azione. E così con una tortura di logica non più veduta si volle far derivare lo effetto da una causa cui l'effetto distrugge. Si dimostrò essere lo istinto e la ragione caratteri

i Romani (*c*), nell'antica Germania (*d*) e nello stesso impero Cristiano di Carlo Magno (*e*); presso gli Arabi (*f*), i Celti, gli Scandinavi, gli Slavi, i Russi, e fra le popolazioni primitive dell'America (*g*); presso gl'Indiani delle Filippine (*h*), e fino a tempi a noi vicinissimi nella Persia, nella Circassia, nell'Abissinia (*i*), e ancora oggidì presso i Montenegrini (*j*); ma più terribile fra gli Osseti del Caucaso (*k*).

v. 333-342 (versione del Pindemonte). — *Pausania* allude parecchie volte alla costumanza ricordata da Omero (*Descrizione della Grecia*, l. V. c. l.; l. VII. c. 34).

(*c*) Cicer. *Pro Milone*, III; *in Catil.*, 6. — Valer. Massimo, VIII 1. — Ammiano Marcellino, XXIX, 2. — Aulo Gellio, XXII, 7.

(*d*) Tacito, *De Moribus Germanorum*, XXI.

(*e*) Cap. XXV del *Capitolare* del 779; XXXII del *Capitolare* dell'802; VI del *quarto Capitolare* dell'805; XIII del *primo Capitolare* dell'819.

(*f*) *Corano*, II, 173-175; XIV, 128; XVII, 35. — Veggasi pure Michaëlis, *Mosaisches Recht*, § 131 e 134; *Arabische crestomathie*. 2ª ediz. p. 67 144.

(*g*) Koenigswarter, *Études sur les développements de la société humaine*, p. 56 e seg.

(*h*) Gemelli, *Giro del mondo*, Parte V. Lib. II. Cap. II. pag. 129 e 130. (Napoli, 1721).

(*i*) Hennequin, *Introduction historique à l'étude de la législation française*, T. I, pag. 570 e seg. Parigi 1841.

(*j*) Tancredi Canonico, *Introduzione allo studio del Diritto penale* pag. 248. Torino 1866. (pag. 272 della 2ª ediz. Torino 1872).

(*k*) T. Canonico, Op. cit. pag. 321. (351 della 2ª ediz.).

distintivi di due nature (Pascal, *Pensées*, Chap. XXV. pens. XVI), e nel fatto che caratterizza la natura irragionevole si volle fondare un diritto di cui solamente la ragionevole natura è capace. A buon diritto quindi si potrebbe con Pascal dimandare se non sia codesto un trattare indegnamente la umana ragione equiparandola allo istinto degli animali, perchè si toglie la principal differenza, in ciò consistente che gli effetti del ragionamento vanno continuamente aumentando, mentre invece lo istinto rimane sempre nel medesimo stato?.. (Pascal, *Préface sur le traité du vide*).

II.

Teoria della vendetta purificata.

Se Luden non riconobbe nella vendetta il fondamento del diritto di punire vi riconobbe di questo la causa [1]); ed ammettendo la pravità dello istinto vendicativo, ammettendo la immoralità dell'atto in cui l'istinto traducesi, e riconoscendovi il germe del turbamento sociale, considerò la pena come benefica sostituzione della privata vendetta. Nacque così la teoria della *vendetta purificata*, fondata anch'essa come la precedente nella confusione di un fatto storico con

[1]) Luden, *Manuale del Diritto penale germanico*, Jena 1842

una esigenza della ragione; perchè se è vero che il sostituirsi della vendetta sociale alla individuale vendetta segnò uno dei primi passi nello incivilimento dei popoli nell'epoca della nostra infanzia, non è vero così che lo istinto della vendetta benchè attuato dal potere sociale abbia mai costituito il fondamento legittimo del giure punitivo. Ciò che non è razionale in sè stesso non può divenirlo pel modo ond'è adoperato; ciò che non è giusto per sua natura non lo diventa per ciò solo che a giusto fine si adopera; e tanto meno potrà mai costituire il fondamento di una istituzione che ai dettami della *ragione* e della giustizia principalmente s'informa. Quindi apparisce che il divario fra la teoria della *vendetta* e quella della *vendetta purificata* è divario di pura forma, perchè entrambe, mettendo capo alla stessa ragione ultima, vengono a fondare il diritto di punire sopra un fatto illegittimo anzichè su razionale principio, e peccano in ciò parimente che, scambiando la origine storica colla origine filosofica della penalità, vogliono dal fatto della vendetta esercitata come punizione, derivare il principio fondamentale del diritto punitivo, mentre il fatto stesso della punizione abbisogna di un principio razionale che lo giustifichi: e al concetto dell'una e a quello dell'altra risponde parimente la ripugnanza morale.

Dissi che i partigiani di codeste teorie confondono la origine *storica* colla origine filosofica della penalità. Rivolgiamo infatti lo sguardo alle molteplici pene usitate nella barbara infanzia dei popoli, ricercando gli sparsi frammenti delle loro leggi, evocandone le testimonianze fra le opere vetustissime degli scrittori più degni di fede, e troveremo la teoria della *vendetta sociale*, che è quanto dire della *vendetta purificata*, predominante appo gli Assiri [1]) e presso i diversi popoli della Siria [2]) con una mirabile varietà di crudelissime pene satanicamente elaborate dal principio della vendetta e dirette ad incutere il terrore nell'animo degli astanti; e la troveremo attuata nella Persia con sì orrende carnificine che penna umana può ben descrivere ma non definire [3]). E nello stesso Egitto, benchè il principio eminentemente civile della proscrizione della privata vendetta fosse proclamato

[1]) *Daniele*, III, 6, 19-21; 46-48; VI. 6-24; XIV, 31, 41. — *Geremia*, XXIX, 22, 23; XXXIX, 6 e 7; LII, 10. — Lib. IV. dei *Re*, XXV, 7. — *Diodoro di Sicilia*, L. II. c. 6.

[2]) Pastoret, *Histoire de la législation*. Tome I^er^, pag. 404 et suiv.

[3]) Erodoto, I. 86. 128; III. 35. 119. 125. 132. 159; IV. 43; V. 25; VI. 30; — Plutarco, *Vita d'Artaserse*, 18. 20. 25. 44. — Ammiano Marcellino, XXIII, 6. — Giustino, X, 2. — Diodoro di Sicilia, XV, 10. — Senofonte, *Anabasi*, I. 9. — Libro d'*Ester*, VII. 9 e 10. Veggansi pure gli autori citati dal Pastoret, Op. cit. Tom. IX, pag. 412 e segg.

da'più remoti tempi, benchè i sacerdoti di Memfi abbiano detto a Diodoro di Sicilia che Iside avea dato leggi ai loro avi per sostituire la calma e regolare azione della giustizia alle disordinate violenze della passione [1]), ciò non ostante Pheron [2]) e Cheope [3]) e Aprico (l'Hophra della Bibbia) [4]), e Amasi [5]) ed altri parecchi [6]), trovarono certamente o resero dominante il principio della vendetta pubblica sopra il diritto punitivo quando poterono far di questo uno strumento crudele e potente di despotismo.

III.

Teoria della convenzione ossia del contratto sociale, e specialmente della difesa diretta.

Dalla chimerica finzione di uno stato *estrasociale* che con improprietà di linguaggio si volle dire stato di *natura* vennero alcuni filosofi alla chimerica ipo-

[1]) Diodoro, lib. I. cap. 14.

[2]) Erodoto, lib. II, cap. 111. — Diodoro, lib. I. cap. 59.

[3]) Erodoto, lib. II. cap. 124.

[4]) Idem, lib. II, cap. 162.

[5]) Idem, lib. II, cap. 181. — Diodoro, lib. II, cap. 60.

[6]) Veggasi: Diodoro, lib. I. cap. 54. — Esodo, I, 16. — Giuseppe, *Antiq. iud.* lib., II. cap. V. — Esodo, X. 28. — Plutarco, Vita d'*Agide* e di *Cleomene*, cap. LXX. Il papiro di Torino, interpretato da Deveria: *Journal asiatique*, serie 6ª T. VI. p. 242, 259, 350 e *passim*.

tesi di un *patto sociale*, e in questo patto sognato vollero trovare il fondamento del diritto punitivo, ente novello che dalla unanime volontà dei contraenti doveva sorgere come pegno della sicurezza comune. Così Bossuet nella sua controversia con Jurieu [1]), seriamente ci avverte che « la sovranità ossia il pub-
« blico potere... si forma e risulta dalla cessione dei
« particolari, allora quando, stanchi di quello. stato
« nel quale ognuno è signore, e nessuno è tale, si
« sono lasciati persuadere di rinunziare a quel di-
« ritto che mette ogni cosa in confusione e a quella
« libertà che a tutti fa tutto temere, a favore d'un
« governo concordemente eletto. » E dallo stesso concetto partendo Rousseau stabilisce il fondamento del diritto dicendo che — « Il contratto sociale ha per fine la conservazione dei contraenti; chi vuole il fine vuol pure i mezzi, e questi mezzi sono inseparabili da qualche rischio, ed anche da qualche perdita. Chi vuol conservare la sua vita a spese degli altri, dee pure darla per essi se occorre. Ora il cittadino non è più giudice del pericolo a cui la legge vuole si esponga; e quando il principe gli ha detto: Giova allo Stato che tu muoia —, egli deve morire, poichè a questa sola condizione fino allora egli visse si-

[1]) Bossuet, 5° *Avertissement sur les lettres de M. Jurieu*, § 49.

curo, e la sua vita non è più soltanto un benefizio della natura, ma un dono condizionale dello Stato. »

« La pena di morte inflitta ai delinquenti, può essere quasi considerata sotto lo stesso punto di vista. — *È per non essere vittima di un'assassino, che si consente a morire, diventandolo.* — In codesto contratto, lungi dal disporre della propria vita, non si pensa che a garantirla, e non è a supporre che alcuno dei contraenti premediti allora di farsi appendere. » [1])

Quindi apparisce come nel concetto di questa teoria l'alienazione eventuale della libertà e della vita stessa di ogni associato altro non è che la organizzazione di un valido mezzo di difesa.

Adottarono il principio del contratto sociale come fondamento del giure punitivo Puffendorf, Montesquieu, Burlamaqui [2]), Blackston, Richard Philipps, Vattel [3]), Mably, Pastoret, Brissot de Warville, Filangieri [4]), Grozio, Locke, Micheli, Folkersma, Fichte, Merlin [5]), ed altri; ma il principio generico del

[1]) J.-J. Rousseau, *Contract social.* — Du droit de vie et de mort, l. II, chap. V.

[2]) *Principes du Droit de la nature et des gens.* t. II. p. 739. edit. Cotelle, 1821.

[3]) *Droit des gens*, lib. I. cap. XIII. t. I. p. 443-453 dell'ediz. Pradiér-Fodéré.

[4]) Lib. IV. cap. II. — Vedi anche il cap. V dello stesso libro.

[5]) *Répert.* v.° *Peine*, n° 7.

Contratto sociale che serve loro di base comune è rivestito di tali differenze specifiche nello elaborarsi dei loro edifizî scientifici da non potersi questi in verun modo ridurre a due soli sistemi (come volle fare Bertauld), nè a tre varianti (come pretese Ortolan); poichè a parlare con esattezza di linguaggio si dovrebbe dire piuttosto essere tante le varianti che nel principio del contratto sociale cercarono i fondamenti del giure punitivo, quanti sono i nomi degli scrittori che quel principio adottarono. Basterebbe citare ad esempio le teorie di Puffendorf, di Fichte e di Merlin, erroneamente identificate da parecchi scrittori.

Principalissima poi fra tutte codeste varianti apparve la *teoria della difesa diretta*, e per il numero e pel valore degli scrittori che la professarono (poichè dopo Beccaria che ne fu il primo e il più valido propugnatore fu seguita dalla maggior parte dei filosofi del XVIII secolo, principalmente in Francia e in Inghilterra), e per la maggiore apparenza di verità ond'era vestita. Il concetto fondamentale di questa teoria consiste nella finzione che gli uomini passando per virtù del contratto dal preteso stato di natura allo stato sociale, abbiano rinunziato a favore della società al diritto privato della *difesa diretta*, che nelle mani del potere sociale si convertì nel diritto di punire.

La falsa idea del Contratto sociale esposta da Rossuet e applicata da Rousseau alla penalità, fu colta da Beccaria, e così argutamente sviluppata al conseguimento del suo nobile scopo, da condurlo a quella pratica conclusione che, mentre distingue il suo concetto da quello dei predecessori, porta diritti alle conseguenze che dovea trarne e ne trasse la civiltà. — « Le leggi (afferma ò Beccaria) sono le condizioni colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono *una parte* per goderne il restante con sicurezza e tranquillità..... »

« Fu dunque *la necessità* che costrinse gli uomini a ceder parte della propria libertà: egli è dunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il *diritto di punire;* tutto il di più è *abuso*, e non *giustizia;* è *fatto*, non *diritto*. Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica, sono ingiuste di lor natura; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi. » [1])

[1]) Beccaria, *Dei delitti e delle pene.* § 2.

Il concetto del Contratto sociale sviluppato da Rousseau, raggiunse felicemente il suo scopo nei politici ordinamenti; sviluppato da Beccaria lo raggiunse nel campo speciale del giure punitivo segnando una fase memoranda del suo lento ma progressivo elaborarsi. Ma la pratica utilità che l'avvedutezza dei padri seppe trarre da quel concetto, non potrà mai in verun modo impedire che il concetto medesimo sia dai figli riconosciuto storicamente fittizio, scientificamente erroneo e ripugnante a natura, e tale pertanto che in nessun modo possano sopra quello adagiarsi le fondamenta razionali del giure punitivo. E dico quel concetto storicamente fittizio, poichè non da monumenti o da tradizioni provato nè lo stato originario estrasociale nè il convenire degli uomini a vita comune e civilmente ordinata; sorto allora soltanto quando i bisogni della progrediente civiltà più fortemente esigevano una concezione ideale che con un mezzo quasi sensibile (la finzione di un contratto) ricordasse ai popoli la eguaglianza di diritto, quasi memoria cancellata dalla tirannide prevalente di pochi, e li ridestasse per siffatto mezzo a frenare la tirannide stessa. Scientificamente quindi lo dico erroneo, poichè non è conforme a ragione che nella strana ipotesi di un primitivo, incerto contratto, venga a fondarsi colla certezza delle leggi l'organismo sociale, la ragione ultima di ogni

diritto, il tremendo diritto di punire; e non è conforme a ragione l'idea di un contratto senza il preesistente diritto di convenire nei contraenti o senza che di questo fossevi una sanzione; diritto e sanzione che presuppongono un' organismo sociale già costituito, il quale a sua volta presuppone gli elementi di essa costituzione, la natura stessa socievole dei consociati. Evidente quindi apparisce come scambiando i termini di paragone siasi data come causa efficiente lo effetto stesso di una regolare costituzione sociale.

Dissi finalmente quel concetto ripugnante a natura, e dissi *strana* la ipotesi, poichè il supporre l'attuazione di un perfetto *suffragio universale* preistorico, gli è supporre fisicamente l'impossibile, logicamente un'assurdo, quale sarebbe appunto il supporre che nei primordi dell'umano consorzio siasi potuto perfettamente attuare un sistema di suffragio, che, quando pure fosse attuabile un giorno, apparisce ancora ai nostri occhi siccome un remotissimo ideale.

Ma la tortura del ragionamento va più oltre ancora, poichè, dato pure come vero ciò che storicamente non è dimostrato, ciò che fisicamente non poteva, ciò che logicamente apparisce non aver mai dovuto essere, dato anche tutto ciò, non ne verrà mai certamente che da quel primitivo e preistorico concorso di volontà sia giustificata una istituzione sociale, e

tanto meno che il contratto dei progenitori sia vincolo efficace agli ultimi pronipoti. — « Una finzione (osserva giustamente Bertauld) è cattiva per ciò solo che essa è una finzione. La finzione del contratto sociale, derivando la società, la legge, il potere dalla volontà degli individui, distrugge ciò che pretende fondare, poichè, se la somma delle sovranità individuali forma la sovranità generale, non v'è motivo per cui queste sovranità individuali scompaiano in questa sovranità di loro creazione e non riprendano capricciosamente l'esercizio della loro indipendenza. Questa finzione ha il torto di cercare la sorgente del diritto fuori della società nell'uomo isolatamente considerato, fatta astrazione dai legami provvidenziali che lo uniscono ai suoi simili, come se l'idea di diritto non implicasse quella di relazione: .... La finzione del contratto sociale non ha neppure il merito di favorire la libertà politica; essa conduce — secondochè l'abdicazione delle volontà individuali è o non è revocabile — o al despotismo o all'anarchia....

« La finzione del contratto sociale avrebbe in diritto criminale il grande inconveniente di disarmare la società di fronte agli stranieri che traversassero il territorio, soltanto come viaggiatori, e che non potrebbero essere considerati come membri dell'associazione. Non vi sarebbe contro di essi alcun di-

ritto di sovranità, non vi sarebbe che il diritto di guerra. » [1])

Scalzate così le basi del contratto sociale, sono travolte nelle sue rovine tutte le teorie che con varia formola cercarono in esso il legittimo fondamento del diritto punitivo, e prima fra esse, la principalissima, della *difesa diretta*. E dico che cade col contratto sociale, ragionando della sua forma e del suo fondamento, perchè propriamente parlando essa porta la necessità della sua caduta nel suo particolare concetto, il quale apparisce logicamente assurdo, storicamente falso. E infatti come poterono i contraenti rinunziare al diritto della difesa quando la rinuncia a questo diritto porta seco la rinuncia alla personalità la quale per comune consentimento dei saggi è riconosciuta inalienabile? E quando avvenne la pretesa rinunzia, se nessun codice umano vietò mai di respingere l'ingiusto aggressore di noi stessi o d'altrui? Nè basta ancora; poichè, concedendo anche ciò che non poteva avvenire e non avvenne, sarebbe sempre impossibile che il diritto della privata difesa, pel solo fatto della cessione al potere sociale, si cambiasse nelle mani di questo in diritto di punire; essendochè la difesa è sempre attuale, sempre contemporanea al

[1]) Bertauld, *Cours de Code Pénal et Leçons de législation criminelle.* pag. 93. Paris 1864.

conato di offesa; ed è parimente legittima, esercitata contro una forza cieca come contro una forza intelligente, libera e responsabile, mentre la pena sociale non può mai essere se non posteriore, nè mai si potrà dire legittimamente applicata ad un agente privo d'intelligenza o di liberta, o privo, in una parola, di responsabilità razionale. « Se la penalità (osserva Pacheco [1]) non fosse altro che un'atto di difesa, avveratasi questa realmente in qualsivoglia caso, nè in morale, nè in diritto vi sarebbe più luogo all'applicazione della pena. E ciò evidentemente, e senza ombra di dubbio, essendo già compiuta la difesa; poichè intelletto umano non può concepire una difesa posteriore alla difesa. Ond'è che nel sistema in esame se un'uomo mi assale per assassinarmi, ed io lo ferisco e lo disarmo, la società non avrà più diritto per procedere contro di lui. Io difesi me stesso e l'interesse pubblico: che vuole orà difendere la società se tutto fu opportunatamente difeso? — E parimente, ove la penalità non fosse se non un atto di difesa, verificato irrimediabilmente il delitto, neppure vi sarebbe luogo alla pena. Non si dice forse che questa è diretta a difendere? Allora dunque è inutile e senza ragione, dal momento che,

[1]) Joaquin Francisco Pacheco, *Estudios de Derecho penal. Lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid, en 1839 y 1840.* pag. 22 e seg. Madrid, 1854.

realizzato il male, più non è possibile la difesa. La intelligenza umana, diremo ancora, non può concepire una difesa che nulla difende. Quando un malfattore vuol ferirmi e mi ferisce, quando un bandito vuol derubarmi e mi spoglia; se io poscia, a mia volta, lo arresto, lo ferisco, lo insulto, avrò debitamente compiuto un'atto di giustizia o di vendetta, ma in nessun modo un'atto di difesa. Lo stesso, certamente, succederebbe alla società. — Se dunque non ha luogo la difesa dopo la difesa, se non è possibile dopo il malefizio compiuto, necessariamente dovremo conchiudere che non è essa ciò che dal potere pubblico si esercita dettando e applicando leggi penali. — .... Considerata nella sua origine, la difesa è una reazione, naturale, necessaria, immediata.... L'istinto e la necessità formano il suo codice. — Conviene questa natura colla natura del castigo? È ciò per avventura la legge penale? È questa la giustizia dei tribunali? — Considerata ne' suoi mezzi, nella sua attuazione, la difesa segue la natura della sua origine.... Essa è violenta e materiale, senz'altra regola che la necessità presente, immediata.... Salvare ad ogni costo il presente, è la legge degli atti suoi.... In caso di dubbio, operare: ecco la legge di questo diritto. — È questa la giustizia penale? È questa che diciamo, la legge della giustizia? Potrebbe mai

seguirsi nei tribunali senzachè se ne risentisse la coscienza pubblica? Non è al contrario la legge di questi, di astenersi in caso di dubbio? — Considerata per ultimo nel suo limite, la difesa si limita parimente per la necessità. Disarmato l'aggressore, impossibilitato a nuocere, cessa senza dubbio l'azione di difesa: chi la porta poscia più lungi, commette egli stesso un delitto; chi uccide il suo nemico disarmato è un traditore. — Termina pure così l'azione della giustizia penale?... Allora per lo contrario, allora appunto è quando incomincia il suo esercizio. — .... Il legislatore che dal codice della difesa volesse trarre il codice delle leggi penali, sarebbe un legislatore barbaro, orribile e stupido ad un tempo. Le sue leggi sarebbero delirii, e fra questi lascierebbe disarmata la società. — Come e in che circostanza usì la società di questo diritto di difesa, disgraziatamente tuttodì lo vediamo.... Tutti abbiamo visto, o tutti abbiamo sentito parlare di sedizioni, di ammutinamenti, d'insurrezioni.... è forza operare e si opera; è forza difendersi e si compie come si può la difesa. — Questo ripetiamo, è assai distinto dalla giustizia penale.... Nulla ripeto, sarebbe così barbaro come la giustizia, se i canoni della difesa venissero a servirle di legge. »

E questo fatto avvenne pur troppo, onde a ragione

osserva il Carrara che « una serie di fasi storiche sanguinosissime si congiunge in un solo pensiero; cioè la falsa idea che pone a fondamento e misura del giure punitivo la *difesa sociale.* » [1])

IV

Teoria della difesa indiretta.

Le ragioni poc'anzi addotte contro la teoria della *difesa diretta* balenarono forse alla mente di alcuni pubblicisti, muovendoli, sulle orme di Seneca [2]) e di Cicerone [3]), ad immaginare una nuova teoria che designarono colla formola di *difesa sociale indiretta* (Romagnosi, Comte, Giuliani), o con l'altra più semplice di *conservazione* (Martin, Schulze, Busatti), o con quella più vaga da *politica necessità* (Feuerbach, Krug, Bauer, Carmignani); e non è in sostanza se non una modificazione di quella di Beccaria, e nelle denominazioni stesse che assume, rivela la insuffici-

[1]) *Difesa sociale e tutela giuridica: empirismo e ragione.* Prolus. al corso accademico di dir. pen. dell'anno 1872-73. pag. 100.

[2]) Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur. Praeterita enim revocari non possunt; futura vero prohibentur. (*De clementia.* Lib. I. cap. XV).

[3]) Poenis utimur contra delinquentes ne quid posthac committant ipsi, caeteri vero ad delinquendum sint tardiores. (*De Officiis*, Lib. I).

enza del suo concetto, poichè se accenna la *cagione* del punire non dimostra punto il razional fondamento del diritto punitivo.

La società considerata come fatto primitivo, necessario, — la difesa della società come scopo e limite all'azione del potere sociale, — la pena, come strumento d'ordine e di conservazione sociale a servizio di quel potere, — la giustizia morale come regola della pena, — ecco il concetto della nuova dottrina. — Ma la seducente apparenza del concetto, facilmente rivelasi nel difetto della sostanza e nella denominazione stessa di questa teoria. Dico anzitutto nel difetto della sostanza; poichè: se la *sociale* difesa è il limite naturale dell' azione punitiva, secondo codesta teoria, conseguenza naturalissima e necessaria di sifatto principio dovrà esser questa che ogni delitto si abbia unicamente a considerare ne' suoi rapporti colla conservazione sociale, e che oltrepassato codesto limite diventi illegittima ogni azione penale. Logicamente applicata sifatta teoria porterebbe all'impunità o quasi di ogni reato che per nulla o assai lievemente rechi lesione all' ordine sociale: e porterebbe a severissime pene contro ogni traviamento qualsiasi che, scusabile nell' ordine privato o trascurabile affatto, sembri recar nocumento all'ordine pubblico. Nè giova il dire che l'alleanza del principio

di giustizia morale col principio della sociale difesa, renderebbe la pratica applicazione di questo equamente più mite, nè permetterebbe si ristorassero le leggi di maestà, d' infausta memoria, e le sevizie di una Nèmesi fatta strumento di governo. Deplorabile illusione; poichè oltre al dimostrarsi per questo tentativo di alleanza il difetto di unità nella teoria che noi combattiamo, non è assolutamente attuabile la giustizia morale nelle logiche derivazioni di un'ingiusto principio; nè più ingiusto principio si trova di quello che trascura o sacrifica il diritto dell' individuo alle esigenze dell'ordine sociale. Più ingiusto è ancora allorquando per essere logicamente e opportunamente applicato allo scopo che nella denominazione si accenna (*difesa sociale indiretta*), non fa obbietto della pena il delitto in se stesso considerato, ma le possibili conseguenze del delitto, nel loro rapporto coll' ordine sociale e nel pericolo che ne deriva; quando, in una parola, nell'apprezzamento del delitto compiuto considera i delitti semplicemente possibili; apprezzamento funesto che necessariamente conduce al principio d'intimidazione e alla infausta sequela delle sue conseguenze.

Logicamente procedendo dal principio di questa teoria si verrebbe per necessità a mutar nome allo stesso diritto penale, e prima ancora alla teoria me-

desima, poichè se *difesa diretta* è pleonasmo, *difesa indiretta* è contraddizione di termini; pericolosissima contraddizione che debitamente avvertita rovina l'edifizio di codesta teoria; non avvertita, porta ad una illimitata esagerazione delle pene; poichè, se non è il reato commesso l'obbietto principalissimo della pena, ma la possibilità dei reati futuri, ma il pericolo che da quello e da questi è minacciato all'ordine sociale, tanto più grave dovria essere la pena quanto maggiore è la possibilità dei reati futuri, quanto più grave è il sociale pericolo. E dissi che la contraddizione avvertita rovina la teoria, poichè *difesa indiretta* è vanità di parola, essendochè la vera e propria difesa è sempre contemporanea al conato di offesa; anteriormente non vi ha di legittimo se non la *prevenzione*, posteriormente il *diritto di risarcimento*.

V.

Teoria della difesa continuata

Recentemente ancora insistendo Thiercelin sul concetto della difesa, immaginò la teoria della *difesa continuata* [1]); la quale non essendo altro in sostanza se non uno svolgimento del principio di *difesa diretta* viene a cadere con questo sotto le stesse objezioni,

[1]) *Revue critique*, 1863, vol. 22. pag. 253.

e come la precedente teoria porta la impronta dell'errore nella sua stessa denominazione, poichè se *difesa indiretta* è vacuità di parola, *difesa continuata* dovrà essere certamente o abuso di linguaggio o espressione di non legittimo fatto.

VI.

Teoria dell'utilità

Ciò che non pochi tra i filosofi dell'antichità avevano asserito, ciò che Locke ed Hobbes principalmente, aveano tentato provare nelle loro filosofiche investigazioni, ci è presentato da Bentham come principio fondamentale del suo sistema di diritto e di legislazione, e per conseguenza ancora come principio fondamentale del diritto punitivo; — principio assiso (come ben avverte il Carrara) sul falso postulato che la utilità (intesa nel senso di bene *materiale*) dia il sommo principio del *bene morale*, e la sufficiente genesi del diritto.

« Ciò che giustifica la pena (dice Bentham) è la « sua maggiore utilità, o, a meglio dire, la suá ne« cessità. I delinquenti sono nemici pubblici. Dov'è « il bisogno che i nemici consentano ad essere di« sarmati o frenati? » [1])

[1]) Bentham, *Teoria delle pene e delle ricompense*, Lib. I. Cap. I in fine.

Le conseguenze logiche dell'attuazione di questo principio portano direttamente al sacrificio dell'individuo pel reale o supposto interesse del corpo sociale, al sacrificio della minoranza nell'interesse della maggioranza, e a confondere i principii eterni del giusto e dell'ingiusto, universalmente sentiti, coi principî contingenti, variabili e individuali dell'utile; le apparenze della giustizia, colla giustizia reale, il criterio limitato e fallace del legislatore coll'ordine universale prestabilito, il terrore che la pena può spargere nelle moltitudini a frenare i malvagi, coll'opera benefica di una giustizia equamente e imparzialmente amministrata.

E quando pure si volesse esaminare il valore di codesta teoria senza badare alle conseguenze pratiche, come mai potrebbe applicarsi all'azione punitrice sociale il principio del personale interesse quando questo non può valere neppur come regola sufficiente alle private azioni? È vero benissimo che una pena sotto ogni rapporto inutile, hassi a riguardare siccome ingiusta, e in questo senso l'utilità della pena è un'elemento costitutivo della sua legittimità. Ma il guaio della teoria in ciò appunto consiste che fra tutti gli elementi costitutivi la legittimità della pena, un solo ne assunse a fondamento e giustificazione della pena medesima; e questo è appunto fra tutti il più variabile e di più difficile apprezzamento, siccome quello

che muta colle circostanze ed è variamente sentito secondo la varietà dei climi, delle tradizioni, delle costumanze e dei bisogni dei popoli; onde apparisce che la *utilità* dev'essere considerata siccome un fatto, non mai come un principio. E come fatto infinitamente variabile, potrà mai assumersi come fondamento inconcusso della ragione punitiva?

Quindi ancora possiamo dire con Bertauld che la teoria dell'utilità — è la negazione del Diritto penale, perchè è la negazione di ogni diritto. — [1])

Che sono infatti secondo Bentham il diritto e la legge naturale e la natura e la ragione e la giustizia? « sono dettati del cerretanismo, dello spirito « d'indolenza e di dominio. » Il dovere « bisogna « bandirlo dai vocabolarî di morale, è il talismano « dell'*ignoranza*, dell'*orgoglio*, dell'*indolenza:* è parola « che giova a dare all'impostura un'aspetto di sicu- » rezza e d'autorità... » e la virtù « essere della pura « ragione, ente fittizio nato dalla imperfezione del « linguaggio, creato lungo tempo prima che i feno- « meni della natura fossero compresi e studiati. » (Bentham, *Deont.* passim). [2])

---

[1]) Bertauld, *Cours de Code pénale et leçons de Législation criminelle.* Lez. 6ª. Paris 1864.

[2]) v. A. Buccellati, *Sommi principii del Diritto penale*, pag. 91. Milano 1865.

Tale nel suo ributtante cinismo è la dottrina di Bentham; la quale ciò non ostante (e dobbiamo sapergliene grado) « rese alla scienza del diritto e della legislazione questo grande servizio, di aver ricondotto le ricerche legislative all'esame della natura dell'uomo, delle sue facoltà, de' suoi bisogni, degli elementi costitutivi della sua natura. » [1])

Dalla teoria principale di Bentham sorge una moltitudine di teorie derivate, ognuna delle quali vagheggiò siccome fondamento del giure punitivo una speciale utilità. Principali fra queste sono la teoria della *prevenzione;* dell'*intimidazione*, opportunamente chiamata da Henke la più popolare e la più ingiusta di tutte le teorie; dell'*avvertimento* e della *vendetta purificata;* le quali tutte confusero il problema dello scopo della pena con quello della sua legittimità, e provata l'*utilità* della pena a conseguire gli scopi propostisi, conchiudono essere giusta la pena; mutilando così la umana natura e riducendo tutto l'essere nostro alla *sensazione* dell'utile e del dannoso, comune anche ai bruti e alle piante.

---

[1]) Ahrens, *Cours de droit naturel.* Pag. 52. Bruxelles 1844.

VII.

Teoria dell'utilità temperata dalla giustizia

Le inumane conseguenze che dalla dottrina utilitaria logicamente derivano nella sua pratica applicazione nel campo del giure penale, mossero Rauter al tentativo di conciliare la dottrina dell'*utilità* con quella della *giustizia.* [1]) Partendo dal principio che la società è un bisogno e un dovere ad un tempo per l'uomo, insegnò che la umana società ha per ciò stesso il diritto di frenare e respingere col timore della pena i facinorosi attentati e le aggressioni che la possono trarre in pericolo, avvertendo però la necessità che il mezzo della intimidazione abbia norma e limite nel principio della giustizia.

Più evidente ancora che nella teoria della difesa indiretta, si manifesta nella teoria di Rauter la mancanza di unità; tanto più deplorabile quanto meglio si avverta la disparità di natura fra il principio *d'utilità* e il principio di giustizia morale; fra il principio della *intimidazione* che riguarda un fatto puramente eventuale e la retta applicazione della giustizia punitrice che non può riguardare se non un fatto realmente avvenuto.

---

[1]) Rauter, *Traité théorique et pratique du droit criminel.* Paris 1836.

VIII.

Teoria della espiazione ossia della giustizia assoluta

La contemplazione metafisica del bene e del male portò il genio di Kant alla concezione d'un ordine eterno, assoluto, immutabile, dove, a norma di un'assoluta giustizia, come il bene per il bene, il male pel male si rimuneri, senza riguardo alcuno alla eventuale utilità o necessità della pena; rimunerazione che è per la società diritto e dovere ad un tempo [1]). Quindi apparisce come la teoria di Kant abbia il suo fondamento nel principio assoluto della legge del taglione (wiedervergeltugs theorie), e sia precisamente l'opposto di quella di Romagnosi. — « Se dopo il primo delitto (dice Romagnosi) vi fosse certezza che non ne sopravverrà alcun'altro, la società non avrebbe alcun diritto di punire. » — « Se la società civile (dice Kant) fosse sul punto di sciogliersi, l'ultimo omicida tenuto in una prigione dovrebb'essere messo a morte al momento di questo scioglimento, acciò che ogni colpevole porti la pena del suo delitto e che l'omicidio non ricada sul popolo che avesse trascurato di punirlo. »

La teoria di Kant accordando al principio di giu-

[1]) E. Kant, *Principii metafisici del diritto.*

stizia una dominazione assoluta, costituendo un legame assolutamente necessario tra il male e la pena, viene pure a costituirlo tra il bene ed il premio; e assegnando alla società la missione di attuare la giustizia assoluta ne viene pure di necessità alla medesima il debito di retribuire il bene; ciò che evidentemente è al di sopra delle sue forze; e che quando, per una strana ipotesi, fosse esattamente effettuabile, produrrebbe il pernicioso effetto di togliere la virtù dell'eroismo, del sacrificio individuale spontaneo per l'altrui bene (la massima delle virtù umane) dal novero delle umane virtù. Nel limite stesso della giustizia punitrice, il tentativo di attuazione della teoria di Kant sarebbe misura della impotenza della giustizia umana, e quando (per altra ipotesi) l'attuazione fosse possibile, necessariamente dovrebbe spingersi oltre i fatti compromettenti la esistenza della società e l'interesse sociale, sindacare le più segrete ragioni dei più innocenti fatti, dominare nel campo intangibile della morale e in quello della religione. Lo stesso interesse sociale, lo stesso potere che di questo interesse è tutore dovrebbe subire la dominazione della legge inesorabile che secondo Kant sarebbe destinato ad attuare; e prescrizione e grazia e amnistia sarebbero senza fallo vergognose ingiustizie; e (fenomeno indefinibile) lo stesso reo avrebbe diritto alla pena; e, non re-

clamandola, all'antico reato ne aggiungerebbe un nuovo (poichè in codesta teoria è già eliminata la distinzione della sfera puramente morale) e come il primo giustamente punibile! E, fenomeno ancora inaudito, ma logicamente necessario, la giustizia assoluta, attuandosi per mano dell'uomo, dopo aver portato il giure punitivo a invadere il campo della morale e della religione, toglierebbe all'uomo il diritto di punire; poichè, non potendo assolutamente vedere se una pena morale, forse più atroce di quella che si sta per infliggere, abbia già martoriato l'animo pravo del malfattore, al solo affacciarsi di questo dubbio dovrà, in omaggio a sè stessa, sospendere il suo castigo.

Questa teoria, seguita in Germania da Hencke, evidentemente si fonda sopra un falso concetto della natura e della giustizia umana; « *nostra enim (si qua est)*, (giova osservare con S. Bernardo) *humilis justitia, recta forsitan, sed non pura. Nisi forte meliores nos esse credimus, quam patres nostros, qui non minus veraciter quum humiliter aiebant: Omnes justitiae nostrae tamquam pannus menstruatae mulieris* (Isaia LXIV. 6). *Quomodo enim pura iustitia ubi adhuc non potest culpa deesse?* » [1])

Che se dalle filosofiche speculazioni passiamo al

[1]) S. Bernardo, *Sermo V, De Verbis Esaiae Prophetae* (*Opera omnia*, Tom. II, pag. 149. Lugduni 1658).

campo dell'attuazione pratica, nessuna fra le antiche o fra le moderne legislazioni fu così fedelmente informata dal principio della espiazione come quella del popolo Ebreo. — Ispirazione diretta di Dio al prediletto profeta [1]), a reggere i passi di « un popolo sacerdotale » [2]), dove i giudici altro non erano se non rappresentanti dell'Eterno [3]), destinati a togliere il male di mezzo il popolo [4]); e il comparire in giustizia era presentarsi davanti al signore [5]); la legge Mosaica dovette naturalmente richiedere una sanzione per quanto era possibile corrispondente al principio dell'assoluta giustizia che ne costituiva il fondamento.

Quindi la sequela delle tristi e delle buone conseguenze dell'attuazione di codesto principio, per logica necessità derivanti nella giustizia umana. Quindi la istituzione del *taglione* variamente foggiata secondo i casi, ma sempre nell'intento che la pena sia contrappeso perfetto e corrispondente al delitto [6]) e colpisse

[1]) Deuteronomio, XXXIV, 10-12. — L'espressione: *il Signore disse a Mosè*, si trova costantemente ripetuta nell'*Esodo*, nel *Levitico*, nei *Numeri*, e nel *Deuteronomio*.

[2]) Esodo, XIX, 3-6.

[3]) Deuteronomio, I, 17; — 2° Paralipomeni, XIX, 6.

[4]) Deuteronomio, XIII, 5; XIX, 19; XXI, 21; XXII, 21; XXIV, 7.

[5]) Deuteronomio, XIX, 17.

[6]) Esodo, XXI, 23-25; Levitico, XXIV, 17-22; Deuteronomio, XIX, 16-21; — e *passim*.

per quant'era possibile la pravità del reo, ristorando ad un tempo l'offeso [1]). Quindi ancora il carattere essenzialmente personale della pena [2]), principio non avvertito dalla sapienza legislativa dell'Egitto e dalla maggior parte delle antiche legislazioni. Quindi ancora nessuna traccia della istituzione dell'appello (poichè con questa non è a confondersi il tribunale supremo di Palestina), e la immediata esecuzione delle sentenze [3]), talvolta ancora le punizioni istantanee di flagrante delitto designate dagli interpreti col nome di giudizi di zelo [4]); e finalmente la vendetta del sangue [5]) profondamente radicata nei costumi antichissimi degli Ebrei quasi sanzione della minaccia divina che si legge nel v. 6. del Cap. IX della Genesi: « *il sangue di colui che spanderà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo; perocchè Iddio ha fatto l'uomo alla sua immagine.* » E poichè il delitto impunito profana la terra dove è commesso [6]), di fronte alla esigenza della giustizia assoluta, la giustizia impotente degli

[1]) Esodo, XXII, 1-5; e *passim.*

[2]) Deuteronomio, XXIV, 16; Lib. 4° dei Re, XIV, 5, 6; Lib. 2° dei Paralipomeni, XXV, 4; Ezecchiele, XVIII, 20; Geremia, XXXI, 29, 30.

[3]) V. il Deut. XXI, 18 e seg.; XXII, 13 e seg.; XXV, 2.

[4]) V. Selden, *De jure naturali et gentium, juxta disciplina Hebraeorum*, L. IV, c. 4.

[5]) Numeri, XXXV, 16-21.

[6]) Levitico, XVIII, 24-28; Numeri, XXXV, 33.

uomini dovea sovente pregare la misericordia divina perchè supplisse alla insufficienza della espiazione [1]). Alla trascuranza e alla impotenza della umana giustizia, la giustizia divina avea promesso supplire [2]). E come pel delitto erano contaminati il delinquente e la terra, così per la pena l'uno e l'altra purificavansi; quindi per logica necessità la proscrizione delle pene infamanti [3]) e il rispetto della umana dignità anche nel reo che subisce la pena del suo delitto. E per debito di esattezza è forza avvertire che se le buone conseguenze logicamente da quel principio derivanti non si ottennero talvolta in pratica, e si moltiplicarono le cattive, ciò ebbe a derivare anzitutto dalla violazione della legge che a quello era informata [4]), e poscia ancora da ciò, che al principio della *espiazione* venne ad unirsi il principio della *intimidazione*, predominando forse troppo sovente su quello [5]), ma, giova dirlo, senza le crudeli esasperazioni e senza quel triste apparato a cui la esagerazione del carattere di esem-

[1]) Deuteronomio, XXI, 1-8.

[2]) Esodo, XXII, 23, 24; Levitico, XX, 1-6; XVII, 10; XVIII, 29; e *passim.*

[3]) Deuteronomio, XXV, 1-3. — Sul vers. 3 del cap. XXV, del *Deuteron.* veggasi Saalschütz, *Das Mosaische Recht*, pag. 469; e Selden, *De Synedriis Hebraeorum*, Lib. III, c. 8, §. 2.

[4]) Veggasi il Lib. 4° dei Re, IX, e seg.; Giosuè, VII.

[5]) Deuteronomio, XIII, 11; XVII, 13; XIX, 20; XXI, 21.

plarità nella pena portò molti legislatori dei tempi antichi e moderni, principalmente per ciò che riguarda l'applicazione della pena capitale.

Osservate le necessarie conseguenze, logicamente derivanti dalla dottrina di Kant, la scuola eclettica vi aggiunse il limite della *difesa sociale*, collocando così la genesi del diritto punitivo sopra una duplice base: la esigenza della giustizia assoluta di fronte all'atto immorale, e la necessità della punizione nell'interesse dell'ordine sociale. Questa teoria, esposta dapprima da De Broglie nel 1828, ingegnosamente sviluppata poscia da Pellegrino Rossi, fu seguita da Guizot, da Remusat, da Pouhaer, da Belime e da Haus; da Rotteck e dai più distinti criminalisti della Germania: C. G. A. Mittermajer, G. F. E. Abegg, A. G. Heffter; e da Pacheco in Ispagna. [1])

[1]) Joaquin Francisco Pacheco, *Estudios de derecho penal.* Ho indicato il Pacheco come partigiano della teoria eclettica della giustizia, non ignorando come il Carrara lo abbia designato quale partigiano della teoria della giustizia assoluta (*Programma*, Parte generale, nota al §. 601, n. 9). E che di quella veramente anzichè di questa egli sia partigiano, chiaramente dalle sue parole rivelasi, poichè ragionando egli della legittimità del castigo (Op. citata, pag. 50 e 51, Lez. 4ª) dopo osservato che *la sociedad, nuestra gran ley, lo demuestra indispensable para su conservacion,...* che *la razon se subleva contra su ausencia, y encuentra en ella un desorden, y la señala como un vacìo....*, che *el poder social goza el derecho del castigo, como encargado en la conservacion de la sociedad entera, en el mantenimiento del órden pubblico, en la verdadera realizacion de las leyes de la humanidad....* conchiude che: *así es legitimo en ella todo lo que en ella es* esencialmente necessario. E in sul principio della Lezione 5ª (pag. 53) riassumendo la precedente, e ragionando della società dice che *mero ejecutor es ella de la justicia absoluta; meramente encargada de adelantar o de suplir una parte de su accion, aquella que es indispensable para el mantenimiento del orden, que es necessaria para la conservacion de las sociedades. Absurdo seria considerarla con poderes mas extensos: absurdo quererla eximir de esa regla superior que pesa tan necesariamente sobre sus obras Su facultad es para el delito, su autoridad cae en el que ha hollado la ley y roto la cadena de los deberes sociales; dilatarla en un punto mas allà de esta linea, no fuera el ejercicio de un derecho, sino la comision de un acto atentatorio; no fuera justicia, fuera tirania.*

Limitata così la teoria della giustizia assoluta col principio della difesa sociale (osserveremo col Carrara) — « se ne fu tolto il principale suo vizio, non ne furono tolti però gli altri difetti. Perchè assumendo come prima base della pena la espiazione, e configurandovi un'*anticipazione* della giustizia divina, è forza subire le esigenze della *morale* nel misurare le pene: e si resta esitanti in faccia ad un fallo per altra guisa espiato: e si attribuiscono all'uomo cognizioni che sono esclusive di Dio... Tutte queste formule che hanno per base un principio *morale astratto*, mostrando nel delinquente il *merito* di essere punito, non spiegano perchè la punizione si

infligga dall'autorità sociale, ed esclusivamente da lei: sicchè per giungere a cotesto risultato vi è bisogno di una seconda dimostrazione. Nel modo stesso che la formula della necessità sociale ha bisogno di una seconda teoria per dimostrare la ragione di essere dello Stato » [1])

IX.

Teoria della riparazione

La teoria della *riparazione*, variamente sostenuta in Germania da Schneider [2]), da Welcher [3]) e da Klein, partendo dal principio che lo ingiusto danno dà luogo al diritto d'indennità nel danneggiato e ad una obbligazione nell'autore del danno, volle trarre da questo principio la legittimità del giure punitivo, considerando la pena sociale come adeguata espressione della dovuta indennità.

Ma oltrechè codesta teoria è fondata sulla confusione di due distintissime idee, si rivela insufficiente nelle sue applicazioni. Essa confonde, infatti, il principio fondamentale del diritto punitivo con uno fra gli

[1]) Carrara, *Programma del corso di Diritto Criminale.* Parte generale. Nota al §. 601, n.° 9.

[2]) *Il principio del diritto penale.* Dresda 1806.

[3]) *Intorno ai sommi principî del Diritto, dello Stato e della pena.* Giessen. 1813.

scopi della pena. E la confusione è tanto più manifesta inquantochè lo scopo della riparazione del danno non è sempre nè totalmente nè giustamente attuabile, poichè, se il danno è direttamente privato come avviene sempre nell'omicidio, soventi volte nel furto e non di rado negli altri delitti, la pena non può riparare che il danno morale pubblico. Se il danno è direttamente pubblico, come nel malo esempio, difficilmente la pena può riparare al danno eventuale privato; e perciò che riguarda lo stesso danno pubblico non certamente a ragione se ne potrà addebitare un'adeguata riparazione al colpevole tuttavolta che non ne apparisca siccome l'unica causa *diretta*, o la pravità del delinquente evidentemente apparisca siccome una conseguenza pratica del malo esempio di un precedente reo o dei dissoluti costumi di quella società medesima che esige la riparazione.

Che se intendiamo la riparazione nel senso etimologico della parola, la riparazione del danno arrecato dal delitto non è il più delle volte possibile colla pena, che anzi, propriamente parlando, non si fa con questa che aggiungere un nuovo male al male anteriore.

Se la riparazione s'intende in conformità della giustizia assoluta si cade nelle obbiezioni già dianzi mosse contro quella teoria che nel principio di giu-

stizia assoluta volle cercare il fondamento della pena. Se si considera poi rispetto ai reati possibili, viene a inciampare nelle objezioni anteriormente mosse contro la teoria della difesa indiretta. E finalmente, quando il concetto di riparazione si volesse pur limitare alla indennità realmente esigibile si uscirebbe dal campo dell'azione penale per invadere quello dell' azione civile.

X.

Teoria della correzione ossia dello emendamento del reo.

Destriveaux, Pinheiro-Ferreira, Marquet-Vasselot, Mazzoleni e Roeder, recentemente Salmeron, Silvela, Armengol y Cornet, Lastres ed altri, seguendo Paolo [1]) come questi avea seguito Platone [2]), ebbero il torto di scambiare il più nobile e il più fecondo tra gli scopi della pena, *la emendazione del reo*, col principio fondamentale del giure punitivo. E fu questo l' unico torto che mosse contro la loro teoria una moltitudine di objezioni anche da parte di potentissimi ingegni, e principalmente dell'illustre Carrara [3]), i

[1]) *Poena constituitur in emendationem hominum.* (*Dig.* Lib. XLVIII, tit. XIX, 20).

[2]) *Gorgia*, § XXXIV ; *Protagora*, § XIII ; *Delle leggi*, lib. XI.

[3]) *Emenda del reo, assunta come unico fondamento e fine della pena.* (Prolusione al corso accademico dell'anno 1863-64).

quali (come dimostreremo in seguito, parlando del sistema penitenziario Irlandese) non considerarono che la teoria dello emendamento, benchè relativa anch'essa, e insufficiente a dimostrare il legittimo fondamento della pena, si distingue dalle precedenti pe'suoi risultati benefici, siccome quella che fu sorgente delle più preziose riforme nei sistemi penitenziarii delle nazioni civili e seppe mutare la umana individualità da semplice mezzo, qual era nelle teorie preventive, in iscopo del magistero penale; nobilissimo risultato che negli annali della civiltà e della scienza fa dimenticare un passeggiero errore di logica.

XI.

Teoria della tutela giuridica

Unificare nello stesso concetto il fondamento razionale e lo scopo della pena, derivando la ragione di questa dall'assoluta inviolabilità del diritto, dalla razionale necessità di una retribuzione puramente giuridica, che invochi la pena come salvaguardia naturale e tutela della inviolabile autorità del diritto sulla umana libertà, la quale hassi a riaffermare perchè negata dal delitto (*quia peccatum est*) considerare la pena non più come difesa dell'individuo o della società, ma come difesa di un principio che ad

ambedue queste entità contemporaneamente riguardi, cioè del principio dell'ordine giuridico, — tale è il sapiente concetto della teoria della tutela giuridica, professata a dì nostri con varietà di formola da parecchi eminenti giureconsulti; esposta in brevissimi tratti, con chiarezza non più veduta, e fedelmente professata da Tancredi Canonico [1]) e mirabilmente elaborata dal Carrara che la costituisce dominatrice nel campo del giure punitivo.

« Il precetto senza sanzione (avverte il Carrara) non sarebbe più precetto; e il mondo senza legge non sarebbe che un teatro di perpetuo disordine. La violazione di un diritto concreto configura la negazione del regno del diritto astratto, in faccia alla quale bisogna che sorga una novella affermazione che riconosca il principio della sovranità del diritto per tal guisa negata dall'abuso della forza individuale. Ed a questo riconoscimento bisogna che si costringa quell'individuo dal quale l'audace negazione partì. Bisogna che a lui s'infligga un male sensibile in pena della negata sovranità del diritto, e così il principio stesso si ricostituisce, paziente lui, sovra il trono dal quale osava la malvagità di lui rovesciarlo. Bisogna in faccia a

[1]) *Introduzione allo studio del Diritto penale.* Nozioni preliminari, pag. 11-15. Torino 1866; pag. 21-27 della 2ª ediz. Torino 1872.

quella negazione che si riconfermi nel cuore di tutti la coscienza della signoria del diritto. La riconoscano gli offesi col pazientare ed attendere dall'autorità la riparazione della pena. La proclami l'autorità coll'infliggere la pena, la riconosca il reo con subirla. Con ciò è tutelato il diritto nel suo principio e tanto basta. » (Introduz. alla Esposizione dei delitti in ispecie.)

Così la soddisfazione al giusto risentimento dell'offeso, così il principio della difesa individuale e sociale (mutato in quello più puro e sublime di *conservazione dell'ordine giuridico*), il principio dell'utilità nelle sue formole di ammonizione, d'intimidazione esemplare, di educazione sociale, di riparazione e di emendamento del reo, e il concetto stesso di espiazione *morale* (trasformato in quello assai più logico di espiazione *giuridica*), vengono tutti a unificarsi, purificandosi dal difetto della parzialità e dalle esagerazioni che ne conseguono, nella concreta nozione della sovranità della sociale giustizia sulla umana libertà; nobilissimo concetto, veramente degno di tempi civili, e presentito già come tale nel *Mânava-Dharma-Sâstra* [1]) monumento imperituro della massima civiltà dell'India

[1]) *Il libro delle leggi del genere umano*, e volgarmente *Codice di Manù.*

bramanica [1]) nella quale, unicamente per l'inflessibile spirito di casta ond'era dominata dalle sue remotissimi origini, non potè avere codesto principio le conseguenze benefiche delle quali è fecondo a dì nostri. Notevolissimo fatto, nè da legislatori, nè da filosofi considerato e che qui per la prima volta giova avvertire, poichè, in omaggio alla verità dello enunciato principio intorno alla virilità dei popoli quale si manifesta nella loro legislazione, mirabilmente dimostra come i più puri concetti giuridici di popoli per tempo e spazio disgiuntissimi facilmente si accordano e si identificano talvolta al lume comune della ragione umana nei più sublimi stadî delle più disparate civiltà; e dimostra parimente con quanto di ragione affermi Thonissen che — quando si ostenta oggidì la pretesa di conoscere la genesi delle idee giuridiche, più non basta il prendere per punto di partenza Roma o la Grecia; bisogna saper risalire molto al disopra del Campidoglio e del Partenòne, fino alle legislazioni mirabilmente ordinate dell'Egitto e dell'Asia — [2])

Della politica utilità di codesta teoria, della razionale eccellenza della medesima dirò brevemente col

[1]) Veggasi il detto Codice: Lib. VII, 14, 15, 16, 17-31. — Lib. VIII, 126. — Lib. IX, 245, 249, 307.

[2]) *Études sur l'histoire du Droit criminel des peuples anciens.* Bruxelles, Paris, 1869. Préface, pag. VIII.

Carrara che — « Riconosciuto che la ragione di punire ha per sola sua base la *necessità di difendere gli umani diritti* il giure penale cessò di essere ministro di private vendette, cessò di essere il servo delle esigenze sacerdotali, lo strumento delle paure dei principi.... La ultima formula della civiltà nel giure politico è quella della sovranità del diritto. — La ultima formula della civiltà nel punire è quella della tutela giuridica. Perchè l'una e l'altra si rannodano ad un principio universale assoluto; supremo garante della libertà umana: al quale devono prestare obbedienza, oltre le moltitudini, anche i governanti e legislatori. Alla legge, voglio dire, di natura. Legge la cui negazione è inconciliabile con la credenza di un Dio, di una provvidenza, di un fine nella creazione. » [1]) E ritornando poscia più arditamente al suo principio scriveva: « Riassumendo pertanto il concetto cardinale del diritto punitivo nel modo col quale io lo riconosco con fermo convincimento, lo professo con tenace costanza, e vengo ad esporlo alle vostre meditazioni, esso si stringe nella semplicissima formula della *tutela giuridica.* [2]) »

[1]) Carrara. *Varietà della idea fondamentale del giure punitivo.* Opuscoli di Diritto criminale. Vol. I, pag. 179 e 180. Lucca 1870.

[2]) *Dottrina fondamentale della tutela giuridica.* Opuscoli di diritto criminale. Vol. I, pag. 258. Ediz. cit.

XII.

Della influenza delle teorie penali sulle diverse legislazioni positive.

Andrebbe certamente assai lungi dal vero chi nelle diverse legislazioni positive andasse cercando le conseguenze logiche dell'una o dell'altra delle accennate teorie, immaginando trovarne l'attuazione nell'intero complesso di alcuna legislazione penale. Così nei lavori preparatorî dei codici come nelle loro disposizioni non si rivela alcuna teoria determinata, e or l'una or l'altra secondo la opportunità della pratica o la supposta necessità apparisce predominante, benchè generalmente e quasi per istinto si mostrino in molti casi *utilitarie*. E difficile troppo sarebbe, esaminando i codici delle nazioni moderne, il trovarne un solo che non ondeggi ne'suoi dettami, con logica contraddizione evidente, attuando ora il principio della giustizia assoluta, ora quello della sociale difesa, or quello in fine della materiale utilità. E in quelli stessi dove il principio utilitario apparisce preponderante, nè la *prevenzione* dei futuri delitti, nè la *emendazione* de'rei, che son pure due scopi principalissimi della utilitaria teoria e che ogni legislatore tacitamente o apertamente proponesi furono mai esattamente determinati nè procacciati con un regime penale sistematicamente organizzato a produrli. — Che se di un tal fatto, in apparenza alquanto strano, dovessi porgere una ragione, quest'unica io porgerei, come più al vero conforme, che cioè, così nelle giuridiche discipline come in ogni altro ramo dell'umano sapere, la pratica esperienza va sempre innanzi alle scientifiche speculazioni preparando i materiali che dovranno poscia ordinarsi e studiarsi per innalzare su questi lo edificio scientifico, e ricominciare, poscia partendo da questo, una pratica nuova non per mera e particolare esperienza ma per calcolo sperimentato. Or questo fatto, radamente e parzialmente, nè ben determinato deve apparire ai dì nostri per ciò appunto che le moderne legislazioni penali sono pressochè tutte anteriori al movimento scientifico nel campo del gius punitivo, e le poche recentissime sono in massima parte modificazioni più o men felici delle precedenti.

La legislazione penale della Baviera, accuratamente basata da Feuerbach sul principio della intimidazione, o, per usare il suo linguaggio, della coazione psicologica, è l'unica forse in Europa che si dimostri e armonicamente ordinata attorno ad un principio predominante e diretta ad uno scopo precipuo. E ciò ancora facilmente si spiega (anche a riprova della ragione or dianzi portata) al solo riflettere come la legi-

slazione penale bavarese uscisse quasi come di getto dalla mente di un sommo giureconsulto, e dovesse quindi per naturale necessità mostrarsi tutta foggiata sulla teoria che professava l'autore. Unico poi, tra i codici conosciuti, il Codice della Bolivia considerando la *emenda* come scopo precipuo del gius punitivo, adotta il principio (art. 142 e segg.) che la emendazione del reo debba essere limite della pena. — Io non dico che ciò meriti lode o biasimo, essendo codesto giudizio estraneo per ora al nostro argomento, che voleva si ricordassero i codici Boliviano e Bavaro siccome quelli che in certa guisa fanno eccezione alla generalità dei codici attuali. Pei quali ultimi non ostante i progressi scientificamente compiuti si può bene affermare che nessuno ancora nel suo complesso ci si dimostra così ordinato che tutte e singole le sue disposizioni appariscano siccome conseguenze di un principio unico e dominante, e tutte direttamente o indirettamente facciano capo ad uno scopo precipuo.

PARTE SECONDA

DEI SISTEMI PENITENZIARI.

« Donner la vie morale à ceux qui sont tombés, c'est plus que de faire sortir les morts de leurs tombeaux.

CHANNING, *Oeuvres sociales*, trad. par Edouard Laboulaye.

I.

« Guardando la verità da un lato soltanto si ha invece della scienza il sistema; guardandola da tutti i lati ciò che v'ha di vero in ciascun sistema trova naturalmente il suo posto. » [1]) Se ciò è vero (e non ne dubito), mi si permetta di osservare liberamente la verità nel concetto della *Pena*, ne'suoi fondamenti razionali e nel modo di praticamente applicarla; e di esporre finalmente i risultati delle mie povere os-

[1]) T. CANONICO. *Introduzione allo studio del Diritto penale*

servazioni nel campo di una scienza che in un secolo di vita fu cura incessante di eletti sebben modesti ingegni, e per la quale da cinquant'anni si va discutendo (nè saprei con qual frutto) intorno al merito e all'efficacia dei varii sistemi.

La *Pena*, diversamente ne' varii tempi, e il più delle volte ingiustamente applicata, pel modo diverso e sovente imperfetto di osservarla, deve, a parer mio, avere tre scopi: dev'essere:

1°. Sanzione della legge morale,

2°. Tutela del Diritto,

3°. Rimedio dell'anima.

Sull'unica considerazione del 1° scopo potea ben dire Ulpiano che *poena est noxae vindicta* [1]) e potea fondarsi la bella ma imperfetta definizione di Grozio: *malum passionis ob malum actionis.* [2]) Sull'unica considerazione del 3° l'altra parimente bella e imperfetta del pari di Platone Ἰατρικὴ τῆς Ψυχῆς (rimedio dell'anima), definizione della quale per bocca di Socrate dà ragione nel *Gorgia* (§ XXXIV)... Σωφρονίζει γάρ που καὶ δικαιοτέρους ποιεῖ καὶ ἰατρικὴ γίγνεται πονηρίας ἡ δίκη. (Quippe cum poena moderetur et justiores efficiat, atque medicina quaedam fiat improbitatis), [3]) alla

[1]) *Dig.* Lib. L, tit. XVI, leg. 131.

[2]) *De jure belli et pacis.* Lib. II, cap. XX, n. I, 1, 2.

[3]) Versione dell'Ediz. Didot. Vol. I delle op. di Platone, pag. 350.

quale definizione certamente mirava Paolo scrivendo: *poena constituitur in emendationem hominum* [1]). Ed è appunto dallo aver considerato la pena sotto alcuno solamente di tali punti di vista che nacquero le teorie della *espiazione*, della *difesa*, dalla pura *emendazione*, e simili.

Nel secondo degli scopi enunciati: *tutela del diritto*, che con più volgare e meno esatto linguaggio (e solamente nel senso che verremo fra poco esplicando) potrebbe dirsi ancora *difesa preventiva della civile società*, è la pratica idea della pena; essendochè il primo ed il terzo, benchè pur veri, si fondano piuttosto sull'astrazione che sulla realtà, ed il terzo si potrebbe anzi dire, e più propriamente un elemento del secondo. Eppure questo secondo scopo della pena: difesa *preventiva* della civile società — benchè il più importante, siccome quello che costituisce l'idea pratica della pena, è quello nel tempo istesso che fu il meno cosiderato ed anche il più travisato col chiamare semplicemente la pena *difesa della società;* donde si venne erroneamente a supporre che dalla semplice applicazione di quella anzichè dal modo di applicarla ne dipendesse come per incanto e sicurezza e tutela dei diritti sociali; dimentichi o non curanti essere la pena (come

[1]) *Dig.* lib. XLVIII, tit. XIX, 20.

ben disse Channing) segno esteriore d'un male interno, e destinata a svelar qualche cosa più che sè stessa terribile; che la severità del castigo è un mezzo di personificare, di render visibile la gravità del misfatto cui segue. — Ond'è che nella materiale applicazione della pena sol per la pena, come balsamo alle piaghe sociali, come *difesa* ai *violati* diritti, si dovea trascurare l'idea del paziente, e con uno strano pervertimento d'idee, violando nella sua integrità la umana natura, *pel preteso ristabilimento di alcuno de' suoi diritti violati*, si venne a fare del paziente uno *strumento* ed un *mezzo*, quand'egli sortia da natura di essere *fine* a sè stesso, perfino ne' suoi traviamenti; e fu così negletto l'*emendamento del reo*, quasichè il pericolo del turbamento sociale si avesse a temere più nel fatto materiale dell'azione criminosa una volta compiuta anzichè nella rozzezza di mente, nella pravità delle idee e nelle men che umane inclinazioni di chi ancora le mille volte fosse capace a compierla. Ma si andò più oltre ancora, e col prestigio della parola, e con apparato di celebri nomi si chiamò in soccorso la storia per travisarla, e la statistica per farsene gioco, e i proverbi del popolo quasi a cornice di desolante pittura; e sorsero scuole di sedicenti filosofi e di pubblicisti che prendendo il ridicolo per arma, e per insegna lo scetticismo scientifico, pretesero dimostrarci, e forse

credono aver dimostrato — opera vana il cercare *lo emendamento del reo*, o inutile, perchè dubbioso lo emendamento istesso quand'anche apparisca ottenuto, e sempre, almeno, e in ogni caso estranea al mandato del potere sociale questa ricerca, quando anche possibile e fruttuosa; essendochè (ci dicono) ufficio principalissimo del potere sociale è tutelare la inviolabilità delle leggi coll'applicazione delle pene che ai violatori del diritto nelle leggi istesse son minacciate; nella quale applicazione della pena, a parer loro consiste ogni difesa sociale.

Ma non si accorgono coloro che così ragionano che vera *difesa* non esiste senza *l'emenda* del reo, e che perciò stesso questa difesa non può essere che PREVENTIVA *rispetto ai reati possibili che dal malo esempio e dalla naturale pravità della mente o dalle men che rette inclinazioni del reo potrebbero ancor derivare*; — diversamente la pena è *vendetta*, imperocchè la *legittima difesa* (come dianzi osservammo) suppone sempre *l'aggressione* ed è *contemporanea al conato di offesa*. E infatti, di tre sorta è la difesa; come troppo erroneamente pretendesi, o, per lo meno, impropriamente si dice: *preventiva, attuale e successiva*. — La pena non è certamente una *difesa attuale*, nè rispetto al leso direttamente, nè rispetto alla società, imperocchè viene sempre in seguito al reato. Ora,

provato che non vi può essere difesa *successiva* (perchè la reale e legittima difesa — giova ripeterlo — è sempre contemporanea al conato di offesa) ma sì e solamente *diritto a risarcimento* (cioè la facoltà legittima di ottenere dall'offensore la reintegrazione del bene indebitamente tolto o violato, — il che è ben altra cosa che la *difesa);* e che questo ancora talvolta non può aver luogo rispetto al leso, verso cui solamente furono il più delle volte diretti con libera e determinata volontà i malefizî del reo, chiaramente apparisce che tutto ciò che da quest'ultimo si può pretendere sarà che per suo mezzo venga ristabilita nella società l'idea della sicurezza sociale, violata per mezzo suo. Nè ciò si potrà in altro modo efficacemente ottenere se non colla *emendazione,* che equivale alla distruzione della causa prima (pravità di mente) del turbamento sociale avvenuto; ciò che costituisce appunto l'unica possibile e legittima difesa nel senso di cui ragioniamo; la quale, perciò stesso che tende ad evitare la possibilità di malefizî ulteriori apparisce essere essenzialmente *preventiva;* essendochè nella punizione di un reo non esiste più *lotta*, il conato è compiuto, la offesa è avvenuta, nè per punizione dell'offensore ne vien ristorato l'offeso; il diritto è violato, è lesa la società, e come ben dice un proverbio popolare — *chi le ha prese se le tiene.*

Da siffatti principii in primo luogo risulta l'assurdità della pena di morte, che solamente allora potrebbe avere un'ombra di convenienza, (non dico di giustizia) quando risultasse vittoriosamente provato che quel reo determinato cui la si vorrebbe applicare sarà per tutta la vita di grave e reale pericolo alla sicurezza del viver civile. E chi varrebbe a provarlo? Ma, supposto ancora l'assurdo che alcuno il potesse, l'unica ombra di convenienza che all'applicazione di siffatta pena dicemmo esistere non verrebbe ancora allontanata dalla opportunità maggiore della detenzione perpetua? Si certamente! — Risulta ancora che ogni sistema penitenziario, che non ottenga o non miri almeno ad ottenere colla pena lo emendamento del punito, aggiunge due malefizî nuovi a quello che si vuol punire nel reo: l'uno verso la società che vanamente attende rispetto e cooperazione da colui che non apprende a rispettarla, da colui che vedendo anzi violato in sè stesso il primo de'suoi diritti (imperocchè il diritto a migliorare noi stessi essendo connaturale all'uomo siccome parte costitutiva della umana personalità, ed essendo nel tempo istesso un dovere, non cessa, nè può cessare di fronte ad una condanna penale), imparerà sempre meglio ad odiarla: — l'altro verso il reo, ed è lo impedimento o la negazione d'aiuto all'esplicamento dell'accennato diritto a migliorare sè stesso.

Eliminare pertanto *le funeste conseguenze possibili del fatto criminoso, o dal fatto istesso accennate*, — ecco l'estrema formula cui si riduce la vagheggiata difesa; e come *sorgente prima* del fatto è *l'animo pravo del reo*, il fondamento della preventiva difesa, l'unica che sia legittima nella idea della pena, (ma solamente nel senso pocanzi accennato), è appunto *lo emendamento del reo.*

E rettamente fu intesa e acconciamente espressa questa verità in una costituzione di Federico III re di Sicilia dell'anno 1325 dove si dice: *Regiae majestatis salubre debet esse propositum, non solum puniendi maleficia jam commissa, sed in committendis eisdem viam et materiam praecludendi. Cum satis sit melius obviare principiis delictorum, quam post perpetrata crimina legum severitatibus vindicare.*

Ma questo emendamento, — ci dimanderanno gli oppositori, anche facendoci grazia per lo esposto principio — questo emendamento lo credete voi realmente attuabile? e fino a qual punto? — La possibilità di ottenerlo, rispondiamo noi, ci fu dai fatti non poche volte, in diversi luoghi e in tempi diversi provata. E quanto ai limiti di essa possibilità risponderemo col Channing, che — come non avvi ancora società che seriamente abbia intrapreso l'educazione di tutti i suoi membri, nessuno conosce i limiti del possibile....

La scienza sociale è ancora nell'infanzia.... Per coloro che riguardano l'umanità con disprezzo o con diffidenza profonda, questo linguaggio può parer vuoto di senso; possono dire che l'immaginazione e il sentimento prevalgono in me alla ragione. Non monta; io ricambio a questi scettici la pietà che posso loro ispirare. La sorpresa che ad essi arreca la mia credulità non può vincere il doloroso stupore ond'io rimiro la loro indifferenza per la sorte dei loro simili. Ad onta dei loro dubbi e dei loro motteggi mi è sempre cara la umana natura. — Osserverò colle parole di colui che in siffatte meditazioni ebbi guida, *che non v'ha scetticismo peggiore che lo scetticismo sulla virtù e sul pentimento* [1]) e nella luce di questo vero ravviverò la mia fede. E a chi, troppo inesperto, opponesse il motteggio in luogo del raziocinio e dei fatti, risponderei col Quinet [2]) che « quand les hommes sont « possédés d'un système dont le temps a passé, vous « avez beau leur soumettre des faits, des expériences « qui les contredisent; ils ne le voient pas, ils ne » les entendent pas. De la meilleure foi du monde, ils « nient l'évidence, et rien ne prouve mieux que l'an« cien système est mort. Quand Goëthe découvrit « dans l'embrion l'os intermaxillaire, les vieux ana-

[1]) Tancredi Canonico, *Del Giudizio penale*, pag. 237.
[2]) *Critique de la révolution*, pag. 9.

« tomistes nièrent longtemps l'existence de cet os, « que leurs yeux voyaient et que leurs mains palpaient. « Si les préjugés font ces miracles d'erreur dans les « sciences naturelles, je ne m'étonnerai pas qu'ils aient « la même puissance d'aveuglement dans l'histoire « politique et morale. » Così ancora, il sistema del pitagorico Filolao Crotoniate (discepolo di Archita da Taranto), che ammetteva la rotazione della terra, rigettato come ridicolo sulla parola di Tolomeo, dovette ancora lottare per venti secoli a liberarsi dal pregiudizio e dall'errore. Copernico che lo comprese non osava nemanco annunziarlo, e nell'ora istessa che agonizzando l'anima sua liberavasi dall'ingombro della materia, si compieva la stampa del suo libro in cui svolgevasi la dimostrazione della verità silenziosamente vagheggiata e compresa (1543). E quando Keplero, settantasei anni appresso (1619), si fe campione di quella idea trovò pochi discepoli e molte persecuzioni: l'*Harmonia mundi* si chiamò delirio di mente. Quattordici anni ancora (1633), e la minaccia di qualche mezzo giro di ruota nella sala del Santo Uffizio, [1]) facea negare a Galileo la rotazione della terra. [2])

[1]) *Et ei dicto quod dicat veritatem alias devenietur ad torturam.....* (Quarto interrogatorio di Galileo, 21 giugno 1633).

[2]) 22 giugno 1633.

Ma sulla soglia di quel tribunale d'inferno il vecchio torturato mandò sommessa una voce: *Eppur si muove!* — e di quella voce echeggiò l'universo; i posteri la raccolsero; e dai viventi i posteri non si torturano. Ancora mezzo secolo (1687): l'ingegno potente di Newton rompe l'ultima lancia a sostegno della verità che lottava da venti secoli; e la sua vittoria (incredibile a dirsi!) è osteggiata degli sforzi impotenti dei dotti delle due più colte nazioni d'allora, d'Inghilterra e di Francia, e accompagnata dai motteggi del suo rivale, di Leibnitz. Ad un poeta e ad una donna, a Voltaire e a M[a] du Châtelet, spetta la gloria di aver primi volgarizzata in Francia la legge della gravitazione universale.

II.

E poichè di *Sistemi*, siccome *modi di attuare la pena* dobbiamo qui ragionare, cercando a quale fra i principali, abbiasi a dare la preferenza, io son d'avviso che l'unica pietra di paragone s'abbia ad avere nel concetto istesso della *pena*, e l'unico criterio per giudicare del merito loro consista in vedere da quale idea prendono essi le mosse, di quale meccanismo e di quale processo intendano poscia valersi ad attuare

la pena in modo che la medesima possa raggiungere lo scopo a cui tende.

Non tenendo conto di quello che meno discostandosi dalle costumanze antiche ammette la vita in comune fra i detenuti e di giorno e di notte (imperocchè, meglio assai d'un sistema, è questo la negazione d'ogni altro) a quattro principalissimi si riducono i sistemi penitenziarii attorno a cui meritamente si vanno affannando le menti indagatrici dei filosofi, dei penalisti e dei reggitori di popoli: il sistema Filadelfico o Pensilvanico, il sistema Auburniano, l'Inglese e l'Irlandese.

1° Il Sistema *Filadelfico* o *Pensilvanico*, che propugna l'isolamento individuale continuo per mezzo di celle, ebbe tra suoi partigiani il Conte di Cavour che nella tornata parlamentare dell'8 Aprile 1857 tracciava con ammirabile precisione la differenza tra il sistema di segregazione continua e l'altro di carcerazione collettiva, dicendo che « Quello che costituisce la grande differenza dal punto di vista dell'umanità tra il sistema della separazione assoluta, ed il sistema della carcerazione collettiva, si è che nel primo sistema la gravità della pena è in ragione inversa dell'onestà che conserva ancora il detenuto, mentre nel secondo sistema la gravità della pena è in ragione inversa della corruzione. » [1])

[1]) *Atti del Parlamento Nazionale:* Camera dei Deputati, V Legislatura. — Sess. III 1857, pag. 682.

Parteggiò ancora pel sistema di Filadelfia la Commissione governativa instituita con R. Decreto 16 Febbraio 1862, nel progetto di legge dalla medesima compilato e nella sua relazione del 29 maggio 1863, facendo però eccezione per alcune categorie di detenuti. Un solo componente la commissione discordava dalla comune opinione, e fu il Cav. Minghelli Vaini partigiano del sistema di Auburn, ed oppugnatore del Filadelfico, e dal lato filosofico e dal lato economico.

2° Viene in seguito il sistema *Auburniano* coll'associazione diurna nella comunanza del lavoro, l'isolamento individuale notturno per mezzo di celle, e il silenzio diurno e notturno. Il sistema di Auburn fu validamente sostenuto da Lucas, da Grellet-Vammy, dal Petitti, da Volpicella ed altri, e fu quello che prevalse in Piemonte sotto la legislazione Albertina.

3° Il terzo che vien detto *Inglese* è un sistema misto, o a meglio dire un'applicazione progressiva del Filadelfico e dell'Auburniano, perchè partendo dalla individuale separazione continua, viene a quella semplicemente notturna e alla vita diurna in comune, quasi preparazione alla libertà condizionale e rivocabile. Il sistema misto, secondo la Commissione citata, è « un sistema ibrido, la negazione ad un tempo del principio di segregazione e della disciplina Auburniana,

che ha in sè medesimo il germe della propria dissoluzione. » (!!!) — Ed è a notarsi che quella commissione era composta d'uomini per ingegno e per dottrina eminenti. (!)

4° Il quarto, ossia l'*Irlandese* non sarebbe, a dir vero, se non una modificazione del sistema inglese, siccome quello che non apportò radicali innovazioni, ma si limitò puramente a suddividere l'ultimo periodo di detenzione praticato nel sistema inglese, o meglio ad aggiungere un altro stadio fra il secondo ed il terzo del nominato sistema inglese. In grazia però degli ottimi risultati, che per siffatta modificazione si ottennero, meritò che lo si considerasse separatamente come un nuovo sistema. Nella relazione della Commissione citata il Sistema Irlandese ebbe appena l'onore di essere accennato di volo e per incidente in una nota a pag. 62. Il Sistema Irlandese annoverò nel 1859 tra i suoi partigiani il conte di Cavour che nel 1857 vedemmo inclinare al sistema di Filadelfia, e conta oggidì tra i suoi più validi propugnatori il benemerito dott. Wines di New-York.

III.

Queste diverse maniere di attuare la pena e l'incertezza dei legislatori e dei novatori nello attenersi

or all'una or all'altra delle medesime, e talora anco a parecchie contemporaneamente, senza fallo ci dee piuttosto mostrare la mancanza di un criterio certo ed unico anzichè il difetto di buon volere. E di buon volere, infatti, non v'ebbe mai tanto come ai dì nostri per ciò che riguarda la riforma del sistema penitenziario; imperocchè se in questo ramo dell'umano progresso furono diversi i risultati presso le diverse nazioni, è indubitato però che tutte vi portarono l'opera loro; e dalla erezione del carcere di S. Michele in Roma nel 1703, che segna il nascere della riforma carceraria, fino al dì d'oggi fu un agitarsi continuo, e un quasi continuo succedersi di conati e di esperimenti. — L'impulso (dirò col Channing) dato da Cristo all'anima umana, dopo aver durato per secoli si manifesta oggidì più visibile nel moltiplicarsi di novelli sforzi, che la filantropia mette in opera pel riscatto del mondo cacciando il male sotto qualunque forma si manifesti.

E affermando che colla erezione del carcere di San Michele fu segnato il nascere della Riforma, non è mio intendimento negare o disconoscere tutti i precedenti conati, che tutti pur si risolvono in altrettanti sforzi di carità cristiana a migliorare la sorte dei poveri prigionieri. Incominciando dal trattato del dotto e pio canonico di Toledo, Bernardino di

Sandoval (*Tratado del cuidado que se debe tener de los pobres presos*. Toledo 1564) e dall'altro del dottore Tommaso Cerdan de Tallada (*Visita de la carcel y de los presos*, etc. Valencia 1574) e venendo fino a' tempi di Clemente XI, parecchi scrittori s'incontrano, degni veramente d'encomio, ma più certamente per la mitezza delle idee e per la rettitudine delle intenzioni che per la robustezza del ragionare e per la felice riuscita. E degne parimente d'encomio furono le pie associazioni che con ispirito di cristiana carità nacquero in diversi tempi e in luoghi diversi della nostra penisola.

Nolo mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat, avea detto Iddio per bocca del suo profeta (Ezech. XXXIII. 11); e, in altro luogo delle sacre lettere, che — nel cielo si festeggia molto di più l'entrata di un peccatore convertito che di cento giusti eletti. — *Mementote victorum tanquam simul victi*, disse poscia per bocca dell'Apostolo (S. Paolo agli Ebrei, XIII. 3). — E il pio precetto diventò vessillo di carità gelosamente custodito dai primi cristiani, come ricorda S. Cipriano nella XI Epistola, sì che egli esorta ad imitare l'esempio degli antecessori, e ripete l'esortazione medesima nel quarto Concilio di Cartagine tenuto l'anno 253. — Si pensò alla sorte dei prigionieri in parecchi altri concilî generali e particolari. E fondati sullo stesso principio di carità per cui, anzichè sciogliersi, più fortemente si stringe il vincolo tra colui che rimane libero e colui che è ridotto in catene, sorsero verso la metà del sesto secolo *L'Ordine di S. Leonardo;* verso il 1198 *l'Ordine della SS.ma Trinità della Redenzione degli schiavi;* e pochi anni dopo, nel 1218 l'*Ordo B. M. V. de Mercede redemptionis captivorum*. Sorsero parimente la *Casa della Misericordia* di Pisa (circa il 1300.) [1]; la *Casa della*

[1]) I due documenti più antichi e di qualche importanza relativi alle carceri Pisane, tratti dall'Archivio della pia Casa della Misericordia ed ora esistenti nell'Archivio di Stato in Pisa sono:

1° — Lettere con le quali i canonici ed il capitolo della Chiesa Pisana, sulla domanda fattane ad essi dai Capitani della Casa della Misericordia di Pisa concedono facoltà di dare in loro vece l'estrema uuzione ai carcerati a prete Giovanni rettore della chiesa di S. Leonardo di Pisa, costituito dai vicari dell'Arcivescovato pisano sopra lo ascoltare le confessioni dei carcerati nella carcere del comune di Pisa.

Date a Pisa nel chiostro della Canonica Pisana.
(1305..... 30. Ind. VII).

2° — Lettere di Taddeo *de Costola* Dottore dei decreti, Arciprete della pieve di S. Maria da Carnilio nella diocesi Parmense, e di Tommaso *de Saltarelli*, canonico fiorentino, vicari generali in *spiritualibus* di frate Simone Saltarelli Arcivescovo di Pisa, con le quali ad istanza dei capitani della casa della Misericordia della città di Pisa si concede facoltà ai capitani stessi di erigere un'altare nelle carceri di detta città, e al prete Giovanni, rettore della chiesa di S. Leonardo in pratuscello, di ascoltare le confessioni dei

Pietà di Venezia (verso il 1345); i *Fratelli della penitenza* di Parma; la *Compagnia di S.ta M.a della Croce al Tempio*, detta *de' Neri* di Firenze (verso il 1343); alla quale tenne dietro quella di *S. Bonaventura e S. Elisabetta;* [1]) le *Arciconfraternite della Carità e della Pietà* di Roma; [2]) la *Congregazione per la liberazione dei prigionieri*, instituita a Venezia nel 1593; la *Compagnia delle cinque piaghe di N. S.* in Parma, (esistente già nel 1609), continuata dalla *Congregazione dei Sacchi* nel 1680, e l'opera di *Nostra Signora Santa Maria di Visita carceri* di Palermo (nata nel 1627). [3])

---

carcerati nelle carceri medesime, di assolverli dai loro peccati, di amministrar loro il sacramento eucaristico ogni qual volta ne sia richiesto, e la estrema unzione, nonchè di poter celebrare la messa sopra l'altare in detto carcere costruito o da costruirsi.

Date a Pisa nell'Arcivescovato.
(1325. Giugno 7. Ind. VII.)

[1]) Passerini, *Storia delli Stabilimenti di beneficenza della città di Firenze*, ecc., pag. 497.

[2]) « Nel XVI secolo ebbe pur vita in Albenga una *compagnia pel riscatto degli schiavi*, la quale ebbe statuti dal vescovo Fieschi, e che venne poscia aggregata da papa Clemente VIII a quella di Roma. » (G. Rossi, *Storia della città e diocesi d'Albenga*, pag. 44. Albenga 1870).

[3]) Accennarono or all'una or all'altra di tali istituzioni gli autori seguenti:

Jo. Bapt. Scanaroli. *De visitatione carceratorum* libri tres. Romae 1655 in fol. — Passerini, Op. cit. — Zanotto,

Sotto l'ispirazione dell'idea cristiana sorsero parimente le prime infermerie nelle carceri. A Pisa vi era già nel febbraio del 1333 [1]), a Firenze nel 1345,

---

Illustrazione del palazzo ducale di Venezia. — Beltrani-Scalia. *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia.* Torino, 1867.

[1]) Mi piace riferire per intero il documento originale onde trassi questa notizia, e per essere questo inedito fin'ora e per essere la prima testimonianza della prima infermeria nelle carceri ch'io m'abbia potuto trovare fra i documenti della riforma penitenziaria in Italia. Lo trassi come i due precedenti da una pergamena della pia casa della Misericordia esistente nell'archivio di Stato in Pisa.

« Ludovicus de Monte Sancti Savini Aretinae diocesis, « plebanus plebis de Vico, pisanae diocesis, Reverendi in « Christo patris domini fratris Simonis (*a*) dei et apostolicae « sedis gratia Sanctae Pisanae aecclesiae archiepiscopi, totius « Sardinee primatis et ejusdem sedis in ea legati in spiri- « tualibus Vicarius Generalis, Discretis et sapientibus viris « nobis in Christo dilectis.. Notariis Collegii notariorum « pisanae civitatis, et aliis quibuscumque notariis in Civi- « tate et diocesi Pisana constitutis salutem in domino sem- « piternam. Pie operi dare consultum et presentis habetur « vitae subsidium et eterne retributionis meritum expecta- « tur. Cumque inter alia opera pietatis carceratorum, visi- « tatio precipuum vindicet sibi locum et Civitatis Pisanae « Carceri mancipati sint in miseria maxima et indigentia « constituti discreticnem vestram deprecamur et ortamur

(*a*) Sulla parete a man sinistra della porta che dal chiostro del convento di S. Maria Novella (in Firenze) mette al chiostro degli avelli si vede la effigie del Beato Simone Salterelli colla seguente iscrizione:

B. P. F. Simon Salterellus
Fl. Epis. Parmensis. et
Archiep: Pisanus
Ob. An. MCCCXLII.

a Venezia fu aperta nel 1563, a Roma sotto Paolo V Borghese (che regnò dal 1605 al 1621); quindi a Napoli, e così via via in tutte le carceri di quei governi dove un'ombra di civile sapienza rendea tollerato il connubio della giustizia colla carità. Ma tutto ciò era ben lungi dal costituire la riforma nel regime penitenziario; non era che il primo passo allo iniziamento di quella.

Egli è ben vero che negli anni che precedettero la fondazione del carcere di S. Michele, più non erano che argomento di oscura leggenda le carceri degli

« in Domino, ut quotiens aliquorum scribitis ultimas volun-
« tates testantibus quorum testamenta describitis recolatis
« pium opus Carceratorum dicti carceris et hospitalis infir-
« morum ejusdem et eos inducatis ut praefatis carceratis
« et hospitali de eorum substantia pro animabus eorum pie
« judicent relinquant. Et ut ad haec peragenda magis
« promptos et sollicitos vos reddatis nos de omnipotentis
« dei et beatae Mariae semper virginis dominae et patro-
« nissae nostrae miseratione confisi Omnibus et singulis
« notariis qui dictam memoriam et suasionem testatoribus
« eorum ultimas voluntates condentibus fecerint, vice qua-
« libet viginti dies de iniunctis sibi penitentiis misericorditer
« in Domino relaxamus. In cujus rei testimonium presentes
« licteras fieri fecimus, et sigilli archiepiscopalis curie ap-
« pensione muniri. Datum Pisis, in archiepiscopali palatio.
« Dominicae incarnationis anno Millesimo trecentesimo tri-
« gesimo tertio. Indictione prima die quintadecima mensis
« februarii. »

Egizi quali ce le descrive Luciano [1]) e quelle dei Fenici presso i quali la denominazione istessa suonava: luogo di sospiri e di gemiti; e che da uno scrittore del XVI secolo furono chiamate *teterrimum domicilium;* e l'antico famoso carcere romano nel centro della città *pour produir la terreur que la royauté sabine avait besoin d'inspirer*, come osserva argutamente Ampère; carcere che con proprietà di linguaggio Giovenale e Cicerone chiamarono *Lupanare*, imperocchè uomini e donne, accusati e condannati, ragguardevoli personaggi ed assassini là dentro si amalgamavano; [2]) e gli antichi serbatoi d'acqua conversi in carcere a Roma e nella Grecia; e il carcere d'Alba descritto da Diodoro Siculo *profunde effossus sub terra... caligine ac foetore oppletus;* e le *lautumie* di Siracusa descritte da Cicerone [3]) e le carceri dei Persiani destinate secondo Teofilacte a ricettare *quotquot regis ira tamquam retibus capit*, come pare avvenisse per quelle di Babilonia e d'Egitto [4])

[1]) Τόξαρις ἢ φιλία, § 29.
[2]) Tito Livio. III, 58. XXXVIII, 39.
[3]) *In Verrem*, II.
[4]) Per le carceri dell'Egitto veggasi Diodoro, lib. I, cap. LIV; e Thonissen, *Études sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens*. Tomo I, pag. 95, e da pag. 132 a pag. 135; e la Genesi, XXXIX, 20; XLI, 14; e Giuseppe, *Ant. jud.* lib. II, cap. III.

Pei durissimi trattamenti dei condannati alle miniere in Egitto, veggasi il quadro che ne fa Diodoro, lib. c. XII e XIII.

e non di rado anche delle romane; e come avveniva del carcere dei cartaginesi detto *Ancon*, destinato, secondo Suida, a ricettare coloro che il re odiava.

Egli è ben vero che appena forse si ricordava il lagrimevole quadro che ci lasciò Cicerone dello stato infelicissimo delle carceri romane e dei condannati dei suoi tempi [1]), e quello più commovente ancora che ci lasciò il filosofo Libanio, ragionando a Teodosio dello stato miserando della legislazione penale, e delle carceri di Roma, e delle barbarie dei carcerieri, nella sua orazione *de victis* e nella XVI *in Tisamenum;* e l'altro del diacono Basilio nel suo libello indirizzato a Teodosio ed a Valentiniano, ragionando dei bestiali trattamenti ai quali erano sottoposti i cristiani nelle prigioni.

È verissimo ancora che non erano più se non lontani ricordi della barbarie teocratica il carcere del monastero del monte Sinai, descritto da S. Giovanni Climaco, detto *Scolastico* (525-605), e il carcere sotterraneo costrutto verso il 1117 da Matteo priore di S. Martino de'Campi, e le carceri dei monasteri dette *vade in pace*, e quelle della Inquisizione, minutamente descritte da Filippo di Limborck, [2]) e con più foschi colori dall'Abbate Goujet [3]) e da parecchi altri scrittori.

[1]) *In Verr.* V, §. XLV.

[2]) *Hist. Inquis.* lib. II, cap. 18. pag. 156-167. Amst. 1672.

[3]) *Histoire des inquisitions.* Colonia, 1752.

Restava appena memoria delle più barbare leggi penali dei Longobardi, dei Franchi, dei Musulmani, e dell'antica costumanza che rammenta l'Uccelli [1]) colle parole: *antiquitus capiebantur pauperes passeggieri et cogebant eos facere manigoldum;* costumanza che ai poveri carcerati per debiti nelle antiche carceri delle Stinche in Firenze fu ricordata con una legge del 1398, pessima tra quante ne seppe inventare la umana barbarie mascherata col manto della prudenza; legge per la quale « s'introdusse l'uso che mancando il carnefice potesse essere forzato chiunque dei detenuti per debiti a farne le veci. » [2]) Nè più ricordavasi la prigione descritta da Cassiodoro, e quella più orrenda di Palermo al tempo dei Saraceni (a. 878), descritta dal monaco Teodosio all'arcidiacono Leone; e ricordavansi appena le celebri carceri di Ezzelino da Romano, e più celebri ancora, i *Forni di Monza* [3]); e il carcere del Palazzo

[1]) *Il palazzo del Podestà*, pag. 120. Firenze, 1865.

[2]) P. I. Fraticelli. *Illustrazione storica delle antiche carceri di Firenze denominate le Stinche.* Nell'Osservatore fiorentino, tomo XVI.

[3]) Fabbricati da Galeazzo I nel castello colà eretto l'anno 1325, e che nella storia degli abusi e della barbarie del giure penale non trovarono emulazione fuorchè nei *dammusi* di Monreale, strumenti validissimi di governo sotto la dominazione Borbonica, e nei *piombi* e nei *pozzi* di Venezia i quali emularono per durezza e vinsero per fama le prigioni di Monza e di Monreale.

Reale di Palermo, e quello di Castello-a-mare, ai tempi di Guglielmo detto *il Malo* (1154-1166) e di Majone suo consigliere. — Nè tutto ciò vale ancora a provare che pur si pensasse alla riforma delle prigioni.

Il carcere dell'epoca dei Comuni ci ricorda la *teoria dei ricorsi* di Vico; non essendo altro che la riproduzione fedele del carcere romano di cui Livio, Cicerone, Giovenale, Libanio ed altri ci lasciarono memoria. Esso era ad un tempo « preventivo, detentivo, correzionale, punitivo, luogo di estremo supplizio, nonchè di custodia pei pazzi e per le meretrici. »[1]) E negli *statuti delle Stinche* di Firenze, delle quali Macchiavelli e Berni ci lasciarono in versi la poco poetica descrizione, negli *Statuti* di quelle carceri *riformati* nel 1514, troviamo ancora la pena dello *stare in pazzeria*, supplizio nefando tra quanti mai seppe inventarne la ferina giustizia dell'uomo quando la pena si chiamò *vendetta sociale;* e troviamo documenti che ci attestano come in quell'epoca furono usate le pene dello *immuramento* e della *gabbia*. Nè troppo vecchia era la memoria delle carceri di Castel Sant'Angelo in Roma, dove per la sporcizia e pel disagio non meno che per la fame fu fatto morire nel 1528 (o poco dopo) frate Benedetto da Foiano; dove nel 1599 si

[1]) M. Beltrani-Scalia. Sul gov. e sulla rif. delle carceri in Italia, pag. 223.

preparava Beatrice Cenci alla espiazione di colpa non sua, e nel quale abitò pure il Cellini che ne lasciò la orrenda descrizione; e della *torre della fame* in Pisa dove moriva il Conte Ugolino coi figli. [1]) E conoscevasi pure, per la descrizione che ne fece Felice Fabri, lo stato miserando delle carceri della Germania, alla metà del secolo XV; e si conoscevano parimente le prigioni del *Grand Châtelet*, della *Bastiglia* e quelle della *Generalità* di Tours. Si sentivano tuttavia le delizie cento volte lamentate, e cento volte invano, delle carceri Napoletane, delle quali il Filangieri e il Cirillo ci ebbero ancora a lasciare una descrizione che non si crederebbe conforme al vero se non ci fosse comprovata da quella che ci lasciarono in tempi da noi non molto lontani e lord Gladstone, e il Raffaelli, e il Mancini, e quanti ebbero la disgrazia o la curiosità o il coraggio di visitare quelle carceri. — Era noto lo stato compassionevole delle prigioni e dei prigionieri del ducato di Savoja, e più specialmente di quelle del forte di Miolans, stato che durò ancora

[1]) La Torre della fame in Pisa sorgeva nel sito occupato poscia dall'ala sinistra del Palazzotto dei Cavalieri Anziani, ora palazzo dell'orologio in *Piazza dei Cavalieri*, come rivelasi dal Decreto 12 ottobre 1565 per cui Cosimo I assegnava alla Religione il detto palazzo a titolo di dote « Comprendendo etiam Turrim semidirutam nuncupatam *della fame* ejusque solum.

molti anni. E duravano tuttavia numerosi, ad onta delle leggi e dei provvedimenti che con frequenza si succedevano, gli abusi e gl'inconvenienti nelle carceri venete, dove solamente nel 1787 si muravano le porte delle due carceri che portavano il nome di *Forno* e *Sottoscala;* abusi ed inconvenienti che si lamentavano ancora nel 1797, come risulta dal rapporto del Dott. Francesco Dalessi al Comitato di sanità della Rep. Veneta, e che per la nostra lentezza nell'operare il bene e per gl'intoppi numerosi che s'incontrano quando al bene si tende, esistettero ancora molti anni appresso, e si riscontravano ancora nel 1845 nelle prigioni toscane, e fino al 1848 in quelle del ducato di Modena, ad onta che in queste ultime fossero stati accennati e lamentati fino dal 1802.

Qual meraviglia quindi se ancora nel 1815 era quasi generale costumanza che i condannati dormissero a due a due; e il considerare *le nerbate* come *la sola punizione capace di mantenere l'ordine necessario*, come vediamo espressamente sancito nel regolamento del 1814 per le prigioni di Parma, e come generalmente si praticava tanto in Italia che fuori?

E fu per questa difficoltà nel rimuovere gl'intoppi, e per questa lentezza nell'operare il bene che ancora nel 1825, parlando delle prigioni delle provincie Napoletane poteva scrivere il Raffaelli che *meglio as-*

sai che di correzione quelli potrebbero chiamarsi gli alberghi della corruzione [1]); e il Mancini parlando della chiusura di talune carceri di Avellino nel 1832, potè chiamarle — orribili caverne d'ogni luce mute, nelle quali, pari a bestie feroci erano sepolti vivi i percossi dalla verga della giustizia. Ed è per l'accennata difficoltà, per gli accennati intoppi, ma forse anche per la ignavia degli uomini, e più ancora per la colpa dei governi che fino al 1840 restarono le carceri di Palermo testimonianza della umana nequizia, e che da una delle porte più frequentate della città (Porta S. Giorgio) ancora nel 1846 pendevano le gabbie *con entro taluni teschi di sciagurati che da moltissimi anni addietro aveano subìto l'ultimo supplizio;* come già si costumava nel carcere maschile di Aversa, orrido così che rimase proverbiale fino al 1830. [2]) E fu ancora per le accennate ragioni che

---

[1]) *Nomotesia penale*, vol. 3° *Della prevenzione*. Napoli 1825.

[2]) Quest'uso infame contristò pure la superba Genova: « I nostri nonni ricordano ancora le famose *gabbie di ferro* che stavano appese a *Porta d'Arco*, e nelle quali si esponevano al pubblico le sanguinolenti *teste dei banditi* recise dai busti dopo l'impiccagione, per restarvi esposte finchè l'aria ed il tempo, non le avessero polverizzate!! — Infamie e brutture, che insieme a tante altre, spazzava d'un colpo la Repubblica Francese. » (G. Borgonovo, *Il patibolo, il carnefice ed il paziente*, nota alla pag. 191, 2ª edizione. Genova, 1868.

troppo a lungo durò la vergogna delle prigioni napoletane, e che solamente nel 1865 fu riempito e murato uno degli *orribili antri* che di quelle facevano parte.

Dei parziali, e talvolta quasi istintivi miglioramenti, furono fino da tempi antichi e in luoghi diversi introdotti; e in Lucca, ad es., fino dal 1336, e cogli statuti del 1446, e con ispeciali ordinanze del senato nel 1493; coll'apertura del carcere nuovo in Venezia nel 1463; colla *riforma dello statuto delle Stinche* di Firenze del 1514; colle leggi criminali della città di Genova; cogli Statuti e con ordinamenti speciali d'altri comuni italiani; e per le carceri ecclesiastiche, negli *Acta ecclesiae mediolanensis*, (« De praefecto spirituali carceratorum ») per opera del Borromeo. Cominciossi ad introdurre il personale medico nelle carceri: nel 1428 a Firenze, per opera della Compagnia di S^a^. M^a^. della Croce al Tempio; verso il 1539 a Napoli; e nel 1563 nella Rep. Veneta, la quale già con decreto del 1441 aveva provveduto alla istituzione degli *avvocati dei prigioni* (proposti già dal Concilio di Nicea) e con altro del 1475 ne avea stabilite le basi e le attribuzioni. E la istituzione dei protettori delle carceri vediamo sorgere successivamente in Lucca, Genova, Roma, Milano, ecc. e per opera di S. Carlo Borromeo (negli Atti della Chiesa di Milano) anche per le carceri ecclesiastiche troviamo istituiti gli Avvocati e i Protettori dei carcerati.

E dietro i tentativi pratici della cristiana carità risorgevano più brillanti per opera degli scrittori le più nobili idee della filosofia pagana. Demostene e Platone, Paolo, Cicerone, Seneca, Quintiliano ed Aulo Gellio, dopo quindici o venti secoli trovarono ancora un'eco. Sorgea l' Alciato, lagnandosi imperocchè — *hodie in poenis mera carnificina est*..... E il Tolosano affermando che *proinde prior hinc colligenda ratio cur poenae inductae sunt: nempe ad emendationem et correctionem hominum delinquentium et aliorum qui horum exemplo delinquere possunt...;* e il Bonavita avvertendo che *carceris squallor est contra naturalem aequitatem... quod carceratus non debet in carcere macerari;* e il Bonacossa, e il Farinaccio, e il Turamini, e il Botero, e il Maradei principalmente, sorsero gridando contro la irragionevole severità e la brutale barbarie delle pene. E tenne dietro a questi nello studio dell'uomo colpevole e della ragion punitiva una schiera di eletti ingegni fra i quali risplendono Beccaria e Romagnosi, nobilissimi vanti della civiltà e dell'Italia nel secolo XVIII.

Alla parola degli scrittori si univa, benchè radamente e con titubanza, l'opera dei legislatori; e meritano speciale ricordanza, in Roma la costituzione di

Paolo V del 1611, a Napoli la prammatica XVII, 22 settembre 1621; in Venezia i decreti 5 maggio 1608, 28 novembre 1651, 26 gennaio 1657, e 18 novembre 1669; a Modena gli *ordini per le visite dei carcerati*, di Francesco II, del 1685; e di nuovo in Venezia i decreti 11 aprile 1701, 3 settembre 1760 e 11 gennaio 1764, coi quali per la prima volta forse veniva istituita una regolare ispezione delle carceri; e col trattato conchiuso in Roma fra i plenipotenziarî di Benedetto XIV e Carlo infante di Spagna, re delle Due Sicilie, col quale si pose freno agli abusi di certi vescovi nell'amministrazione della giustizia punitiva; ed in Piemonte col R. Biglietto 29 dicembre 1770 col quale fu regolarmente istituito un ufficio d'ispezione per le carceri. E andò così procedendo la faticosa e lenta conquista della civiltà per opera dei legislatori fino al codice Giuseppino del 1785 che segnò un vero progresso ordinando che — « il condannato al carcere sarà rinchiuso, in luogo chiaro, senza ferri nè lacci; non potrà avere durante la pena comunicazione cogli altri condannati, o con persona di fuori. Non si darà che pane ed acqua a spese della casa, il resto sui guadagni del suo lavoro »; e fino al Codice Leopoldino chè segnò la più bella conquista della civiltà sulla barbarie del tempi andati nel campo del giure punitivo, dichiarando — « *essere oggetto precipuo*

della pena la soddisfazione al pubblico ed al privato danno, la correzione del reo, figlio anch'esso della società e dello Stato, della cui emenda non può mai disperarsi, la sicurezza nei rei dei più gravi ed atroci delitti che non restino in libertà di commetterne altri e finalmente il pubblico esempio. »

Ora come tutti gli avanzi di barbarie che troviamo ancora nelle carceri, dalla fondazione di quella di S. Michele fino a dì nostri, non proverebbero che nulla siasi ancora operato in così fatta riforma, così la cessazione delle maggiori e più frequenti vergogne e di moltissimi abusi anteriori non prova che perciò solo fosse la detta riforma anteriormente iniziata. Nè sarebbesi con ragione potuto dare un tal nome ai pochi miglioramenti parziali che più per ispirito di compassione, o per impulso di cristiana carità anzichè per ragionato operare si andavano, ma ben di rado, effettuando; imperocchè tanti e così volgari erano ancora i pregiudizi, così radicati gli avanzi delle barbare legislazioni, così numerosi gli abusi, talmente confusa ed erronea l'idea del giure penale, e sul medesimo ancora così forte l'influsso dei privilegi e della distinzione di classi, che anzichè avvantaggiata ben si sarebbe potuta dire impedita e deviata l'amministrazione della giustizia. Al male che va disparendo dee succedere il bene, e l'ordine dee sostituire la confusione. Un principio re-

golatore dee tener luogo del caso, e tracciare la via da percorrere. In ciò solo consiste la vera riforma, la quale vediamo nascere appunto col carcere di S. Michele.

A Clemente XI (Emilio Altieri) spetta la gloria di aver fondato lo stabilimento di S. Michele, col celebre motu-proprio del 14 novembre 1703, e allo scopo accennato dalla iscrizione che leggesi ancora sopra l'antica porta della casa di correzione.

PERDITIS ADOLESCENTIBUS CORRIGENDIS
INSTITUENDISQUE
UT QUI INERTES OBERANT
INSTRUCTI REIPUBLICAE SERVIANT.

L'architetto Carlo Fontana concepiva il disegno e ne dirigeva l'esecuzione, sì che la casa di correzione di S. Michele servì di modello a successive costruzioni di questo genere in altri paesi. È però da notarsi che già fin dal 1677 l'abate Franci, già compagno e poi degno successore ad Ipolito Francini nelle opere di carità e specialmente nella *Casa Pia di rifugio dei poveri fanciulli*, aggiunse alla detta casa pia trasportata in più acconcio locale, un nuovo fabbricato a sistema cellulare destinandolo a casa di correzione pei giovanetti discoli, mosso a ciò principalmente dalle

preghiere dei genitori, impotenti a frenare la precoce malvagità dei loro figli. [1])

La Riforma carceraria che partiva da Roma col carcere di S. Michele e colla bella sentenza che si legge nella gran sala dell'edifizio (alla quale mettono circa sessanta celle disposte in tre piani) e ch'io vorrei si leggesse sull'entrata di ogni casa di pena:

PARUM EST
COERCERE IMPROBOS
POENA
NISI PROBOS EFFICIAS
DISCIPLINA.

questa riforma proseguì (sebbene lentamente per qualche tempo) nella sua via; e ne segnano le stazioni la *Casa di correzione* di Milano terminata nel 1766; la casa di correzione pei giovani discoli in Torino, fondata nel 1757, colla eredità Barratta, e col nome di *Casa del buon consiglio;* la casa di correzione cui cominciò a provvedere Venezia nel 1760; lo stabili-

[1]) È parimente da ricordare che già fin dal 1460 il fiorentino Antonio Filarete, detto *l'Averulino* erasi occupato della varia costruzione delle prigioni (Ricci, *Storia dell'Architettura*, Modena 1859, vol. III, pag. 416). E Leon Battista Alberti di poi nel suo trattato *De re aedificatoria* (Fir. 1485) trad. nel 1550 da Cosimo Bartoli, (lib. V, cap. 13), tracciava il progetto ideale di un carcere, che, attuato, avrebbe segnato un vero progresso sopra i costumi del tempo.

mento penitenziario di Gand fondato nel 1772; la casa di correzione aperta in Firenze verso il 1782 nella fortezza di San Gio. Battista per ordine del Gran Duca Leopoldo, e mantenuta quasi totalmente a sue spese; quella fondata in Torino nell' edifizio religioso della compagnia di S. Paolo, detto poscia l'Ergastolo; mentre l'Inghilterra decretava (1785) la fondazione del carcere di Glocester, incitata dagli scritti di Howard il quale nel 1773, eletto sheriff della contea di Bedford e tocco dal deplorevole stato delle prigioni sottoposte alla sua ispezione, diede il grido d' allarme che doveva iniziare la nuova pugna della civiltà contro la barbarie, sotto la guida della giustizia e della carità. E da quel grido d'allarme tutta Europa fu scossa quando nel 1789 Howard pubblicò i risultati dei suoi viaggi e delle sue ricerche sulle carceri principali delle più civili nazioni d'Europa. [1]) Già nel 1788 M[lla] de Keralio avea tradotto in francese la prima opera del filantropo inglese intorno alle carceri, pubblicata nel 1777, e le appendici alla medesima pubblicate nel 1780 e 1784; e nell'anno istesso 1788 Roberto Young fondava la Società di *St-Georgs's field* diretta a prevenire i delitti adottando

[1]) Giovanni Howard, nato nel 1726 in Hackney, morì il 20 gennaio del 1790 presso Kherson, nel Sud della Russia.

i figliuoli dei condannati, e al miglioramento morale dei giovani delinquenti col mezzo dell' educazione.

Il grido della pugna innalzato in Inghilterra da Howard, l'apostolo più zelante della riforma, trovò in Francia un'eco possente nella parola di Mirabeau, e in quella del Duca La Rochefoucauld-Liancourt che fu il primo della sua nazione a scrivere sulla necessità della riforma penitenziaria (1796). E questa, felicemente iniziata nel mezzodì dell'Europa, si animò in Alemagna di una vità novella nei primi anni del secolo nostro, colle meditazioni del giureconsulto Leyser e cogli scritti del ministro prussiano Arnim, e la prima *Società pel miglioramento delle prigioni* si vide sorgere in Prussia. L'Inghilterra vi diede seriamente principio nel 1812 allorchè fu ordinato a sistema filadelfico il penitenziario di Milbank; la Francia e la Russia nel 1819, e l'Olanda nel 1821. Se ne occuparono la Svizzera ed il Belgio, la Danimarca, la Svezia e per fino la Norvegia, benchè quest'ultima e più di tutte la Spagna e il Portogallo sieno rimaste addietro nel cammino vittorioso della civiltà sulle rovine della barbarie.

Parve che una voce potente passasse a scuotere tutto il mondo civile e che tutti intendessero come (al dire di Channing — Op. cit.) « abbia voluto Iddio, e con saggezza l'abbia voluto, che il peccato spingesse il suo male al di là di sè stesso, che alcun essere umano

non sia solo a soffrire, che l'uomo che cade altri ancora ne tragge, se non nel suo fallo, in una parte almeno della sua sventura. Se v'ha nel corpo sociale un membro che soffre è giocoforza che altri soffrano ancora; è giustizia: è una di quelle conseguenze che legano il nostro interesse alla salute morale altrui, e ci forzano al lavoro per rialzare coloro che caddero. » Compresero tutti questa fatale solidarietà che lega i membri dell'umana famiglia; e cogli sforzi dei governi mirabilmente armonizzarono quelli di cittadini egregi e di società benemerite; e la voce autorevole di giureconsulti eminenti e di filantropi insigni nobilmente echeggiò nei due mondi a propugnare la riforma delle carcerarie discipline: nella *società svizzera di utilità pubblica* nel 1835; nei congressi italiani di Firenze, di Padova e di Lucca nel 1841, 42 e 43; e quasi contemporaneamente nell'Accademia di scienze morali e politiche di Parigi; nel congresso di Francoforte sul Meno, dove intervennero i rappresentanti degli Stati Uniti, d'Inghilterra, di Francia, d' Italia e di Russia nel 1846; nel congresso di Bruxelles al quale intervenivano i rappresentanti di tutti i paesi più civili dei due mondi nel 1847; e nell'associazione penitenziaria New-Yorck nell'anno istesso; nel congresso internazionale di statistica tenuto a Parigi nel 1855: e nel 1857 in un'altro congresso a Francoforte sul Meno, più importante di tutti quelli che lo avevano preceduto; e nel congresso internazionale di statistica tenutosi a Vienna nell'anno istesso. Si trattò la questione penitenziaria in tutte le annuali adunanze dell'Associazione per il progresso delle scienze sociali, costituitasi a Londra fin dal 1857: nel congresso internazionale di statistica tenuto ancora a Londra nel 1860; nelle aule dell'istituto di Francia nel 1863; nella *Società svizzera di utilità pubblica* (nella quale già fin dal 1835 si era trattata la questione carceraria) riunita a Ginevra nell'anno istesso; e nella Associazione tedesca che ancora di quell'anno si costituiva in Stutgarda. E si trattò parimente nel congresso internazionale pel progresso delle scienze sociali riunito a Berna nel 1865; e si toccò in quello di statistica tenuto in Firenze nel 1866. Vi consacrò i suoi studi e le sue discussioni l'Associazione svizzera che si costituiva nel 1867, dietro l'esempio di quella di Stutgarda; e si trattò codesto argomento nel congresso che l'Associazione tedesca pel progresso della riforma carceraria riuniva a Dresda nell'anno istesso 1867; e nel congresso dei penitenziaristi tenuto in S. Gallo (Svizzera) nei giorni 21 e 22 settembre 1869. E finalmente nel congresso internazionale penitenziario che nella seconda metà del 1870 riunivasi a Cincinnati (Ohio) negli Stati-Uniti d'America, per opera dell'As-

sociazione penitenziaria di Nuova-York, coll'opera d'uomini egregi, e in siffatta ragione di studi versatissimi, furono ampiamente discusse le questioni principalissime risguardanti l'applicazione della pena e l'emendamento del reo; e quasi a compimento dell'opera, fu ideato e proposto il *congresso internazionale penitenziario* tenuto a *Londra* dal giorno 3 al 13 luglio 1872, preceduto da liete speranze e seguito da nobili e ripetuti conati, fra i quali è memorando il Congresso penitenziario internazionale di Stocolma (agosto 1878), ma non peranco seguito da veramente proficui ricordi.

E dopo tanti così generosi conati, dopo tante e così ardenti speranze pel sollievo della classe più miserabile del civile consorzio, anco una volta dobbiamo sentirci echeggiare sfiduciosa nell'anima la domanda di Kinnaird: — *che cosa avete voi fatto, che fate voi per controllare le cause che predispongono al delitto?... ho paura che abbiate fatto ben poco.*

Perchè dunque a tanta forza di propositi, domanda Beltrani-Scalia (uno degli uomini egregi di cui più si onora l'Italia nella coltura della più umana fra le discipline sociali), *han risposto così poveri effetti? Gli è perchè*, francamente risponde, *i congressi sono stati fin'ora null'altro che accademie. Accademie nelle quali ognuno è andato colla merce da smaltire; dalle quali ognuno è partito colle convinzioni istesse che aveva prima di entrarvi.*

IV.

Questo generale movimento attorno ad una sola e comune idea, intorno all'idea della *Pena*, dovea necessariamente e diversamente formularsi secondochè più o meno sentito era il bisogno di questa importante riforma, secondo la maniera di considerarla, secondo lo scopo che vi si prefiggeva, e, più di tutto, a seconda degli uomini che ne dirigevano lo impulso. Da ciò ebbe origine la diversità dei sistemi. — La loro esistenza e la diversità delle loro applicazioni e dei loro effetti, più o meno alle speranze conformi, è un fatto che a noi è permesso appena discutere. Discutiamolo adunque.

Io qui non intendo di esaminare singolarmente gli accennati sistemi, perchè troppo alla mia mente ripugna perfin l'idea di ogni sistema esclusivo, o scuola o setta o partito che lo si voglia dire; ripugnanza fondata sulla considerazione che non al nome o alla forma si abbia nelle cose a badare, sibbene e unicamente alla sostanza; che la scienza non è per natura, e non può quindi per simpatia, nè deve rendersi partigiana; che se la verità è *una*, essa

non è però esclusiva, nè intieramente in una o in altra parte risiede; è come la luce del sole: essa è per tutti, ma non è patrimonio d'alcuno. Io veggio in ogni sistema verità teoriche e utilità pratiche, imperfezioni e ingiustizie, e se fra tutti avessi a fare la scelta, mi atterrei all'*Irlandese* di certo, co'suoi vantaggi e co'suoi inconvenienti, sull'unica persuasione che i primi superino di molto i secondi, il che non mi vien fatto di trovare, e direi nemmanco di sperare, negli altri, eccettuato forse l'Inglese.

E infatti, incominciando dal peggiore, per meglio e più speditamente sbrigarcene, il sistema di *Auburn* (così chiamato dal nome del carcere dove fu inaugurato nelle vicinanze di New-York), è per me una solenne contradizione allo scopo cui tende, supposto anche non fosse un sogno lo stabilire una separazione morale fra delinquenti, contemporaneamente alla comunanza di fatto. Questo sistema tende senza volerlo al più squisito raffinamento della malizia nei detenuti che troveranno cento linguaggi da sostituire a quello della parola, linguaggi non compresi dai carcerieri e perfettamente adatti a demoralizzarsi impunemente a vicenda, all'orditura di nuove e sconosciute trame, alla continua violazione della legge e della disciplina.

E non è immaginazione codesto asserto, ma fatto

sperimentato, essendo ben noto come visitando Demetz il penitenziario di Sing-Sing, chiamato anche Mount-Pleasant, in vicinanza di New-York, dove pure è praticato il sistema d'Auburn, intese da un detenuto come il suo arrivo era conosciuto da tutti i prigionieri, e che quando alcuno di essi è trasferito ad altro laboratorio, o è posto in libertà, tre giorni prima, tutti quelli dello stabilimento ne sono informati; il che prova (come ben osserva il signor Lastres) che questo ridicolo mutismo non esiste e che i detenuti comunicano tra loro senza difficoltà. Onde a ragione potremo dire che il sistema di Auburn fu condannato dalla pratica prima ancora che dalla scienza.

Il Sistema cellulare *Filadelfico o Pensilvanico* (così chiamato perchè a Filadelfia nella Pensilvania, — Stati Uniti dell'America del Nord — se ne fecero i primi esperimenti e attualmente ancora si pratica con qualche modificazione e mitigato l'antico rigore), mentre colla individuale separazione rende inutile una dura e continua repressione ed evita tutte le funeste conseguenze relative al sistema di Auburn, tende però d'altra parte e parimente senza volerlo ad un notevole e terribile guaio, effetto pur troppo frequente della non interrotta ed assoluta separazione; semina la demenza e l'etisia dove forse credeva seminare il

pentimento e l'onestà: lede la umana natura ne'suoi elementi costitutivi per ristorarla nelle sue esplicazioni; e quando la società soddisfatta e assicurata verrà a chiedere il figlio rigenerato, troverà un'ombra d'uomo o un cadavere, o, peggio ancora, un demente. Nè voglio già lo crediate sulla mia parola; rivolgetevi alle statistiche e vi diranno che la tisi e la pazzia trovano il più numeroso contingente nel sistema di separazione continua. — Ma supponendo ancora che tutto ciò fosse vano timore, supponendo false le statistiche (come più volte ebbi occasione di trovarle) ed erronea l'analisi delle cagioni che determinarono quei deplorabili effetti, non si potrà mai supporre che una lunga, forzata e non interrotta solitudine possa educare alla comunanza di vita colui che sgraziatamente ne fece abuso. O negare ogni più nota tendenza e cancellare dal cuore dell'uomo i più sentiti istinti e le più naturali aspirazioni, o convenire nel ragionevole dubbio che una lunga, forzata ed assoluta solitudine di un individuo colpevole, se non renderà alla società uno scheletro ambulante o un demente, le renderà un misantropo. Sì, un misantropo, imperocchè, se per la solitudine volontaria è pienamente ammissibile la contraria sentenza di quell'acuto investigatore del cuore umano, qual era Leopardi, non sarebbe punto accettabile tuttavolta che si

ragioni di solitudine forzata. « L'isolamento è necessario (scrive con arguta osservazione l'illustre professore, Canonico); anzi indispensabile per porre l'uomo che ha errato in faccia a se stesso, per ridestare la sua coscienza alla voce del buono e dell'onesto. Ma per l'uno non sarà sufficente un anno intero: per un altro basteranno quindici giorni. L'isolamento che concentra uno spirito dissipato indurirà uno spirito già concentrato nel male. — La fredda applicazione della regola generale non serve a nulla. Quindi è mestieri che vi sieno luoghi di pena, in cui l'isolamento si possa alternare colla vita sociale, operosa ed attiva. Allorchè l'isolamento, aiutato da opportuni soccorsi morali, avrà dato qualche buon frutto, mettete il condannato nel luogo stesso di pena alla vita sociale disciplinata e severa; se non fa buona prova tornatelo alla solitudine, o tentate altri stimoli, e poi ritentate il saggio; ma non dimenticate mai che la vita sociale laboriosa ed onesta è lo scopo a cui dovete indirizzarlo, ed a cui lo dovete temprare. »

Il conte Sollohub fondatore e già direttore della Casa correzionale di Mosca, nella sua lettera del 26 marzo 1871 al cav. M. Beltrani-Scalia, così ragiona intorno a questi sistemi: « I sistemi di Auburn e di Cherry-Hill (Filadelfia) mi sembrano incompatibili con l'umanità. Essi sono come la ricerca della pietra fi-

losofale che non è stata mai trovata, ma che ha portato ciò nondimeno ad altre interessanti scoperte. » [1])

Il Sistema *Inglese*, nato allora quando per la pessima prova della deportazione nelle colonie d'America e d'Australia, per atto del Parlamento del 26 giugno 1857 (per cui veniva modificata una precedente legge in proposito del 1853) fu abolita la deportazione come pena, mantenendola però come misura amministrativa e sostituendovi per le pene criminali il sistema della *servitù penale*, il sistema inglese tentò valersi del Pensilvanico e dell'Auburniano, facendo il secondo come un altro stadio del primo, per condurre il detenuto alla vita in comune e prepararlo a rientrare in società. Si compone perciò di tre distinti periodi: 1° Isolamento assoluto di otto o nove mesi; 2° Lavoro pubblico in comune, o nelle miniere o nelle arti che alle diverse costituzioni fisiche maggiormente convengono; 3° Libertà condizionale ai condannati che seppero mostrarsene degni per condotta irreprensibile nel periodo di detenzione in comune, ma revocabile sempre quando se ne mostrino indegni. E di questo varrebbe la pena occuparci se non ci si presentasse l'*Irlandese* che,

[1]) *Rivista di discipline carcerarie*, diretta da M. Beltrani-Scalia. Anno I, fascicolo 5, pag. 235.

quale perfezionamento dell'Inglese, ha tutto il diritto alla nostra attenzione.

Il *Sistema Irlandese*, detto anche sistema di Crofton, nel *primo stadio*, dell'*isolamento assoluto*, colla influenza della religione, [1]) della educazione e della istruzione civile ispirando l'amore del bene e risvegliando col desiderio l'amore al lavoro, tende al conseguimento di tutti i vantaggi che inutilmente si propone il sistema di Filadelfia. Col *secondo stadio* di *vita e lavoro in comune*, distinto in tre classi per le quali passano successivamente i detenuti in grazia delle marche ottenute per buona condotta, assiduità al lavoro e applicazione alla scuola (avvertendo però che il condannato non può mai stare meno di due mesi nella prima nè meno di sei nella seconda e di un'anno nella terza), si dispongono a passare al *terzo stadio* delle *prigioni intermedie*, che per le donne sono *asili* o *case di rifugio* affidati alla carità privata sotto il sindacato del governo. In questo terzo stadio, con un sistema abilissimo di educazione, di disciplina e di lavoro si mette il detenuto a più frequente con-

[1]) *È fuor di dubbio*, dice Organ, *che la religione debb'essere la base della riforma penitenziaria: eliminarla è rendere chimerica l'idea d'un rinnovamento del cuore. Il condannato in cui manchi questa base non sarà mai che un'uomo incapace d'educazione morale ed industriale.*

tatto colla società e lo si avvezza a vita libera e civile, e più che tutto alla convinzione che vera utilità è solamente nell'operare il bene, e che colui il quale deviò dal retto cammino può sempre riprenderlo, che se fu colpito dalla legge non fu segnato d'infamia; che la vita onesta e la riabilitazione per mezzo della virtù e del lavoro è sempre possibile; e si prepara per tal modo al *quarto* ed ultimo *stadio* della *libertà condizionale*, sorvegliata e revocabile sempre fino al compimento della condanna.

Al capitano Gualtiero Crofton, coadiuvato principalmente dal capitano Whitty, e da Organ, maestro di scuola, le discipline penitenziarie van debitrici del Sistema *Irlandese.*[1]) « Questi (osserva il Garelli), illuminandosi a vicenda, coll'ammaestramento continuo dell'esperienza trovarono quel complesso di mezzi che doveva condurli al triplice scopo di *punire i con-*

[1]) Per più minuta esposizione e per copia di notizie sull'organismo del Sistema Irlandese si veggano gli scrittori seguenti:

T. Canonico, *Del reato e della pena*, 2ª ediz. Torino 1872, pag. 394-411.

Francisco Lastres, *Estudios sobre sistemas penitenciarios*. Madrid 1875, pag. 133-144.

M. Beltrani-Scalia, *Storia della Riforma penitenziaria in Inghilterra e in Irlanda*. (Nella *Rivista di discipline carcerarie*. Anno II, fasc. I e segg.).

dannati, di *emendarli moralmente* e di *avvezzarli ai doveri dell'uomo libero.*

« Le maggiori innovazioni ivi operatesi furono queste: sostituire alla coercizione fisica la punizione morale; convincere a poco a poco le menti anche più ottuse e ribelli che la coazione esercitata sopra di loro non aveva carattere ostile; ottenere che lavorassero essi stessi di concerto coi loro guardiani al miglioramento graduale; incoraggiarli giornalmente con testimonianze di soddisfazione, alle quali tengono dietro vantaggi positivi; mitigare così il rigore della prigione da far loro amare il bene della libertà; metterli in fine in contatto colla società senza perderli di vista; sperimentando così la solidità della loro emendazione, e non liberarli del tutto se non allora che abbiano dato saggio d'una vera conversione. » [1])

Il principio fondamentale del sistema che oggi chiamasi Irlandese era già stato in parte precedentemente adottato dalla Chiesa di Cristo, e prima ancora fu presentito nell'età della romana repubblica.

Merito primo e nobilissimo del Sistema Irlandese sarebbe adunque la proclamazione esplicita dello scopo a cui tende: PUNIRE e CORREGGERE, se non dovesse essere questo lo scopo comune di tutti quanti i sistemi

[1]) Vincenzo Garelli, *Della pena e dell'emenda*, pag. 46 e 47. Firenze, 1869.

penitenziarii. Il merito suo particolare sta piuttosto nella maniera e nei mezzi di attuare il programma. E invero, col suo primo stadio dell'*isolamento assoluto* ci presenta tutti i vantaggi del Filadelfico, senza parteciparne gl'inconvenienti gravissimi che sono resi impossibili anche dalla sola idea che questo primo stadio di prova dee durare nove mesi soltanto. E nel secondo, della *vita e lavoro in comune*, noi troviamo parimente tutti i vantaggi dell'Auburniano, eliminato soltanto il difetto principalissimo, la contraddizione del mezzo collo scopo cui tende. Nel terzo e nel quarto stadio, della *prigionia intermedia* e della *libertà condizionale* che sono una suddivisione del terzo ed ultimo stadio del Sistema Inglese, sta appunto il gran segreto dell'Irlandese, per cui col terzo stadio della prigionia intermedia dove è minima la restrizione della libertà, e che è già premio della buona condotta osservata nei due stadii precedenti, si predispone il detenuto al quarto ed ultimo stadio della *libertà condizionale*, nel tempo istesso che si prova se veramente se ne possa reputar degno, e si evita in siffatta maniera il numero spaventoso delle recidive che avvengono nel Sistema Inglese per il passaggio troppo sensibile dallo stato di detenzione a quello di libertà.

La *liberazione condizionale* fu esattamente per la prima volta motivata e difesa dal Visconte Gian-Giacomo Filippo Vilain XIV (fondatore dello stabilimento penitenziario di Gand nel 1772), nella sua *Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs et fainéants, à leur propre avantage et de les rendre utiles à l'État* (Gand, 1775), nella quale si leggono queste parole: « Si l'équité demande que le prévari-
« cateur soit puni, n'exige-t-elle pas aussi que l'ob-
« servateur de la loi soit récompensé? N'est il pas
« juste que celui qui a montré plus de zèle et d'exa-
« ctitude à remplir ses devoirs, qui a travaillé à
« réformer ses moeurs et s'est rendu capable du métier
« qui assure sa subsistance soit plus tôt rendu à la
« société? Ne doit-on pas abréger sa détention? L'es-
« pérance de voir finir sa captivité lui procurerait
« un grand bien, c'est un motif capable de le porter
« à l'amour du travail et au bon ordre; la discipline
« en serait certainement mieux observée. » E a questa esigenza dell'equità e a questo bisogno dell'ordine provvede appunto la liberazione condizionale.

Nè tutti questi vantaggi si hanno a dire puramente teorici, imperocchè le statistiche ce li presentano avverati nel fatto di frequentissimi esperimenti ripetutamente avvenuti e in modo soddisfacente assai.

V.

> Il n'y a guère que les erreurs des hommes de talent qui méritent d'être combattues; les autres passent sans avoir fait d'impression et souvent même sans être aperçues. (C. COMTE, Traité de Législation — Préface).

Le accuse invece che al Sistema Irlandese si muovono sono tutte e *puramente teoriche*, e più che al meccanismo del sistema sono rivolte al principio della emendazione onde tutto il meccanismo s'informa e alla scuola che lo propugna facendone lo strumento della propria teoria. Per amore di principî si tentò abbattere col *ragionamento* ciò che della *ragione* è conseguenza immediata e necessaria. — E per non errare nella scelta di sifatte objezioni gioverà prendere addirittura le più gravi, argutamente ed eloquentemente formulate dal sommo penalista di cui l'Italia si onora, da Francesco Carrara, nella sua prolusione al corso accademico dell'anno 1863-64: *Della emenda del reo assunta come unico fondamento e fine della pena.* [1])

[1]) Questa prolusione pubblicata dapprima in fascicolo e poscia, con lievissime modificazioni, fra gli *Opuscoli di diritto criminale* (seconda edizione, vol. I, pag, 193 e segg. Lucca, tip. Giusti 1870), fu tradotta in castigliano e pubblicata nel periodico madrileno *La escuela del derecho*, tomo IV (anno 1864) da pag. 318 a pag. 341.

E gioverà incominciare da quei brani medesimi che (or sono appena sei anni) un dottissimo magistrato italiano, in un consesso di magistrati, celebrava siccome « brani di una verità e di una eloquenza inarrivabile. »

E sarebbero forti davvero coteste obbiezioni e difficilissime ad essere ribattute, perchè tutte tirate a fil di logica da una sola premessa, se per avventura fosse questa inappuntabile. Ma non parmi, e forse non è, perchè il motto che il Carrara leggeva sulla bandiera della scuola che si accinge a combattere non è quello che realmente v'è scritto; e i fatti e i risultati e l'organismo istesso del sistema Irlandese che meglio d'ogni altro è destinato ad attuare quel motto sperimentando la *teoria della emenda*, e le tendenze della scuola che la propugna chiaramente ce lo dimostrano.

« *Non più punire; correggere. Ecco* (dice Carrara) *il motto solenne che ha scritto sulla propria bandiera una scuola umanitaria di moderni criminalisti.* »

Ma ciò non è; PUNIRE E CORREGGERE, ossia correggere colla pena, ecco il motto della scuola che il Carrara si accinge a combattere; ecco il fondamento del Sistema Irlandese che i fautori della *emenda* riconoscono pel più efficace strumento della loro dottrina. PUNIRE E CORREGGERE, diciamo noi colla Marchesa di Barolo imperocchè — « la punition.... n'est pas complète, si elle ne corrige pas, si au moins elle ne

tend pas à corriger. Il ne suffit pas de punir le méchant, en lui ôtant la liberté de faire le mal; il faut encore lui apprendre à faire le bien. » [1])

« *Questa scuola* (egli prosegue) *ha dato alle aspirazioni del cuore la signorìa della mente.* »

« *La nuova scuola volle farsi donna della giustizia... e giunse a minarne il trono negandole l'autorità di punire i malvagi, tranne per servizio dell'emenda loro.* »

« *Si procedette ad arrestare il braccio che la severa giustizia stendeva sopra il colpevole.... si volle obbligarla a revocare i suoi decreti, a stracciare le condanne proferite contro i facinorosi.... e si venne in una parola a disconoscere affatto il bisogno della tutela giuridica.* »

E si lagna poi amaramente perchè « *così distrutta la secolare nozione della pena si conchiuse la novella teoria con quella formula che demolisce dai fondamenti tutto l'edifizio del vecchio giure penale, sostituendogli un tempio di nuova forma, tutto adorno di dolcezze e di speranze, tutto brillante di carità fraterna e di amore.* »

A questa foggia di argomentazione mi gode l'animo pensando che rispose il Carrara istesso nove anni dopo,

[1]) Cit. da T. Canonico: *Sulla vita intima e sopra alcuni scritti inediti della marchesa Giulia Falletti di Barolo-Colbert.* Lettura fatta il 5 febbraio 1864; pag. 8. Torino, tip. Favale, 1864.

nei primi periodi di una lunga nota alla pagina 35 della sua prolusione al corso accademico di diritto penale dell'anno 1872-73 *(Difesa sociale e tutela giuridica: empirismo e ragione).* Ma per ciò che riguarda la sostanza dell'argomento risponderò anzitutto, e senza vergognarmene punto, che io non intendo, nè spero mai d'intendere come *la ricerca dell'emenda del reo*, anche assunta come fondamento e fine della pena, possa ragionevolmente equipararsi al *disconoscere affatto il bisogno della tutela giuridica.* Osserverò poi che *la secolare nozione della pena* non fu punto *distrutta*, si bene *appurata;* e quanto all'*edifizio del vecchio giure penale*, nulla importa all'umanità che sussista, che cada o che sia rinnovato. Ciò che importa all'umanità, ciò che il filosofo e il giureconsulto hanno a curare si è che la giustizia abbia il debito suo e l'abbia pure l'umanità.

Ma per ciò che riguarda la *demolizione dell'edifizio* non abbiamo più ragione di temere, avendo già trovato argomento di conforto nelle parole stesse del Carrara, che con ammirabile esattezza istorica e con più filosofico acume già ebbe a dire siccome — « verso la metà del secolo passato, uomini eletti raccolsero le ire per tanti secoli accumulate nelle genti contro il pauroso edifizio del vecchio giure penale. E l'edifizio fu demolito per opera loro. Capitano immortale

di questa schiera Cesare Beccaria, gettò nell' Europa il suo libro, che raffigurando la piccola pietra scesa dal monte a percuotere il piede dello spaventoso colosso, lo ridusse in frantumi. » [1])

Fu dunque demolito altra volta *l'edifizio del vecchio giure penale*, e nessuno lo pianse. Ma fuvvi gente che raccolse i frantumi degli idoli e ottenne per essi ospitalità, disseminandoli per l'edifizio che sorse sulle rovine del primo. Ma la logica non scende a patti coll'utilità delle sette, e quei frantumi d'idoli debbono scomparire o venir sepolti sotto le rovine dell'edifizio.

Quanto al *tempio di nuova forma, tutto adorno di dolcezze e di speranze, tutto brillante di carità fraterna e di amore*, — oserei quasi avvertire che la splendida e immaginosa figura non si addice perfettamente alla severità del soggetto; ma quand'anche ciò fosse, vi sarebbe pur sempre un imperdonabile errore storico, imperocchè la forma del tempio cui egli accenna non è nuova, ma coeva del Cristianesimo, presentita già dalle menti più elette della civiltà Greca e Romana, poichè già Paolo seguendo Platone [2]) avea

[1]) Varietà della idea fondamentale del giure punitivo, (*Opuscoli di dir. crim.* vol. I, pag. 178, ediz. cit.) — Veggasi ancora lo stesso concetto nel tomo II degli *Opuscoli* citati, pag. 603 in nota, nell'opuscolo intitolato *Cantù* e *Carmignani*.

[2]) Nei §§. XIII e XXXIV del Protagora, e in sul finire del libro XI delle Leggi. — Veggasi pure Cantù, *Documenti per la storia universale* (*Sistemi filosofici*, parte I, n. 10, §. 4, pag. 350. Torino, 1845.)

professato il principio: *poena constituitur in emendationem hominum.* [1]) Nè suonerebbe più titubante il mio giudizio quando pure mi si opponesse l'autorità rilevantissima del Carmignani, di cui fu il Carrara il più degno discepolo e successore. « *Lo scopo della correzione del condannato* (scrive il *Carmignani*) *è un'idea più platonica che giuridica; più morale che fondata sull'esperienza delle passioni umane. Un uomo uscito dalle galere è per l'ordinario un nemico della società. L'immenso intervallo che la pena ha aperto tra lui ed i suoi simili, ha ottusi i suoi sensi alle sociali simpatie. Lo stato d'umiliazione e d'obbrobrio, nel quale si è trovato ha fatto nascere nel di lui animo la certezza che la società gli ha dichiarata la guerra, e che dal suo lato non gli resta che dichiararglela....* » — Ma se troppo giudiziosa ed arguta è la osservazione che fa il Carmignani sull'erroneo concetto che troppo sovente germoglia nell'animo del condannato, null'altro ciò viene a provare se non che la emendazione del condannato istesso non avvenne, e forse, perchè neppure si volle cercarla; e prova di più che al male già per sè stesso rilevante del malefizio commesso un altro ancora gravissimo venne ad aggiungersi: la corruzione

[1]) *Dig.* Lib. XLVIII, tit. XIX, 20.

nel raziocinio del malfattore. E di ciò, tosto avvedendosi, il Carmignani soggiunge, ma con alquanto di dubbio: « *Tuttavia un sistema di cure diretto o a formare o a correggere o a perfezionare la morale dei condannati sarebbe un generoso ed utile tentativo, sebbene forse di poco profitto,* imperocchè a parer suo, *nel solo caso di men gravi delitti e di pene meno severe per l'intensità e per la durata può tentarsi e sperarsi la correzione d'un reo.* »

Del suo dubbio io non dico, perchè il dubbio non si combatte; ma quanto all'ultima affermazione di lui, nessuno è che non vegga il manifesto errore di un ragionamento invertito, imperocchè, se pei men gravi delitti soltanto può sperarsi lo emendamento, viene a mancare di certo la opportunità di cercarlo, poichè non dai *minori* ma dai *massimi* viene il turbamento sociale, sicchè a quelli suole riguardare la società o compassionevole o noncurante, a questi raccapricciando: i primi deturpano l'anima del malfattore, l'abbrutiscono gli altri. Potrà da quelli derivarsi impaccio; deriva da questi rovina agli ordinamenti civili. Nè basta ancora: imperocchè nell' asserzione del criminalista illustre manca l'acume del filosofo e la conoscenza del cuore umano, sapendo tutti per esperienza propria che più facile, più frequente e più sincero è il pentimento per un gravissimo fallo che per un fallo di poco momento;

che di questo meniamo vanto talvolta; sempre di quello ci vergogniamo. La sola osservazione che le pene meno severe per intensità e per durata ponno meglio giovare alla emenda parmi vestita di un'ombra di vero; ma quando ciò fosse, sarebbe pur relativo, perchè l'uno colla dolcezza, l'altro col rigore si piega; e quando pure assolutamente si potesse dir vera, ciò non dovrebbe mai togliere che la giustizia abbia anzitutto il debito suo, e che la pena sia proporzionata al delitto. — Per ciò poi che riguarda la prima asserzione, che cioè « lo scopo della correzione del condannato è un'idea più platonica che giuridica, più morale che fondata sull'esperienza delle passioni umane » lascierò che risponda il Garelli, o risponderò colle parole di lui che « la emendazione del colpevole non è un'idea platonica ma cristiana, e che questa idea è così fondata sulla natura dell'uomo e sulla conoscenza delle umane passioni, che ha potuto riformare la società universale degli uomini già così corrotta sotto la scorza di una civiltà fittizia. Infatti il cristianesimo ha proclamato questa importante verità: — *non vi ha uomo il quale non possa tanto innalzarsi nella virtù quanto fu già degradato nel vizio e nell'abbiezione.* [1]) Nè solo

[1]) La giusta osservazione del Garelli mi fa ricordare il bellissimo passo di W. E. Channing nel suo discorso che ha per titolo *Honor due to all men*, dove ragionando del

si contentò di enunciare una verità teorica, ma la confortò cogli esempi del ladro che muore pentito, della prostituta, la quale appunto si rialza perchè molto ha amato, del dissoluto come Agostino, del prepotente come Camillo de Lellis e di altri molti inquinati in ogni generazione di vizi e di corruttele si possano immaginare, trasformati in virtuosi uomini fatti poscia intemerati ed incorrotti. — Nè tuttavia cotesto domma del cristianesimo urta coi principii del giure razionale, ma ne migliora le conseguenze purgandole dalle infiltrazioni del sofisma e del pregiudizio. » [1])

Ma per chiudere il più degnamente possibile la mia risposta alle parole del Carrara, debbo giovarmi delle parole onde il Carrara istesso conchiuse la sua splendida prolusione al corso accademico del 1862-63, che resterà sempre come uno dei più preziosi monumenti nella storia filosofica del diritto punitivo:

---

cristianesimo avverte come « *Its greatest doctrine is, that the most lost are recoverable, that the most fallen may rise, and that there is no height of purity, power, felicity in the universe, to which the guiltiest mind may not, through penitence, attain.* » (La più splendida sua dottrina è che i più perduti possono riscattarsi, che i più caduti ponno rialzarsi, e che non v'è altezza di purità, di potenza, di felicità nell'universo, alla quale l'anima più colpevole non possa arrivare colla penitenza). — *The Works of William E. Channing.* Vol. III, pag. 307 e 308. Boston, 1841.

[1]) Garelli, *Della pena e dell'emenda*, pag. 33. Fir. 1869.

« Sì: punire, eternamente punire, è il destino immutabile dell'umanità. Ma nell'avvenire non si punirà più con impeto di capriccioso furore, bensì con amore fraterno. Non si punirà più con avvilire o annientare la umana personalità, ma col rialzare l'uomo per la via del dolore al sentimento della propria dignità e richiamarlo all'amore del bene. Non si punirà più per appagare fanatici delirii o esigenze tiranniche, ma per tutelare l'ordine esteriore che Dio stesso previde *ab eterno*, ed impose all'umanità. » [1])

« *Respinte le fallaci teorie dell'espiazione* (prosegue il Carrara, nell'orazione che combattiamo) *del terrore e della vendetta, non può trovarsi fondamento razionale al giure punitivo tranne nella tutela giuridica voluta dalla suprema legge dell'ordine....* »

« Giudicar vero un principio, — dice in altro luogo lo stesso Carrara (*Dif. soc. e tut. giurid.: empirismo e ragione*, pag. 53 in nota) — quando si porta ad una conseguenza e riconoscerlo falso quando si porta ad un'altra conseguenza, è pretto empirismo; lo empirismo è il nemico peggiore della giustizia. » Or dunque, per non essere noi meramente empirici, se il principio della *suprema legge dell'ordine* è pel Carrara il *principium ex quo continuo ratiocinationis filo de-*

---

[1]) *Varietà della idea fondamentale del giure punitivo*, (Opuscoli — Vol. I, pag. 187. Ediz. citata).

ducuntur omnia (per usare l'espressione di Wolf) in fatto di giure punitivo, applichiamo fedelmente il principio della suprema legge dell'ordine a tutte e singole le questioni del diritto penale; applichiamolo allo stesso reo che già subisce la pena, e troveremo la razionale necessità di favorirne e procurarne con ogni mezzo la emendazione. — E infatti, l'*ordine*, secondo il Carrara, è *la legge eterna che Dio previde e prescrisse a tutto il creato* [1]) o, meglio ancora « *una perpetua elaborazione del creato, mercè la quale tutti gli esseri congiungendosi a vicenda, e aiutandosi secondo natura loro si conducono lentamente ma con avanzamento incessante, a quell'indefinito perfezionamento che compiesi secondo i disegni dell'Eterno in questa settima giornata; della quale la nostra vita rapidissima non è che un momento,* » in questa giornata nella quale « *la purificazione degli spiriti si ottiene per il mutuo contatto delle intelligenze fra loro* » [2]). E poichè l'ordine (*ordo*), secondo la definizione di S. Agostino *est parium dispariumque rerum sua quique loca tribuens dispositio* [3]); e il luogo *naturalmente assegnato*

[1]) *Opuscoli di diritto criminale.* Vol. I, pag, 128, ed anche pag. 107 e 111.

[2]) *Opuscoli di diritto criminale.* Vol. I, pag. 227, (*Dottrina fondamentale della tutela giuridica*).

[3]) *De civitate Dei*, Lib. XIX, cap. 13.

all'individuo umano è la *società,* essendo *lo stato di associazione l'ideale dell'armonia per la razza umana* [1]) e l'associazione *la forma con cui l'ordine si estrinseca in rapporto all'uomo* [2]); onde *la legge « dell'ordine alla quale fu dal Creatore sottoposta « la umanità esige che il diritto sia rispettato »* [3]), poichè il diritto « *è inviolabile per ciascuno e per tutti* » [4]) consistendo ancora l'ordine « *nello essere illese ed incolumi le ragioni di tutti* » [5]), per cui « *il giure penale è legittimo soltanto come strumento d'ordine* » [6]), — necessariamente dobbiamo da tutti questi postulati del Carrara dedurre la conseguenza che la pena non potrà essere legittima se non allora che, quale *strumento d'ordine*, unitamente alle *ragioni sociali*, tenendo conto delle *ragioni dell'individuo* che si punisce, tenda con ogni mezzo ad operare l'attuazione della *legge suprema dell'ordine* col render degno il delinquente di riprendere colla *emendazione* quel luogo che nell'associazione degli esseri intelligenti gli fu destinato, dal quale per delitto si allontanava, dal quale per la condanna è ancora tenuto lontano, e che ancora non

[1]) Carrara, *Opuscoli di dir. crim.* Vol. I, pag. 111.
[2]) Id. » » » » 128.
[3]) Id. » » » » 244.
[4]) Id. » » » » 250.
[5]) Id. » » » » 246.
[6]) Id. » » » » 148.

meriterebbe riprendere per la pravità dell'animo suo. E tanto più luminosa apparisce la verità e la precisione logica della conseguenza se si consideri che « *fine della legge eterna dell'ordine è il bene universale* » [1]) e che per sola pravità d'animo o per atrocità di delitto non può avvenire che il delinquente rimanga escluso per la pena dalla *universalità* degli esseri intelligenti, mentrechè invece *complemento della eterna legge dell'ordine* è lo stesso giure punitivo. [2])

Ora quando questa violazione dell'ordine siasi tentata o compiuta, quando la pravità della idea siasi tradotta nella ingiustizia dell'atto, vana parola è la *tutela giuridica* se per la emenda non si riduce il traviato alla diritta via, rischiarando la mente che nella pratica della vita esplicandosi apporterebbe il suo turbamento nel viver sociale. Tutta dunque la *tutela giuridica* NEL FATTO DELLA EMENDAZIONE riposa, fuori della quale non abbiamo che *vendetta sociale* e un pericolo continuo pel civile consorzio. La *Pena* senza *l'emenda* protrae lo stato di disordine; distrugge, non edifica; cancella nell'uomo l'imagine del Creatore già deturpata dal delitto. Un'uomo privato di libertà è un'uomo dimezzato, un parassita; è una potenza che non ha campo d'attuarsi; se delinquente, è un'ombra d'uomo, una pennellata profana sul quadro della creazione. Redimere quest'uomo è dar compimento all'opera di Dio, liberare la società da un verme che la deturpa e la rode, tradurre in atto una potenza inerte, dar vita a un'ombra, tergere il quadro più bello della creazione di Dio.

[1]) CARRARA, *Opuscoli di dir. crim.* Vol. I, pag. 129.
[2]) Id. » » » » 186.

E per tutte le sovraesposte ragioni, evidentemente cadde in errore Ortolan affermando [1]) — la teoria della *correzione* derivare dalla teoria dell'*utile* — mentre invece apparisce siccome una particolare, inevitabile esigenza del principio della *tutela giuridica*.

« *Se la penalità* (prosegue l'illustre oppositore) *poggia sul principio della tutela giuridica, il giure penale deve subire in tutti i suoi svolgimenti l'influenza di codesto principio: e per virtù del medesimo repellere ogni dominazione del principio dell'emenda...* » Precisamente come se *l'emenda* fosse l'antitesi della *tutela giuridica*, mentre invece nella pratica della vita (violazione quasi continua della legge giuridica) ne costituisce il principal fondamento. La vera tutela giuridica, più che nella parola della legge o nelle formule di una teoria, sta nella onestà dei cittadini; e venendo questa a mancare, manca la tutela giuridica o si riduce a vanità di parola, poichè non si tutela un bene che già

[1]) ORTOLAN, *Elements de droit pénal.* Liv. I, parte I, cap. II. Paris 1863.

fu leso, ma solamente si cerca se alla lesione possa apprestarsi rimedio. Il rimedio nel caso nostro è la emenda del reo, e solamente in questa è la base della tutela giuridica. La questione è più pratica che speculativa, ma supponendo pure che ciò non fosse, non ne sarebbe di nulla avvantaggiata l'argomentazione dell'insigne criminalista; imperocchè nella contemplazione del tutto dimentica gli elementi onde il tutto è composto, quasichè il principio della tutela giuridica non si potesse invocare dall'individuo come s'invoca dalla società, o quasichè il diritto sociale esistesse senza i diritti individuali, o che fra questi non fosse quello che ha l'individuo a perfezionare sè stesso, e non fosse anzi questo il fondamento e la ragione ultima di ogni diritto. Ma ci consola il pensare che nove anni dopo scritta la prolusione che combattiamo, il Carrara istesso saggiamente scriveva che « *contraddirebbe a sè medesima la legge giuridica, se per proteggere un diritto minore nell'offeso spogliasse l'offensore di un più importante diritto.* » [1]) Ora forsechè il diritto di punire, che, secondo il Carrara, riconosce la sua prima causa nel bisogno della difesa ed è limitato e misurato dalla giustizia [2]) potrà so-

[1]) *Prolusione al corso accademico di dir. pen. dell'anno 1872-73*, pag. 20.

[2]) *Opuscoli*, ediz. cit. Vol. I. pag. 117.

verchiare il diritto (indestruttibile anche nel punito) a migliorare sè stesso? diritto che nel tempo istesso è dovere? Ma il suo diritto diventerebbe illusorio e quel dovere suonerebbe ironia, quando all'individuo colpevole, in qualsivoglia condizione della vita, si frapponesse ostacolo all'attuazione della emenda, e quando al conseguimento di un tal fine la società, della quale pure fa parte, gli negasse aiuto o, potendo, non cercasse aiutarlo. Se « la spada (come disse il Garelli) è posta in mano alla giustizia sociale affinchè il patrimonio dei diritti pubblici e privati si serbi illeso » e « questo è il fine ultimo, l'ultima parola di giustificazione del diritto di punire » gioverà ricordare che parte importantissima di quel patrimonio prezioso è il diritto nell'individuo a migliorare sè stesso, è il diritto (e dovere ad un tempo) nella società a cercare l'emenda d'ogni colpevole, anche allora quando questo di per sè stesso non la cercasse. Si che necessariamente deriva che mancherebbe di giustificazione il diritto di punire, tuttavolta che colla sanzione della legge punitiva di pari passo non procedesse la tendenza all'emendazione del punito; e mancherebbe la società al massimo de' suoi doveri ogni volta che dalla emenda ottenuta in alcuno dei suoi membri colpevoli, non cercasse trarre vantaggio a beneficio della comunanza sociale.

Ma non ancora soddisfatto, lo illustre oppositore di-

manda: *Come può infatti unificarsi il principio della punizione per la tutela giuridica col principio dell' emenda?*

E qui ancora sinceramente confesso, che per quanto ci abbia pensato, non mi venne ancor fatto di riconoscere la ragione e tanto meno la esistenza dell'antitesi che ravvisa il Carrara tra *il principio di punizione per la tutela giuridica e il principio dell'emenda del reo*, essendo anzi la tutela giuridica e l'emenda nel rapporto strettissimo che corre fra lo scopo necessario e l'unico mezzo atto a raggiungerlo, siccome due parallele ed immediate derivazioni del principio supremo della legge giuridica.

Ma v'è di più, poichè trovo il sostegno della mia modesta opinione pressochè in ogni pagina del Carrara, e più apertamente (oltre i passi citati) nei paragrafi 602 e segg. e principalmente nei paragrafi 608-612, dell'opera, meritamente lodatissima, del criminalista Pisano [1]) come trovo parimente la confutazione della teoria che sto combattendo (che crede inconciliabile il principio della punizione per la tutela giuridica col principio della emenda) nei paragrafi 610, 612 e 616-618 dell' opera istessa.

L'autorità nella scienza, come la fede nella reli-

[1]) Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*. Parte generale, terza edizione. Lucca 1867.

gione potranno aggiungere decoro, non potranno mai menomare nè accrescere la eccellenza delle verità alle quali si riferiscono. Ma se in alcuna cosa l'autorità potesse valere starebbe certamente colla nostra la opinione autorevolissima dell'Ahrens. [1])

« Le rétablissement de l'état de droit (osserva egli al proposito) s'opère d'un côté, sous le point de vue objectif, par la réparation des torts et des dommages intellectuels ou matériels qui ont été causés, et d'un autre, sous le point de vue subjectif, par l'enlèvement de la cause de l'injustice quand un fait particulier de lésion, commis *volontairement*, en a établi l'existence. Cette cause intèrne qui s'est manifestée extérieurement ne peut être enlevée que par la correction ou *l'amendement* du coupable. Les moyens d'amendement seront sentis par le coupable, dans l'état anormal, vicié, dans le quel il se trouve, comme une *peine*, quoiqu'ils forment le vrai bien qui puisse lui être appliqué. Ces moyens excluent par conséquent toutes les peines qui ne remplissent pas le but de correction. La peine a donc directement en vue l'individu coupable, parce que c'est en lui que se trouve la cause directe du mal, mais indirectement.... elle établit une prévention générale et même une intimidation pour

[1]) Ahrens, *Cours de droit naturel ou de Philosophie du droit*, pag. 274 e 275, (2ª ediz.) Bruxelles, 1844.

tous ceux qui se trouveraient dans des dispositions mauvaises et injustes. La prévention et l'intimidation ne sont cependant pas un but, mais une conséquence de la peine. Car celle-ci alors même qu'elle a en vue l'amendement, met aussi le coupable, comme cela a lieu dans le système pénitentiaire, dans une condition qui peut inspirer la crainte à tous les autres. La justice pénale est une fonction de l'État, elle est une branche du droit public, et son *but* consiste dans *le rétablissement de l'état de droit dans l'individu et dans l'ordre social.* »

E ciò appunto che nel linguaggio dell'Ahrens è *le rétablissement de l'état de droit dans l'individu et dans l'ordre social*, nel linguaggio del Carrara non potrebb'essere per avventura LA TUTELA GIURIDICA *voluta dalla suprema legge dell'ordine?*

Potrebbe, ma pare non sia. E se non è (si permetta anche a me una dimanda), come può unificarsi il principio della punizione per la tutela giuridica senza il principio dell'emenda, col supremo principio della legge morale (se pure la moralità non si vuol calpestare colla legge) che impone *il riconoscimento dell'essere nella sua dignità ed eccellenza e lo agire in conformità di questo riconoscimento?* Il Diritto è una concezione astratta che si concretizza nella umana persona o individua o collettiva; ma di fronte alla persona

collettiva della società, sta sempre la persona dell'individuo con alcuno di quei diritti che pel delitto non si distruggono, che non cessano per una condanna penale, imperocchè, siccome costitutivi della umana personalità, colla cessazione di quelli verrebbe questa a cessare: tale è il diritto al progressivo miglioramento, che è quanto dire all'attuazione della tendenza che è il distintivo più certo fra la umana e la brutale natura. Mi si potrebbe rispondere che l'omicida violò in altri questo diritto ; che il ladro, che il falsario ne osteggiarono l'attuazione in coloro che furono oggetto del malefizio. Certamente è questa la conseguenza diretta di ogni delitto, ma non è questo un titolo perchè la legge del taglione sia ristorata. Imperocchè oltre il disconoscimento pratico dell'essere nell'offeso per opera dell'offensore, vi è il disconoscimento istesso nell'offensore per opera propria, vi è l'insulto alla umana personalità nella propria persona e per opera propria. E questo insulto non si ripara che colla *emenda*, per cui vera *tutela giuridica* non vi può essere tuttavolta che provedendo alla sanzione della legge non si provegga nel tempo istesso all'incolume esercizio nel delinquente del diritto a migliorare sè stesso, facilitandone ed esigendone la emenda. Dico *facilitandola*, non essendo mai supponibile che colui che giunse a tanto da deturpare ieri la umana personalità nella persona

propria, pensi quest'oggi a ristorare la offesa; e dico *esigendola* perchè mancherebbe al compito suo il potere sociale se coll'esigere il rispetto e col promuovere il perfezionamento della umana persona nella generalità dei cittadini che compongono il corpo sociale, non l'esigesse e non lo promovesse nello individuo che, sciagurato, si compiacque recarvi nocumento nella sua propria persona. Non è possibile concepire *la tutela giuridica voluta dalla suprema legge dell'ordine*, separata dalla emenda del reo, senza far rivivere nello spirito del giure penale la memoria dell'origine *storica* della pena anzichè della *filosofica*. Se la *pena* non è un abuso di forza, ma l'*esercizio irrecusabile di un diritto*, come il Carrara istesso c'insegna [1]), è necessario ricordare che la prima esigenza dell'ordine è la contemporanea coesistenza dei diritti, e che di fronte al diritto sociale v'è il diritto dell'individuo, e sebbene in quest'ultimo sia temporaneamente od anche perpetuamente sospeso un diritto (alla libertà) per ciò che fu giudicato l'esercizio di questo inconciliabile coll'eguale diritto degli altri socî, non resta però mai nè può restare menomamente sospeso il diritto al perfezionamento o miglioramento proprio, miglioramento che si identifica colla emenda. Si che *il potere sociale* che del diritto d'ognuno è

[1]) *Programma*, Parte generale, pag. 340. Ediz. cit.

protettore, per attuare *la tutela giuridica voluta dalla suprema legge dell'ordine;* dovrà certamente in costui tutelare il diritto che gli rimane sotto pena di venir meno al compito suo e decadere anch'esso dal suo diritto. È lo stesso Carrara che ce lo insegna, il quale, parlando della legge giuridica, avverte che « *se questa legge è universale egli è chiaro che essa deve proteggere il diritto anche nello stesso imputato* » [1]): doveva aggiungere anche nel *reo*; e sarebbe stato perfettamente logico, e avrebbe fatto dello emendamento del reo il necessario compimento della mirabile sua dottrina della *tutela giuridica.*

Questa e non altra, è, a parer mio, la ragione ultima per cui la pena di morte si dovrebbe assolutamente abolire, essendochè il potere che la minaccia viola il *diritto* nel tempo istesso che scrive la legge. E certamente così la pensava un'illustre contemporaneo spagnuolo, Don José Heriberto Garcia de Quevedo, scrivendo che *la primera ley que impuso la pena de muerte, fue dada por un tirano cobarde ò por una República idiota* [2])

Nè mi pare che ragionasse col suo naturale acume

[1]) *Difesa sociale e tutela giuridica: empirismo e ragione*, pag. 27.

[2]) *Coleccion de los mejores autores españoles*, vol. 57, pag. 366 e seguenti.

il Montesquieu quando affermava [1]) che *ce qui fa que la mort d'un criminel est une chose licite, c'est que la loi qui le punit a été faite en sa faveur.* Ma ciò non è, imperocchè essa fu fatta *a favore di un diritto* comune a tutti i viventi, IL DIRITTO ALLA VITA, non già contro ad un'altro coevo di questo, e non meno di questo importante, — il diritto all'esplicamento ed al perfezionamento di quelle potenze che si designano col nome complessivo di vita, — parimente comune a tutti i viventi. Se altrimenti avvenisse, la stessa legge positiva sarebbe un reato davanti alle legge di natura. Ora, se il giure positivo meritamente condanna il cittadino che rende inconciliabile l'esercizio del suo diritto coll'esercizio del diritto altrui, perchè mai il gius naturale non dovrà condannare il positivo che rende inconciliabile nello stesso individuo l'esercizio di due diritti contemporaneamente esistenti e dei quali l'uno è corollario dell'altro? Gli è perciò ch'io sento ognora più forte la necessità di distinguere, col Fénelon, due sorta di leggi: la legge che è; legge universale, immutabile: e la legge che è fatta; legge variabile a seconda dei tempi, dei luoghi, delle circostanze, e, dirò anche degli errori volgari, e dei principî erronei che muovono talvolta la mente del legislatore. Ma dell'erronea sentenza di Montesquieu non si hanno a fare le meraviglie se si considera che a' tempi suoi si discuteva ancora della necessità o non della tortura, e lo stesso Montesquieu dietro l'esempio dell'Inghilterra che l'aveva abolita si credette in dovere di annunziare che *elle n'est donc pas nécessaire par sa nature* [1]). Ma vuole il Carrara una prova di fatto che il principio della punizione per la tutela giuridica si riduce a vana parola, separato dal principio di emenda? Eccola: — il diritto di proprietà è certamente riconosciuto dal Carrara siccome inviolabile, e degnissimo quindi della proposta tutela giuridica. Ora immagini un ladro che abbia compiutamente scontata la pena che ad omaggio del principio della tutela giuridica gli venne inflitta; e che per intensità e per durata fosse appunto la pena che con misura giustissima gli si potè e gli si dovette applicare. Poste tutte queste condizioni, oserebbe egli credere, il mio maestro, che sia con ciò perfettamente attuato il principio della tutela giuridica anche senza l'emenda del reo? Ma in tal caso chi risarcirebbe il derubato pel danno sofferto? poichè senza la emenda del ladro è puerilità la speranza di risarcimento del danno. E supponendo anche nel ladro punito i mezzi

[1]) *Esprit des Lois.* Liv. XV, chap. II.

[1]) *Esprit des Lois.* Liv. VI, chap. XVII.

per effettuare il risarcimento, supponendo che per quella stessa legge che lo condannava venga egli forzato malgrado suo al debito risarcimento; oseremo noi credere per ciò all'attuazione della tutela giuridica? No certamente; imperocchè la legge che a tutela del diritto fu paga d'imprigionare il ladro e costringerlo alla restituzione, non vide che dopo scontata la pena, dopo la restituzione forzata, sarebbesi egli ancora potuto determinare a riprendere la cosa istessa tanto più facilmente in quanto che già ne conosceva la via; e vi si determinerà anzi di certo se nella pena egli non ebbe a ritrovare la emenda, se colla pena del furto non disparve dall'animo suo la volontà del rubare. Quindi avverrà che dalla pena del ladro non avrà punto sollievo il derubato, e nella pravità delle intenzioni rimasta inalterata nella mente del punito troveranno i cittadini un argomento continuo di timore, il potere sociale una sorgente perenne di turbamento, la legge un derisore, nel mentre istesso che la mente indagatrice del filosofo va inutilmente cercando la *tutela giuridica*, e trova il germe continuo, anzi il continuo pericolo di violazione pel diritto di proprietà. E rettamente pensava Bentham quando scrisse che *La réparation du mal causé par le crime doit toujours accompagner la peine. Sans cette condition, il n'y a pour le citoyen de véritable sécurité;* tanto più che,

a parer suo, *le mal non réparé est un sujet de triomphe pour le délinquent.* Gli è perciò ancora che il Bonneville sostiene che *cette réparation est aussi nécessaire que la peine*, e ne vorrebbe espresso l'obbligo assoluto nel testo stesso della legge. Nè diversa era la ragione per la quale in Firenze un condannato a cinque anni di carcere non si poteva rilasciare dopo subìta la pena *nisi primo dederit securitatem et fidem... de non offendendo dictos suos consortes* [1]); e un altro condannato per furto, non poteva essere liberato *nisi prius restituat furta notata in processu.* [2]) Nè per altra ragione in Firenze stessa avveniva che non era possibile la *offerta* de'rei di certi delitti (come la sodomia, l'omicidio, ecc. pei quali non era possibile riparazione) e quindi non potea concedersi grazia; « e per gli altri facea d'uopo anzitutto di aver ottenuto la pace, sicchè talvolta la grazia era negata solo perchè il detenuto *non habuit pacem a creditoribus ad quorum petitionem captus erat.* » [3])

L'esagerazione del valore di una teoria penale o di un sistema penitenziario è nella scienza del giure

---

[1]) *Archivio delle Stinche di Firenze.* 17 giugno 1373. Vol. 86, pag. 22 e 23.

[2]) *Archivio delle Stinche di Firenze.* 14 aprile 1473. Vol. 19, pag. 42.

[3]) Beltrani-Scalia, Op. cit. pag. 346.

e nella pratica della pena come nella logica il sofisma, come nella medicina la esagerazione della potenza di un rimedio, e fa ricordare ciò che in fisica fu l'alchimìa: confonde le idee, deturpa i principî e guida al ridicolo. E il santo principio della *tutela giuridica* e quello che altri chiamò *reintegrazione dell' ordine giuridico* non si traducono in atto nel campo del giure penale se non allora quando appunto vengono a unificarsi col principio della *emenda del reo*. Il ridicolo nelle accademie e la vacuità nella letteratura nascono allora quando la scienza dimentica di essere sociale e la letteratura si fa oggetto di passatempo. Abbiamo allora i *trattenimenti* accademici e manca l' utile sociale. Una splendida dissertazione sulla teoria della *tutela giuridica* può suscitare entusiasmo e apportare luce di vero alla scienza, ma non è coll' entusiasmo nè col plauso infecondo che si traduce in atto benefico nella vita sociale la solitaria idea del filosofo. Non è discutendo sulla tutela giuridica che vien tutelato il diritto, nè dissertando sulla *reintegrazione dell' ordine giuridico* che quest' ordine si reintegra, perchè l'ordine è un fatto non un mero concetto; e dove il fatto è malo, ordine non vi può essere fino a che non sia tolta la malvagità dell'agente.

Opportunamente ricordo come in uno studio della

Quarterly Review, periodico londinese del 1871, sopra *La polizia di Londra* (studio riprodotto dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, Anno 1871, n. 194-200, 18-24 luglio) si leggeva che « Il gran numero dei recidivi che ogni anno sono giudicati dimostra come i ladri praticano il loro mestiere come una professione regolare: il ladro che assaggiò la prigione, è sicuro di ritornarvi. Il vantato carcere modello dove è custodito, vestito, alimentato e scaldato a spese dello Stato, non lo corregge punto, sicchè appena è libero, ritorna al mestiere. La polizia lo piglia e consegna alla giustizia; dopo qualche tempo più o men lungo, la giustizia lo restituisce alla società, dove la polizia lo riprende di nuovo, e ricomincia il turno. » [1]) — Se in questa, ch' io non so se debba dire ridicola o desolante commedia, vi fosse alcuno capace a trovare la *tutela giuridica*, saprei

[1]) Veggasi ancora per questo argomento un altro studio originalissimo sopra *I vagabondi di Londra*, pubblicato sul *New-York Herald* e riprodotto dalla *Gazzetta d'Italia* del 21 maggio 1878, n. 141. E quasi necessario benchè inatteso commento ai due studî anzidetti, e principalmente alle citate misteriose parole: *i ladri praticano il loro mestiere come una professione regolare*, veggasi il famoso processo dei *détectives* terminato colla sentenza della Corte d'assise di Londra del 20 novembre 1877, processo che fu brevemente riassunto dall'*Opinione* del 25 novembre 1877 (Anno XXX, n. 322).

bene ammirare l'acume del fortunato osservatore. Io qui veggo appena la finzione legale e tocco la impotenza della legge.

E sempre più a proposito sarà il ragionamento poc'anzi fatto pel furto, se lo applichiamo ai delitti contro le persone, inquantochè per essi non v'è risarcimento possibile o per lo meno adeguato alla offesa, tranne quello che proviene dalla ragionevole presunzione, così nell'offeso come nella intera società, che la offesa non si abbia a ripetere; presunzione che, quando sia ragionevole, si identifica col diritto tutelato di fronte al delinquente punito; ma ragionevole non potrà dirsi se la emenda non potrà dirsi ottenuta.

Il Carrara propone poi un caso che pare di assai difficile soluzione: il caso cioè, che consumato il delitto, il delinquente si trovi all'istante pentito o in posizione tale da non lasciare il benchè menomo dubbio sulla sua buona condotta posteriore, e dice: « Io ne ebbi esperienze parecchie di siffatti casi, e se avessi dovuto giudicare gli autori di delitti atrocissimi secondo la vita da loro condotta dopo la consumazione del primo delitto, non avrei saputo di che accusarli. »

Ciò accade benissimo, e parmi desiderabile che più sovente ancora possa accadere; ma in simili casi nessuno fra i sostenitori della nuova dottrina vorrà cer-

tamente che in grazia dell'*emenda* che è il secondo momento della tutela giuridica, sia trascurato il primo che consiste nella *punizione* del reo. Noi vogliamo l'attuazione della legge in omaggio a quello stesso principio d'ordine che ci fa volere la emenda del reo.

E venendo più addentro nella parte speculativa, egli propone un dubbio del quale non possiamo dissimulare la serietà, e che formulato in domanda verrebbe a dire: — Quale criterio avete voi campioni del principio di emenda per accertarvi della sincerità *della emendazione* non dico *soggettiva*, ma almeno *oggettiva* di un reo che nei diversi stadii di prova non ebbe occasione di sciogliere il freno alle funeste passioni? —

La dimanda è imbarazzante assai; ma non è che l'espressione di un dubbio, e, come già al Carmignani, così rispondiamo al Carrara: il dubbio non si combatte. Ma quando pure il dubbio proposto potesse avere in sè stesso alcun reale valore, io vorrei convergerlo contro il proponente e chiedere a mia volta: — Quale criterio avete voi campioni della *certezza e irremediabilità della pena* che vi assicuri che la pena al tale o al tal altro misfatto assegnata sia quella appunto che in intensità ed estensione, per la natura e le circostanze del reato, e per l'intima pravità dell'agente, talvolta infinitamente maggiore, tal altra infinitamente da meno che la pravità dell'azione,

giustamente e perfettamente al reato istesso convenga? E se volete essere giusti e ordinati ad un tempo, ditemi voi, perchè prima ancora di porre il dubbio sulla *sincerità dell' emendazione* non lo ponete, come dovreste, sulla *giustizia della condanna* e sulla *infallibilità dei giudici?* [1])

---

[1]) Dal libro del signor Lastres (*Estudios sobre sistemas penitenciarios,* pag. 221 e 222) mi piace riprodurre il seguente aneddoto che è proprio del caso nostro. — « Bevevano, una notte, in certa bettola di Siviglia, alcuni uomini del popolo: si accese una disputa che terminò colla sfida di due fra i contendenti; scelse ognuno il suo padrino e partirono pel campo. Sul terreno si tirarono colpi senza misericordia; uno dei combattenti cade, l'altro col suo padrino prende la fuga, mentre quello del caduto attende al soccorso di lui; ma fu grande la sua sorpresa al vederlo completamente sano; era caduto per avere inciampato in una pietra. Il padrino si considera disonorato e posto in ridicolo, censura la condotta del suo figlioccio perchè attribuisce a codardia la caduta; infervoratisi, riprendono la contesa e allora il padrino uccide il figlioccio. Trovatosi il cadavere, il padrone della bettola dichiara l'avvenuto nella sua bottega, i padrini assicurano che il reo era il duellante; e, ciò che è più strano, o signori, lo stesso detenuto confessa essere autore dell' omicidio, e lo dice perchè lo crede in coscienza. Giudicato colla procedura voluta dalle leggi in allora vigenti, è condannato alla forca l' accusato confesso e convinto di un delitto che non aveva commesso, come dichiarò poscia il padrino, vero autore dell'assassinio. »

« Non conosco nulla di più straordinario. Non è possibile riunire maggiori dati, nè prove più concludenti: relazioni importanti, testimoni oculari, concordi nelle loro deposizioni e confessione dell' accusato. Errarono quei magistrati con assoluta tranquillità di coscienza.... e senza dubbio colui che salì al patibolo non era l' uccisore. Dopo un simile caso non è possibile assicurare che sempre sia delinquente colui che si condanna; e come dissi, prima che perisca un' innocente si salvino cento rei. »

Ma v'ha di più, imperocchè contro l'ultimo argomento puramente speculativo del Carrara (se argomento può dirsi un dubbio destituito di ogni valore probatorio) i fautori della novella dottrina accampano sempre un validissimo argomento di pratica: *la liberazione condizionale.* Ad ogni modo, quando ogni altra risposta non calzasse per bene alla dimanda, io vorrei sempre rispondere che tra la diffidenza inerte e la fiducia operosa amo sempre a questa attenermi, anche a prezzo del disinganno; poichè ufficio nostro e nostra pretesa non è la ricerca del criterio per determinare il grado e la sincerità della emendazione, ma sì di cercare se colla pena si debba tendere ad emendare il punito; e la ragione risponde affermativamente. Ufficio nostro è cercare se, necessaria essendo questa tendenza, si possa ottenere lo scopo; e, consultando la storia, i fatti che ce lo dimostrano ottenuto ci paiono pressochè innumerevoli, così che solamente a citarli ci sarebbe da comporre un volume; e se ciò avvenne per lo passato, da tempi antichissimi fino a'presenti, con quale tortura di logica dovremo

noi argomentare che abbia a riuscire impossibile per l'avvenire? Ora, se *doverosa* e *possibile* è questa tendenza di più noi non dobbiamo cercare, imperocchè lo scrutare il pensiero è opera solamente di Lui che diede all'uomo la facoltà di pensare. E benchè sia questa appunto la massima delle difficoltà che rendono dubbiosi i giudizi degli uomini, non ne viene perciò che gli uomini si arrestino dal giudicare o che sempre e al tutto erronei abbiano ad essere i loro giudizi. Se avesse a prevalere questa teoria (che potrebbesi dire del dubbio) cesserebbe ogni vincolo di civile consorzio. La più nobile delle virtù, la beneficenza, si arresterebbe davanti ad uno sterile dubbio sulla realtà del bisogno, o scomparirebbe di fronte alla lontana possibilità della ingratitudine nel benificato. Ma il dubbio nel campo della logica non è altro che *la sosta della ragione* o *la impotenza dell'intelletto;* nel campo dei fatti è un puro *fantasma*. Ora la sosta della ragione può ritardare soltanto, non menomare le necessarie deduzioni della logica; e i fantasimi ponno offuscare l'aspetto, non distruggere la realtà delle cose. — Ond'è che ritenuta la necessità logica della emenda nell'applicazione della pena, ritenuta la possibilità reale di ottenerla, e la incertezza del criterio per misurarla, si adottava con prudente consiglio *la liberazione condizionale* siccome quella che attua la emendazione sperimentandola, e

meglio armonizza la giustizia punitiva colla ragione della pena, il diritto dei singoli cittadini col diritto sociale. E quando ogni altra considerazione si volesse abbandonare, non dovremmo noi arrossire se in tanto vanto di civiltà dovessimo apparire meno filosofi e più barbari degli antichi Romani? I quali, come osserva Beltrani-Scalia, argomentando che « non giova solamente il punire, ma giova sollevar l'uomo alla speranza di miglior avvenire per invogliarlo a ben fare o a correggersi, i Romani, questo inconcusso principio misero in opera per rendere gli schiavi fedeli, devoti, industriosi ed onesti. Concessero a questi dunque il *contubernium* ed accordarono loro un peculio in ricompensa d'una vita laboriosa ed ordinata, un peculio col quale essi potevano, volendo, riscattarsi. Così svegliando in essi la speranza della libertà, *facendola anzi dipendere dalla loro stessa condotta*, i Romani conciliavano per quanto era possibile lo schiavo con la sua sorte infelice, affidando nelle sue mani il proprio destino e l'avvenire. » [1]) Ora se i Romani, con una pena così irrazionale qual era la schiavitù, seppero conciliare il nobilissimo principio del riscatto del paziente, per opera propria, come mai potrà avvenire che appo noi, dove la ragionevolezza delle pene forma

[1]) *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia*, pag. 130.

vanto precipuo dell'autorità punitrice, non possa quell'istesso principio conciliarsi colla giustizia e colla severità della pena? Se all'esteriore pravità dell'azione è subordinato il diritto di punire, per qual ragione al savio operare non dovrà menomamente rispondere un diritto al riscatto, non a titolo di premio, ma per necessaria sanzione della legge suprema dell'ordine? — E, a parte ancora tutte queste considerazioni, la *libertà condizionale* sarà sempre una stretta esigenza della giustizia siccome correttivo degli errori che per la incertezza dell'umano giudizio sono possibili e pur troppo frequenti nella graduazione delle pene.

Di fronte all'intoppo della istituzione accennata, il Carrara abbandona gli argomenti e si limita ad esclamare: « *seducenti pensieri!* » e *facendo voti perchè non sieno visioni di filosofi ma realtà della vita pratica;* confessa di nuovo i suoi dubbi e ritorna all'argomento dell'emenda *soggettiva* ed *oggettiva*; e il suo più forte argomento è fondato sulla diffidenza intorno all'esterna apparenza di conversione.

Ma l'esclamazione e il dubbio e la diffidenza venendo a nulla provare, anzi a nulla affermare, non abbisognano certamente di confutazione. Ma vuolsi qui fare una importante eccezione in omaggio ad un pregiudizio volgare che costuma accettare senza disamina siccome argomenti inconcussi contro le ardite innovazioni, le più

insignificanti parole e perfino talvolta un sorriso di quegli uomini che per eccellenza d'ingegno o per vastità di dottrina o per lunga esperienza vennero meritamente in onore ed ebbero la comune venerazione. La scienza che non ha idoli, venera la verità, da qualunque bocca ella parta, ma non si prostra a chi la pronunzia, ed esamina ad una ad una anche le parole di coloro che sogliono parlare la verità. Or bene, in nome della scienza, ultimo ed inesperto benchè volonteroso cultore di Lei, io rispondo al Carrara che i fatti ond'è provata la felice attuazione della liberazione condizionale sono assai più *seducenti* ancora che non ne possa sembrare *il pensiero*, e, sono di più, concludenti, poichè ne dimostrano anzitutto quanto la pratica disti dalla teoria, e ci apprendono a non mai disperare della felice attuazione di un buon principio; imperocchè, se il principio della liberazione condizionale non corrispose in Inghilterra alle speranze che se n'erano concepite, le superò in Irlanda mediante una lieve ma ben ragionata innovazione — l'*Intermediary stage*, ossia stadio di detenzione intermedia tra la vera prigionia e la liberazione condizionata — introdotta dal Capitano *Crofton*, accompagnata da tutti quei savi provvedimenti che formano dell' Irlandese un sistema penitenziario distinto dall'Inglese. E, adottato anche in Sassonia questo principio, per opera principalmente del barone di

Holtzendorff, che ne fu zelante propagatore in Germania, nel primo anno della istituzione, secondo le attestazioni dello stesso Holtzendorff e di Mittermajer, neppure un solo dei liberati ebbe ad essere ricondotto al penitenziario. [1]) Ora se un tal fatto potè una volta avvenire, perchè dubiteremo noi che l'avvenimento possa ripetersi? — « Non perchè a te difficile è una cosa, impossibile la reputerai. Ma se alcun uomo può farla ed è propria di lui, giudica poterla fare anche tu. » [2])

Tocca in seguito, il Carrara, della mancanza delle formalità necessarie, inerenti all'atto della liberazione e a quello della rincarcerazione possibile, temendo che nel primo di questi fatti sia troppo libero il campo alle simpatie, nell'altro alla calunnia, e paventando tutte le conseguenze che possono in varii modi originare da una immeritata liberazione.

Anche a tali argomenti, fondati unicamente sul timore, rispondono i fatti e i felicissimi risultati di un tale sistema. Ma in ispecial modo all'argomento che si fonda sul timore dell'abuso risponde perfettamente un'ossevazione di Beltrani-Scalia, ed è che *Se una istituzione dovesse giudicarsi non dallo spirito che la in-*

[1]) Garelli, *Op. cit.* pag. 306, 308 e 312.
[2]) Marco Aurelio Antonino, *Ricordi.* Lib. VI, p. 150.

forma, ma dagli abusi che all'ombra di essa son nati, si dispererebbe di trovarne una sola nel mondo, che possa al giusto desiderio convenientemente rispondere. [1])

Qui poi, lasciando il terreno già disputato, e nella supposizione che sieno sognati tutti i proprii timori, l'illustre professore di Pisa si ritira all'indietro per riprendere il punto più eminente e giudicato per lui decisivo nella lotta, risalendo cioè al principio della *difesa giuridica*. Ma noi già vedemmo che vera difesa, o, a più esattamente parlare, vera *tutela* non esiste senza *la emenda del reo* che n'è il fondamento.

Il delitto (prosegue il Carrara) *impone un debito di riparazione pel male cagionato che non si adempie coll'indennizzo del leso, nè con le lagrime del pentimento, nè colla riconciliazione con Dio.* — In qual maniera adunque, quando ciò che è fatto non puossi ottenere che tale non sia? come già Platone avvertiva nel suo *Protagora*, § XIII, e poi ancora verso la fine dell'XI libro *De legibus*: (οὐ γὰρ τὸ γεγονὸς ἀγένητον ἔσται ποτέ). In qual maniera se non colla ristorazione della umana natura avvilita nella persona del delinquente? e ciò in qual modo se non colla emenda del reo?

Termina confessando che *non* può *condurre la* sua *mente alla persuasione che siavi nel programma della*

[1]) Op. cit., pag. 143.

nuova scuola nè utilità nè giustizia. — Ma la semplice individuale convinzione di un uomo, avesse pure il genio di Dante o di Vico, non può aver peso o valore nel campo delle dottrine speculative, nè averne in quello dei fatti; se non quando pel rigoroso processo del raziocinio o per chiara esplicazione dei fatti, venga a mostrarsi la necessità che quell'unica convinzione debba essere la convinzione di tutti. E l'uno e l'altro di tali sussidî, a parer mio, mancano a sostegno della convinzione che l'ottimo professore ci annunzia, o se vi ebbero a produrla non furono indicati a coloro ai quali la si vorrebbe comunicare!

PUNIRE *dunque* E CORREGGERE (conchiude il Carrara) *è il vero concetto su cui deve assidere la sua disciplina il giure penale.* E il motto con cui Carrara conchiude, è quello appunto con cui la nuova scuola incominciava: esso è il principio fondamentale di tutte quante le sue dottrine. Sommamente quindi ci allieta questa conclusione del Carrara, imperocchè la verità è sempre cara anche allora che (come avviene sovente nei potentissimi ingegni e nelle anime rette) si manifesta a dispetto della logica; e ci conforta ancora perchè la medesima ci fa supporre che il valoroso campione della tutela giuridica abbia trovato nella sua mente una conveniente risposta alla propria dimanda: — « come può infatti unificarsi il principio della punizione

per la tutela giuridica col principio dell'emenda? » — dimanda alla quale già ci provammo a rispondere. Ma più che tutto ci consola il pensare che nove anni dopo aver formulata quella dimanda, che tenea dietro all'asserto — *dover il giure penale, per virtù del principio della tutela giuridica che forma il suo fondamento, repellere ogni dominazione del principio dell'emenda* — nove anni dopo, nella bellissima sua prolusione al corso accademico di diritto penale dell'anno 1872-73, il Carrara istesso, più saggiamente, e forse più sperimentato anch'esso lagnavasi perchè *non si comprende che proclamando così energicamente* INDEGNI *della* SOLLECITUDINE DEI DOTTI E DEI PUBBLICISTI *gl'infelici che una volta fallirono si va diametralmente in opposizione alla corrente dominante del secolo che grida e vuole (e l'otterrà viva Dio) si subordini in ogni suo movimento il giure penale alla veduta della emenda del reo, o come primaria o come accessoria ma sempre impreteribile.* [1])

Ecco dunque come la battaglia campale contro la nuova dottrina tutta riducesi a malfondate accuse nel campo della teorica e a sterili dubbî nel campo della pratica. E supponendo anche vero ciò che non

---

[1]) *Difesa sociale e tutela giuridica: empirismo e ragione*, pag. 68 in nota.

è, supponendo voglio dire che fossero fondate le accuse, io mi terrei pago di opporvi i consolanti risultati dell'applicazione del principio osteggiato.

VI.

Dietro tali riflessi e dietro la considerazione dei fatti, se avessi a scegliere fra tutti i sistemi, io mi atterrei certamente all'Irlandese siccome quello che meglio comprende l'idea della pena, siccome quello che ha più mezzi di attuarla, unendo lo emendamento del reo alla sanzione della legge colla savia applicazione della pena, donde alla società la sua *difesa*, la sola che dir si possa *legittima* in fatto di giure penale e nel senso di cui ragionammo, perchè puramente *preventiva*, perchè non esclude il colpevole istesso considerandolo siccome mezzo, e non è perciò parziale; perchè in nulla guisa può avere nemanco l'ombra della *vendetta sociale*. Mi atterrei al Sistema Irlandese perchè è l'unico nel suo processo che riesca a persuadere il colpevole che la pena non è una vendetta sociale, perchè mi par l'unico, fra i conosciuti, atto a richiamare un'anima traviata sulla sua pravità senza offuscare il lume dell'intelletto, senza abbrutirla, e senza rendere tristo chi è già colpevole,

colla forzata e continua privazione della favella che dopo la intelligenza è la più splendida manifestazione della umana natura; senza infiacchire il corpo quando si tenta sollevare lo spirito, senza avvilire la umana natura nell'individuo mentre che la si vorrebbe tutelare nella specie. Mi atterrei all'Irlandese perchè sanzionando la legge non sciupa il tempo, e colla privazione della libertà educa il detenuto a meritarla preparandovelo ancora colla *liberazione condizionale*, il più valido forse fra tutti i mezzi atti a persuadere il recluso ch'egli non è la vittima di una vendetta sociale, ad avvalorarlo colla speranza della libertà, a migliorarlo in fine togliendogli l'adito alla disperazione. Mi ci atterrei finalmente, persuaso anch'io con uno dei più illustri cultori delle discipline penali che se all'intimidazione e all'emendamento dobbiamo ad un tempo badare, non è a sperare che questi elementi diversi dallo stesso principio si abbiano a trarre, ma che — ad ottenere cotesti fini cotanto complessi e cotanto difficili risponda meglio l'applicazione di forze diverse e di diversi sistemi succedentisi l'uno all'altro in guisa che ognuno di essi contribuisca al risultato finale [1]), la quale successione di forze e di mezzi troviamo appunto nel sistema Irlandese; e per-

[1]) Beltrani-Scalia. Op. cit. pag. 498.

chè ancora fino a tanto che di sistemi e di meccanismi nella cura dell' uomo colpevole giova discutere, troverò col Conte di Cavour essere il sistema Irlandese *il solo mezzo efficace per contenere il vizio e far diminuire il delitto, promuovendo con mezzi puramente filantropici la riforma del delinquente, senza sottrarlo per questo alla sua pena.* — E ciò sempre nel caso ch'io fossi astretto a scegliere; ma senza disconoscere le imperfezioni e i difetti che anche in tale sistema si possono ravvisare, imperocchè neppur esso, come tutte le altre opere umane, può andar scevro d'ogni difetto. E invero: se ottimamente ragionata è la partizione degli stadî e la graduazione progressiva nell'acquisto della libertà, non è così del criterio che la dee regolare; poichè non è la ragione filosofica delle azioni individuali che apprenda in quel sistema a direttamente giudicare lo emendamento o la misura del merito al riacquisto della libertà, dal momento che un primo stadio di pena è la prova comune dell'omicida, del falsario e del ladro, di chi viola il pudore della vergine e di chi attenta alla sicurezza dello stato, e che il passaggio dall'uno all'altro dei diversi stadî non è fondato sull'accurata indagine e prolungata esperienza della moralità dell'individuo, o sullo sconto della pena pronunziata, o sul voto di savie e coscienziose e sperimentate per-

sone oppositamente destinate a scrutare quelle anime degradate, ma è fondato solamente sull' apparenza esteriore della condotta, osservata il più delle volte da custodi che abbisognano essi stessi di sorveglianza, e che hanno talvolta un'anima più prava che quella dei custoditi, se l'occasione del delitto si presentasse; sull'apparenza di una condotta constatata da un certo numero di marche, unico titolo al passaggio pei varî stadî e richiesto dal meccanismo del sistema come i 18 o i 30 trentesimi ad un bambino per essere promosso dalla prima alla seconda elementare. Meccanismo è questo del quale i più scaltri fra i scellerati sapranno abilmente valersi ad eludere i conati di una legge che credeva così disporli a diventar migliori.

Così parimente è contrario allo spirito del sistema il dare al *lavoro* il carattere di *premio.* Infelicissima idea che concede *per grazia* ciò che per legge eterna della natura ci fu assegnato! Lungi dalla mente del prigioniero *l'idea demoralizzante* di tali grazie! Lungi, e più ancora, dalla sua mente la tristissima idea che il lavoro s'abbia a tenere siccome un *castigo!* Maledizione a siffatte dottrine che corrompono l'uomo predicando la redenzione del colpevole, che turbano l'intelletto tentando raddrizzare lo istinto! Il *lavoro* non è *premio*, non è *castigo:* è la *sanzione della legge eterna*

dell'ordine, legge comune al despota ed allo schiavo, al leone ed alla formica, all'aquila ed al verme; diritto e dovere nel tempo istesso agli esseri intelligenti (perchè nel moto è la vita e il moto che non è lavoro è corruzione, è la morte dello spirito, peggiore della morte naturale); legge coeva della umanità solennemente annunziata dalla voce stessa di Dio al nostro progenitore. Non basta pel prigioniero ch'ei *senta* che dee lavorare, giova ancora ch'ei *sappia* il perchè del lavoro; questo è bisogno esclusivo dell'essere intelligente, quello è comune anche al bruto; l'uno è stimolo alla potenza muscolare, l'altro è moto d'intelligenza, emanazione della libertà creatrice. Apprendere al prigioniero la soggezione alla legge comune del lavoro, che libero non seppe forse osservare, e dalla qual trascuranza muoveva forse il primo passo alla perdita della libertà, val quanto rimetterlo sulla diritta via, assicurare almeno per metà, soventi volte in tutto, la sua redenzione. S'abbia anch'egli il lavoro come *diritto*, come *debito* suo, come unico mezzo a sostentare la vita nella stessa sua prigionia. Non lo si faccia diventar parassita perciò solo che fu colpevole. — [1])

[1]) Il conte Sollohub, fondatore e già direttore della casa di correzione di Mosca, nella sua lettera del 26 marzo 1871

Dietro la considerazione di tali difetti, inerenti forse al meccanismo del sistema, ma che sono largamente compensati dai vantaggi che dal medesimo si ponno ritrarre, io non posso che dare anche una volta la preferenza a questo sopra gli altri principali sistemi, dichiarando nel tempo istesso che io non ne ammetto alcuno, nè manco credo che un sistema esclusivo si possa ammettere, poichè sempre ebbi fede che più all'artefice che allo strumento s'abbia a guardare, e che i vantaggi, molti e notevoli, del sistema Irlandese, più all'anima generosa di Crofton e all'acuto e operoso intelletto di lui anzichè al meccanismo ch'egli seppe inventare s'abbiano ad attribuire. E, se debbo qui confessare una mia convinzione, gradatamente formatasi meditando il sistema Irlandese, essa è tale che fermamente m'induce a credere che, anche volendo supporre un sistema penale cui nulla si potesse obbiettare, e dal comune consenso dei pensatori fosse

a Beltrani Scalia così si esprime: « A mio avviso il sistema Irlandese è troppo complicato — abbisogna di una sorveglianza inpeccabile e spinge all'ipocrisia. È questa pure l'opinione di Bäherend. » Poco dopo egli aggiunge: « Le classificazioni per categorie, le liberazioni condizionali, ecc. sono, a creder mio, inammissibili, almeno nel nostro paese, dove i sorveglianti non valgono più dei sorvegliati.... »

(*Rivista di discipline carcerarie* diretta da M. Beltrani-Scalia. Anno I. pag. 235.)

giudicato perfetto, anche in tal caso, se a siffatto sistema venissero a mancare gli uomini e la sperimentata conoscenza del cuore umano, e lo si volesse sempre, in ogni paese, ad ogni individuo e in qualsivoglia circostanza a guisa di macchina uniformemente applicare, dovrebbero necessariamente il più delle volte mancare i benefici effetti che dalla eccellenza del sistema si potrebbero ottenere, principalmente per ciò che riguarda lo emendamento del reo. Imperocchè, come già saviamente osservava il signor Menard (direttore del servizio delle prigioni delle *Bocche del Rodano*) nel suo *studio statistico* sulle prigioni istesse « *il detenuto è un'infermo più o meno curabile nell'ordine morale.... bisogna applicare i grandi principî dell'arte medica a quest'arte di trattare le malattie morali; alla diversità dei mali opponiamo la diversità dei metodi.* » Sì, veramente, il delitto è infermità, e la cura di questa è assai più difficile che la cura delle fisiche infermità e richiede quindi maggiore prudenza e dottrina, come argutamente avvertiva il Cardinale Giovanni Bona scrivendo: *Quod si scientia, curandorum corporum ideo difficillima dicitur esse, quia pendet à coniecturis et signis externis quae ambigua et aequivoca sunt, adeo ut his decepti etiam peritissimi medici noxia quandoque morbis remedia praescribant: quanto difficilius erit internos motus dijudicare, qui a sensibus*

remoti, et densis tenebris sepulti sunt? [1]) Anche il delitto è un'infermità, ma dalle fisiche assai distinto per ciò che in queste è più sensibile l'opera della medicina, nell'altra più quella del medico; e avviene qui come nelle opere d'arte: il merito non è mai se non in minima parte nello strumento: è nella mano che lo adopera. Date un chiodo a Canova ei ne farà uno scalpello e compariranno le Grazie; date a me tutti gli strumenti di Canova e in dieci anni di lavoro non ne uscirà una mano. Date alla civiltà degli uomini e non dei sistemi, perchè è follìa il vantare e difendere un sistema, e a quello esclusivamente e ciecamente attenersi; imperocchè se vero fosse che l'utilità pratica di di ogni sistema dipendesse dall'organismo particolare del medesimo, di necessità ne verrebbe che tanti e così diversi dovrebbero essere i sistemi quanti e quali sono i caratteri dei detenuti. E dalla paziente e accurata investigazione di questa molteplice varietà di caratteri, davanti a cui falla ogni sistema esclusivo, possono e debbono i reggitori delle case di pena procacciare a sè stessi il più valido strumento d'ordine e di emenda, memori sempre quando abbiano ad avvicinare un detenuto che la diversità di razza, di religione e di coltura, le condizioni e le relazioni di

[1]) *De Discretione spirituum.* Romae, 1672, Cap. I, §. III.

famiglia, la natura del reato, la maggiore o minor durata della detenzione e il temperamento istesso nervoso, o bilioso, o linfatico, o sanguigno, vogliono diversità di trattamento; tuono, parola e perfino sguardo diversi. Chi non ha provato le mille volte in sua vita, e in sè stesso e in altrui la verità di cotesto asserto, non ha mai studiata la umana natura, o studiatala, non la conobbe punto. Ed anche su questo rilevantissimo argomento mi è di valido appoggio la opinione di Beltrani-Scalia, che l'acume dell'intelletto potè e seppe esercitare in una lunga esperienza; la opinione voglio dire che — una stessa pena non abbia a colpire egualmente individui che presentino condizioni differenti; e che il principio d'uguaglianza in faccia alla legge non abbia ad essere preso nel suo più stretto significato della parola, ma s'abbia ad interpetrare nel suo spirito razionale procurando che ad ogni colpevole rivenga una tanta quantità di male che risponda allo scopo finale delle penali sanzioni. [1])

E noi, poveretti, andiamo discutendo del merito dei sistemi, senza por mente alle anime generose di coloro che li crearono, e alla carità che li seppe attuare con frutto, in quella guisa che la meschinità dei grammatici va tessendo regole sulle opere dei grandi che non seppe imitare. E i governi, poveretti anch'essi, apprestano ferramenta invece di apprestare manovali all'opera più umanitaria che è quella appunto della redenzione dell'individuo traviato. Invece di apprestar uomini generosi ed esperti conoscitori della umana natura apprestano cumuli di leggi e di regolamenti, esperti aguzzini e sistemi da discutere e congressi di ogni ragione, l'atto più importante e più solenne dei quali, e quello nel tempo stesso in cui mirabilmente armonizzano le idee dei congregati, è sempre un giulivo banchetto in cui nessuno viene mai meno a sè stesso. Verità dolorose! ma che per essere tali non si hanno a tacere, siccome quelle che rivelano più la impotenza che la mancanza di buon volere.

[1]) Op. cit. pag. 499.

VII.

Ma se il merito di un sistema fosse davvero inerente al meccanismo suo, provate le imperfezioni dell'Auburniano e del Pensilvanico, e del più antico che è quello di comunanza assoluta e continua fra i detenuti, ne verrebbe a fil di logica che pessimi dovrebbero essere i risultati e gli esperimenti di questi in ogni tempo e in ogni luogo. Ma ciò non è, e lo provò fino dal 1830 la casa penale di Kaiser-

lautern in Baviera sotto la direzione di Obermaier e meglio ancora di poi lo provò quella di Monaco, dove seicento veterani del delitto, fra i più facinorosi che potessero offrire i varii distretti della Baviera, la più parte condannati a morte, o a non meno di otto anni di detenzione, rei quasi tutti di effettuato o tentato omicidio, radunati come per disperazione in una casa senza celle, senza rigore disciplinare, senza sorveglianza di numerosi aguzzini, ma riuniti in gruppi di dieci, venti e trenta, sotto il comando di un di loro, dormono, lavorano, mangiano e passeggiano in comune, guardati da deboli inferriate, senza nessun tentativo di romperle, e col massimo ordine desiderabile in siffatti luoghi e da simili accozzaglie di sciagurati [1]). Donde questo miracolo?! — Dal genio e dal cuore del consigliere *Obermaier*, che vale tutti i sistemi colle loro inferriate e coi loro aguzzini. « Ogni nuovo venuto (racconta il Garelli) è condotto dal signor Obermaier; dapprima è interrogato intorno alla sua condizione domestica, sui legami di famiglia. Quando il condannato dice di aver madre, fratelli e sorelle, allora il direttore gli dice: — sai tu quanto abbiano sofferto per la tua condanna? eppure questa non è irrevocabile; sappi

[1]) Garelli, Op. cit. pag. 43.

che qui tu sei in mani amiche e sta in te, in te solo, di essere trattato con tutta la dolcezza compatibile colla tua condizione. Qua dentro se avrai a soffrire lo dovrai a te. Abbimi per consigliere e per guida, la mia affezione non ti mancherà mai. Questo linguaggio paterno non è sempre sulle prime ascoltato; ma raccomandato il nuovo venuto ai suoi camerati, sorvegliato da un di loro che è alla testa della divisione, non può lasciar libero il corso ai suoi malvagi istinti; questi è anzi arrestato sul bel principio da un'autorità che non è punto sospetta nè invidiata. Il vero tratto di genio si è questo, d'aver saputo sostituire l'eguale al superiore, il colpevole pentito all'uomo che non è caduto, la cui impeccabilità fastidisce e rivolta. La severità, secondo il Signor Obermaier, ha minore efficacia della indulgenza bene adoperata. » [1])

Tale fu la prigione di Monaco, tale il suo direttore. E fino a che la scienza severa, sorretta da matura esperienza, non abbia posto in luce scevro d'orpello il merito reale che nel meccanismo d'ogni sistema si può rinvenire, e dall'immaginario distinto, la prigione di Monaco resterà monumento solenne della verità di quelle parole che scriveva Remacle

[1]) Garelli, Op. cit. pag. 43 e 44.

nel suo *Rapport sur les prisons du Midi de l'Allemagne: — Voulez-vous connaître le mérite relatif d'une prison? Enquérez vous du caractère personnel de celui qui la dirige. Nulle part l'influence d'un homme n'est plus grande.... C'est que dans le directeur est la vie morale de l'établissement.... En lui se resume la discidline. On peut dire qu'il n'est point de mauvaise prison avec un bon directeur.* E resterà il nome di Obermaier monumento imperituro di questa verità, che — le sole teorie non bastano quando è forza risolvere la serie di quesiti che si riattaccano alla questione cerceraria, e spesso lo sguardo del vecchio uomo pratico, meglio che quello del dottrinario, trova la ragione dei fatti, e la causa occulta dei mali che pur si vogliono studiare — [1]).

A Valenza, in Ispagna, l'ultima delle nazioni nella riforma carceraria, vi era nel 1835 una casa di forza che, per pessima organizzazione e pei meriti eccezionali di più che mille inquilini, gareggiava certamente colle peggiori d'Europa, se non era essa la peggiore; e la si vide mutata come per incanto in una casa di correzione, non da un sistema, ma dall'energia, dalla paziente, indagatrice ed acuta sagacia del Colonnello *Montesinos.*[2])

[1]) Beltrani-Scalia, Op. cit. pag. 492.

[2]) « Montesinos (dice il sig. Lastres) avea cuore nobile, volontà decisa e sopra tutto il convincimento profondo che il delinquente è suscettibile di riforma, e si propose conseguirla, non per mezzi empirici, ma procurando di cattivarsi la volontà dei prigionieri che adoravano il loro direttore e gli obbedivano, perchè li comandava con affetto ed energia. Per chi dubita di ciò che si può conseguire col buon regime penitenziario, saranno miracoli i risultati che otteneva Montesinos dai suoi detenuti; li avvezzava all'idea che il lavoro rialza l'uomo, e per ciò li rendeva lavoratori; stabilì varie industrie, fondò una stamperia che gareggia con quelle della città, e senz'altro che i soccorsi dello stabilimento cuopre tutte le spese, e quando lasciò la direzione molte migliaia di scudi erano nelle casse del correzionale. Montesinos senza castighi corporali, senza catene e senza verga, conseguì un'ordine ammirabile, una prosperità più celebrata dagli stranieri che dagli Spagnuoli, e conosceva tanto i suoi detenuti, che soventi volte li mandava alla città completamente liberi a cambiare una moneta o a fare un pagamento, e mai ebbe a pentirsi di tale confidenza.... Il Colonnello Montesinos è il modello che devono imitare coloro tutti che son chiamati al governo di una prigione. » (*Estudios sobre sistemas penitenciarios.* Madrid, 1875, pag. 102).

Nell'isola di Norfolk, la più terribile delle colonie inglesi, fu il capitano *Alessandro Maconochie* che col 6 marzo 1840 incominciava e « per fede inconcussa e per entusiasmo degno di così nobile causa » e sostenendo una lotta veramente titanica, compiva i miracoli della redenzione. [1])

Nei bagni penali e nelle prigioni d'Inghiltèrra aleggia ancora, quasi angelo tutelare alla massima

[1]) Per Maconochie veggasi F. Lastres, Op. cit. p. 147-152. Veggasi pure *il Mondo contemporaneo.* (Firenze) 1° semestre del 1842. pag. 134 e 135.

fra le sventure, la veneranda sembianza di Tommaso Wright, morto a Manchester in età di 85 anni, nell'aprile del 1875. [1])

Al di qua della Manica fu il Consigliere *De Metz* (morto a Parigi il 2 novembre 1873) che nella colonia dei giovani delinquenti di Mettray, fino dal 1839 si fece apostolo della umana natura degenerata. [2])

A Mosca fu il Conte *Sollohub.*

E nell'Irlanda istessa, lasciatemelo ripetere, io dubito fortemente se dal meccanismo del suo sistema o non piuttosto dal genio e dalle cure di *Crofton* sia derivato e derivi il miracolo più degno della umana sapienza, *la trasformazione del cuore umano;* nobilissimo apostolato, al quale anche il sesso che diciam debole apportava l'opera sua, in Inghilterra, e a Newgate colla Signora *Elisabetta Fry* [3]), nel riformatorio di Red Lodge in Bristol pel buon volere, per la costanza e per l'ingegno di Miss *Maria Carpenter* [4]);

---

[1]) *Gazz. Uff.*, 24 aprile 1875, n. 96, pag. 1592.

[2]) Intorno a Demetz e alla colonia di Mettray veggasi F. Lastres: Op. cit. pag. 177-185; e veggasi pure la *Rivista di discipline carcerarie,* An. III, p. 555; e An. IV, p. 586.

[3]) Vedi Garelli, op. cit. pag. 231.

[4]) Per Miss Maria Carpenter (morta a Bristol il 14 giugno 1877) veggasi la *Rivista di discipline carcerarie.* Anno IV (1874) pag. 525-530; Anno VI, al n. 4° dell'annesso *Bulletin International;* e Anno VII a pag. 371 e 372.

in Australia per la carità prodigiosa di *Carolina Jones* [1]) e a Torino colla Marchesa *Giulietta di Barolo nata Colbert*, che sola (giovandomi delle parole di un suo biografo, il Visconte De Melun) « precedendo i filosofi, gli scrittori, e gli uomini di Stato che doveano più tardi far penetrare nelle leggi l'idea cristiana, che la pena dee avere per iscopo, non la vendetta, ma la correzione del colpevole, ella intraprese la riforma delle prigioni di Torino » sicchè quando la Marchesa incominciò la sua opera di redenzione per le povere prigioniere *c'était la première fois que la pitié descendait jusqu'à elles. La vertu ne leur était connue que par ses sévérités et ses rigueurs.* « Tutto nel suo progetto pareva « audace e chimerico; ella andava sola alla sua età « a lottare contro una legione di provette colpevoli, « invecchiate nell'odio di Dio e della società, ad op- « porre la sua debolezza e la sua inesperienza alla « scienza la più profonda del male, alla violenza che « comunica la lunga pratica dell'immoralità! Le pri- « gioni d'allora erano in certa maniera complici di « coloro che rinserravano; invece di rendere migliori « i condannati esse aggravavano la loro corruzione, e « la pena sembrava un'insidia tesa alla giustizia pel

---

[1]) Vedi Garelli, op. cit. pag. 231.

« richiamo dei recidivi e per assicurare la perseve-
« ranza nel male. Separato da ogni contatto colla
« onesta gente il prigioniero era esposto alla influ-
« enza dei più degradati e dei più colpevoli; posto
« forzatamente alla loro scuola, egli vi completava
« la sua educazione immorale e il suo noviziato nel
« delitto, e la società soddisfatta della sua vendetta,
« e calcolando sopra una dubbia intimidazione, non
« si accorgeva ch'essa preparava a grandi rinforzi delle
« prigioni e della catene, la lega di tutti i vizi, l'as-
« sociazione di tutte le perversità, e lavorava così a
« dare a' suoi aggressori degli ausiliari più abili
« e meglio esercitati. » [1]) — In così deplorabile stato di cose, in una lotta ineguale così che la speranza della vittoria anche ad occhio non volgare sarebbe apparsa follìa, sentite come per bene esaminasse il suo campo di battaglia e come abilmente armegiasse quella nobile eroina della carità e dell'incivilimento: — « Je connais des prisons (sono sue parole)
« où des règlemens sévères sont établis, où ils sont
« sévèrement exécutés: mais on ne fait qu'ajouter
« un autre tourment à celui de la privation de la
« liberté.... L'ordre est extérieur; le tumulte est dans
« les âmes, dans les esprit, dans les coeurs. *Forcer*

[1]) De Melun. *La Marquise de Barol, sa vie et ses oeuvres.*

« à l'ordre un être dépravé, dégradé par le vice,
« habitué à toutes les émotions qu' il cause, c'est lui
« infliger la plus rude punition. Mais *faire aimer*
« *l'ordre* à cet être dépravé, lui en faire conçevoir
« la nécessité, la douceur, c'est l'avoir converti. Que
« ce soit donc toujours par charité que l'on agisse,
« avec charité que l'on parle, que l'on conseille, que
« l'on punisse et récompense, que la charité amol-
« lisse ces coeurs endurcis.... Il faut d'abord les
« toucher et ne chercher qu'après à les convaincre. »
« Une prisonnière est rejetée de la société, punie
« par la justice, trahie par ses complices, et souvent
« haïe par ses compagnes d'infortune. Il faut donc
« venir à elle comme une amie. Elle est touchée
« qu'un être qui aime la vertu daigne aussi l'aimer.
« Il faut la mettre souvent en présence de ce Père
« si tendre qui la suit en tout lieu, tandis que tout
« ce dont elle croyait être aimée l'a abandonnée....
« Il faut commencer par les émouvoir, les attendrir,
« se faire aimer d'elles en leur prouvant qu'on les
« aime. — C'est de cette façon que j'ai obtenu leur
« confiance. Je sais à présent comme j'ai fait; mais
« je ne savais alors comment je devais faire. Mon
« coeur m'aidait. Je pleurais, je souffrais avec elles.
« Il m'est arrivé quelque fois de ne pas dèjeûner pour
« avoir faim et partager avec plaisir leur nourriture.

« Elles s'assemblaient alors toutes autour de moi, me « regardaient manger un morceau de pain noir, et me « disaient que leur pain leur semblait meilleur. Jamais « je ne payais ce pain, c'était à qui me l'offrirait; « et cependant je suis sûre que quelques unes d'en- « tr'elles en éprouvaient une privation physique; mais « leur âme se nourrissait, un sentiment de reconnais- « sance et d'amour y pénétrait.... »

Ella sentiva la necessità dell'ordine, e l'ottenne col lavoro « Je crois (ella scrive) que l'on n'obtiendra « jamais de l'ordre et du calme dans une prison, « s'il n'y a pas, non seulement un travail manuel, « *mais encore une application d'esprit.* — L'intelli- « gence, même la moins developpée, a besoin d'aliment. « Le vice se présente sous tant de formes, que les « pensées, les projets qu' il enfante remplissent une « pauvre imagination, l'agitent, la troublent, et l'âme « et le corps sont également malades. Il faut donner « à ces esprits malades une nourriture saine. » [1])

[1]) Conforme a questa della marchesa di Barolo è la opinione di A. Ayres de Gouvêa: — Il delinquente è un infermo, il delitto la conseguenza di quella infermità: ovvero è liberamente attuato; ma la libertà vi consente cercando un bene, una soddisfazione: finalmente la ragione è stata molto o poco in qualche cosa alterata; e si è disarmonizzata la natura complessa dell' uomo. — (*A reforma das cadeias em Portugal.* 1860, pag. 29).

Sentì la necessità di un regolamento interno; si ebbe; e nessuna legge fu mai così puntualmente osservata. « Chaque article (ella stessa racconta) fut di- « scuté et redigé avec les prisonnières. — Je leur « dis que je ne pouvais vouloir leur bien malgré « elles, et qu'il fallait que nous prissions nos engage- « mens d' un commun accord. Moi, celui d'être leur « amie, leur mère; elles d'être filles obéissantes; que « je ne commanderais rien que ce que nous aurions « décidé ensemble, et qui serait reconnu utile pour « le bien de toutes. »

Rivolgete ancora una volta la mente vostra a quelle savie parole, e, chiamando poscia ad esame gli architetti di tutti i sistemi penitenziarii, e i filosofi di tutti i tempi, francamente chiedete qual cosa di più bello e di più giusto ad un tempo abbiano mai saputo ideare; se con maggiore, o se talvolta almeno con pari conoscenza del cuore umano abbiano mai favellato. E se dai detti vorranno ai fatti passare, quale argomento maggiore di confusione e quale mistero per essi più inesplicabile che i miracoli della redenzione operati da quella donna coraggiosa e mo-

E a questa morale infermità e a questa disarmonia certamente pensò Mittermaier avvisando che « la istruzione e *gli esercizii religiosi siano* le due molle principali per la emendazione de' condannati. »

desta ad un tempo? La sola istoria di Angelina Agnelli potrebbe da sè rispondere allo scetticismo scientifico e varrebbe ad arrestare il sogghigno di scherno sulle labbra al più esperto oppugnatore della *emenda*. Ond'è che saggiamente avvertiva il Commendatore Canonico, nella sua bellissima lettura *Sulla vita intima e sopra alcuni scritti inediti* di quella benemerita donna (opuscolo ch'io vorrei conosciuto da tutti quei generosi che cuore ed ingegno rivolgono alla soluzione della più ardua tra le questioni sociali) come — « Nel percorrere, benchè troppo rapidamente, questa che chiamerò la vita carceraria della Marchesa di Barolo, una cosa facilmente colpisce, ed è il vedere com'essa si è trovata faccia a faccia con tutti i problemi che s'incontrano quando si cerca di assicurare l'esatta applicazione della pena, e di renderla veramente efficace: problemi che affaticano le menti di quanti si occupano della questione penitenziaria. Ma un'altra cosa colpisce ancora più; ed è il vedere che essa, procedendo non con astratta speculazione, ma con carità operosa, od ha sciolto questi problemi, od ha quanto meno trovato la via di scioglierli. »

« Egli è che il Cristianesimo è nato, si può dire, nelle carceri, d'onde non si usciva d'ordinario che per andare all'estremo supplizio; esso comprende le

ambascie del prigioniero, sa trovare la via per giungere al suo cuore, e sulla vera carità che si sacrifica discende una forza da cui non v'ha misfatto sì grave che non possa venir riscattato. »

E nella carità che col sacrificio redime si compendia la vita di quella donna che, mal compresa sovente, talvolta derisa e oltraggiata dallo scetticismo ignorante ed ignavo, così per bene sapea farsi comprendere da quelle anime che pur si dicono indurite nel vizio, e lo sono forse davvero, perchè un'amorevole mano non trovossi a frenarle sull'orlo del precipizio, perchè una parola benigna mai si fece loro sentire dopo la funesta caduta.

VIII.

Ma d'onde ciò che con tanta diversità di mezzi si ottengono in diverse parti d'Europa così consolanti ma così limitati effetti? — Oh! è vero pur troppo che se in tutto questo arrabattarsi di sistemi e di sistemanti abbiamo la consolazione di trovare qualche progresso nelle discipline penitenziarie, non è certamente all'opera dei *sistemi* che lo dobbiamo, sì bene agli sforzi di pochi uomini benemeriti come quelli che ad onore dell'umanità avea ora la consolazione di accennare. Il loro sì che è un vero apostolato, e

veramente filosofica è l'opera loro! Si appressino i filosofi a questi ricettacoli del delitto e si mostrino degni del loro nome. Dicano a sè stessi colla Marchesa di Barolo: *Que l'horreur de la faute ne nous fasse pas traiter avec mépris le coupable; tant qu'il lui reste un instant pour se repentir, sa destinée peut devenir si belle!* Facciano di sentirsi a dire talora ciò che più d'una volta Ella sentissi a dire: — *Grazie a voi, io sono contenta di essere stata messa in prigione; io v'ho imparato a conoscere il bene ed il male, e a trovare una consolazione nella religione* [1]). Appressatevi a quei sciagurati e scrutandone il cuore tentate rapirne il mistero: cercate l'origine dei loro traviamenti, cercate per quali vie della mente e del cuore furono tratti a deturpare sè stessi, turbando insieme colla propria la pace del civile consorzio; e in luogo del meccanismo del fotografo che ritrae quelle faccie mentite ritraete coll'acume della vostra filosofia i caratteri di quelle anime traviate per rimetterle sul retto sentiero. Parlate ad essi il linguaggio del cuore, ma ricordate l'ammaestramento del Nazareno, e parlate più coll'esempio che colla parola, imperocchè « il volgo (come ben disse Vico) tanto è docile ad ap-

[1]) De Melun, *La Marquise de Barol, sa vie et ses oeuvres.* Paris 1869.

prendere da forti esempli, quanto è incapace d'apparare per massime ragionate. » [1])

« *On se plaît à tracer la généalogie des grandes familles* (osserva in proposito Ducpétiaux [2]) *si l'on voulait se donner la peine de rechercher celles des familles de malfaiteurs on pourrait suivre pas à pas l'inévitable filiation, l'intime alliance de la misère de l'ignorance du vice et du crime.* [3])

[1]) *Principii di Scienza nuova*, pag. 312. Terza edizione. Milano 1862.

[2]) *Mémoires sur l'organisation des écoles de réforme.*

[3]) Ecco un'idea di questo importante lavoro; idea che per essere rapidissima, quasi senz' ordine e sopra un ristrettissimo campo, non lascia però di porgere la chiave di soluzione pel più difficile e più importante nel tempo istesso tra i problemi sociali — *la genesi del delitto.*

In un piccolo comune della Liguria, di circa *Mille* abitanti, in tre quarti di secolo, cioè dal 1800 al 1875 vi furono *quindici* condannati a pene criminali o correzionali: due alla reclusione e tredici al carcere; tutti maschi, e tutti in condizione di fortuna meno che mediocre (tranne uno che da capraio divenne sposo illegittimo della sua ricca padrona); otto dei quali affatto illitterati, e i rimanenti forniti di educazione quasi meno che elementare; tutti celibi all'epoca del malefizio commesso, tranne due ammogliati da poco tempo, ed uno (il capraio che sposò la padrona) separato dalla moglie; tutti dediti alla bettola e al giuoco, tranne due soli, dei quali uno noto per somma avarizia, e l'altro per somma miseria. Di essi quindici, nove furono condannati per delitti contro le persone, e sono questi i più dediti alla bettola ed alla ubbriachezza; gli altri sei per furto, e sono i meno agiati ed anche i meno operosi, tranne i due citati,

E per qual motivo la storia di un'assassino non potrà essere al moralista argomento di profonde e proficue meditazioni? Non è forse nelle procellose vicende dello sciagurato che più accanita si manifesta la lotta eterna fra il genio del bene e il genio

---

noto l'uno per avarizia (recidivo per la settima volta: ebbe tra' suoi maggiori degli alienati di mente; ha un figlio semicretino, ed egli stesso non è troppo esperto), l'altro per miseria (ed anche per l'appendice di numerosa famiglia: recidivo anch'esso per la terza volta; e noto ancora per essere molto ingegnoso).

Dei nove condannati per delitti contro le persone è a notarsi che quattro ebbero la madre, due la nonna e due le zie di troppo dubbiosi costumi; uno di essi è il capraio concubinario della padrona, e il nono nacque da seconde nozze, da padre alquanto violento e da madre di non troppo miti costumi. Degli altri sei condannati per furto due erano parimente figli di prostitute, una delle quali abbandonata dal marito che viveva con altra donna ed aveva da questa altri figliuoli; uno già noto per somma avarizia e per la ereditaria alienazione di mente; l'altro noto per la somma miseria; due per aver avuto una educazione trascuratissima, o a meglio dire per mancanza d'ogni educazione.

Tutti e quindici indistintamente senza principii religiosi di sorta, tranne uno che frequentava alcuna volta la chiesa, e (stranezza di religione!) viveva nel tempo istesso in concubinato a dispetto della moglie, obbligando anzi questa ad essere serva rispettosissima della concubina.

Veggasi pure al proposito l'articolo di V. U. Fedeli: *La prostituzione e il suo rapporto col delitto,* e quello di Felice Finzi: *La prostituzione e il delitto;* il primo a pag. 251-262 e l'altro a pag. 559-568 della *Rivista di discipline carcerarie*; Anno I, 1871.

del male, lotta coeva dell'umanità, e che avrà solo a cessare cessando il battito del cuore che misurerà la vita dell'ultimo fra i viventi? Nella calma contemplazione del contrasto si rivela il nesso mirabilmente armonico delle cose, si educa il cuore e l'intelletto si affina. Tra il fango che ne insozza il cammino e la serena maestà del cielo che su noi si distende spazia dominatrice la mente dell'uomo, immagine di colui che trasse l'uomo dal fango, e fango e cieli dal nulla. Fra la compassione che muove la miseria estrema della prostituta e la riverenza profonda e il santo affetto che ispira il nome solo di madre, di sorella, di sposa, sorge incantevole fantasma l'idea della donna; la veste il poeta con colori di cielo, e la religione la consacra in un tipo di perfezione a cui lo stesso Creatore meravigliando s'inchina. Fra il Cristo che contempla la croce, e Sàtana che gli promette i regni della Terra, sta la redenzione dell'uomo. Fra la croce del Nazareno e la borsa dell'Iscariote sta l'uomo redento. Fra l'idea dell'*assassino* e l'idea della *vittima* sorge l'idea dell'uomo, di cui l'uno e l'altra sono infelici manifestazioni... L'assassino e la vittima... il malfattore e colui che del malefizio ebbe il danno.... vittime amendue all'occhio della ragione: questi perchè leso nella vita corporea, quegli nella vita dell'intelletto e del cuore, nella vita

dello spirito...: chi più dei due s'abbia dire infelice, ricerca inutile. Necessario è vedere se al malfatto v'abbia rimedio opportuno. L'estinto è nelle mani di Dio, il malfattore è nelle mani della legge: lo intelletto traviato, il cuore corrotto sieno nelle mani della *carità*. Ripetiamo a noi stessi le parole del rapporto sul progetto di Cod. Pen. Francese formulato per opera di Lepelletier de Saint-Fargeau: *Appelons par nos institutions le repentir dans le coeur du coupable ; qu'il puisse revivre à la vertu, en lui laissant l'espérance de revivre à l'honneur ; qu'il puisse cesser d'être méchant par l'intérêt.... rendu à la société, qu'il puisse encore recouvrer son estime par l'épreuve d'une conduite sans reproche, et mériter un jour que la société elle même efface de dessus de son front jusqu'à la tache d'un crime qu'il aura suffisamment expié.* [1])

E perchè il delinquente non potrà dirsi emandabile?... Non è egli vero che sotto il peso di una meritata sventura par che la mente umana diventi pieghevole oltre l'usato, e anche il cuore del tristo vien fatto accessibile a più miti e più gentili pensieri?... Ma perchè dunque così rari ed incerti gli esempi della emendazione ottenuta? — Gli è perchè, a parer mio, quei disgraziati che dovrebbero esserne oggetto sono

[1]) *Moniteur universel*, 30 mai, 1 e 4 juin 1791.

oggetto di noncuranza, soventi volte di sprezzo, e talora perfino d'insulto; e l'idea e la speranza dell'emenda fatte segno ai sarcasmi del volgo, o, per notevole grazia, alla compassione dei sedicenti filosofi.

Ricordo qui con dolore un proverbio, esagerato se vuolsi, ma vero il più delle volte, che ancora fanciullo sentii le mille volte ripetere nel dialetto natìo, e che verrebbe a dire: *nè galera nè prigione produssero mai un galantuomo;* parole che mi paiono l'eco di una sentenza memorabile e quasi scoraggiante dello Scanaroli: *Rerum magistra experientia me docuit per tot annos inter carceratos versatum omnes fere carceratos ad correctionem peiores exiisse quam intraverunt.*[1]) Cercai di ciò la ragione, e non potendomi persuadere che tanti sciagurati fossero così perdutamente inveterati nel vizio da riescire incorreggibili, mentre le statistiche ci dicono che per la metà non hanno ancor tocchi i trent'anni, dovetti necessariamente conchiudere che ciò avveniva (e sventuratamente tuttodì avviene ancora) non per durezza loro, sì bene, il più delle volte, per inettezza di coloro alle cure dei quali essi sono affidati. Nè può diversamente avvenire, quando la santa missione che dovrebb'essere un sacer-

[1]) Jo. Bapt. Scanaroli, *De visitatione carceratorum*, Lib. I, §. 4. *Carcerati ad correctionem.* Cap. I, pag. 43. Romae, 1655.

dozio si cerca come un'oggetto di lucro, si affida come un mestiere; quando un traviato ci fa ribrezzo invece di muoverci a compassione, quando coloro che per ingegno e coltura e pel ministero di carità che son chiamati ad esercitare sarebbero, più che altri forse non sia, atti a distogliere quelle anime dai loro pravi disegni, sono spediti invece a far missione al Turco, a predicare nella China, a riformare il Giappone, mentre si destina a rigenerare col battesimo della civiltà e del retto sentire la infelice popolazione delle carceri uomini, il più delle volte, degni essi stessi di abitarle. Uomini senza coltura, che impugnano lo staffile come simbolo di redenzione, e nella ruvidezza dei modi credono specialmente consistere il distintivo dell'ufficio loro; uomini alcune volte tali (permettetemi ch'io lo dica, o lo dirò egualmente) che — principalmente nelle carceri dei giovani — portano la *corruzione* a coloro cui dovrebbero apportare la vita, accoppiando nel più schifoso connubio la segreta immoralità coll'apparenza della disciplina. [1])

Questo linguaggio può sembrar duro (dirò anch'io

[1]) Osserva giustamente in proposito il Garelli (op. cit.) che in Italia (e ciò ch'egli dice per l' Italia si potrebbe dire per la più parte anche delle altre Nazioni) su *cinquanta* case di detenzione se ne riscontrano *quaranta* che non sono case di *correzione*, sibbene di *corruzione*.

col signor Lastres), ma è il linguaggio della verità; e anch' io « rispetto e applaudo la condotta del funzionario degno e onorato; ma come uno dei grandi inconvenienti per la riforma delle carceri è la mancanza di un personale a proposito, è indispensabile dire la verità tutta intiera e additare l'ostacolo perchè l'ostacolo si rimova. » [1])

E con *apostoli* di simil fatta non è un'amaro sarcasmo fin la speranza di emenda??? Leggi e regolamenti da pubblicarsi e da osservare, circolari e istruzioni da impiastrarne le pareti delle carceri o i gabinetti dei direttori, sistemi da discutere, associazioni di filantropi a vantaggio dei carcerati ma lungi dalle carceri... ceppi e catene e inferriate e celle di rigore, camicie di forza e aguzzini... strumenti miserabili di emenda!... — « La législation peut-elle beaucoup pour la réforme des coupables? (Dimanda Channing, scrivendo nel 1828 a Madamigella Roscoe, figlia del filantropo inglese che si era consacrato alla riforma del sistema penitenziario). La puissance du gouvernement, en ceci comme dans toutes choses, n'a-t-elle pas été exagérée? Les associations peuvent-elles également faire beaucoup? N'est-ce pas par l'intérêt affectueux que lui témoigne en particulièr un simple

[1]) Op. cit. pag. 99.

individu, et non par des actes officiels, que le coupable pourra être amené à sentir ce qu'il est, et surtout ce qu'il peut devenir? D'après ces réflexions, le grand but de la prison serait de mettre les prisonniers sous l'influence d'hommes vertueux et éclairés; et jusqu'à ce que de tels hommes se montrent, qui, au lieu d'agir dans des associations, se mettront personnellement en rapport avec le prisonnier, comment attendre sa réformation? Il faut que le prisonnier s'aperçoive qu'il inspire de l'intérêt; il faut qu'il sente que sa nature est encore respectée, et qu'il y a des hommes qui ont encore pour lui de bonnes-espérances; sans cela, le principe rédempteur ne sera pas éveillé en lui. Je ne doute pas que nous n'arrivions un jour à ce résultat; la séparation qui existe entre le monde et le criminel n'est pas, comme nous somme portés à croire, un reste des temps barbares; mais elle fait partie d'un système barbare qui existe aujourd'hui, et qui disparaîtra à mesure que la lumière de la vérité et de la vertu chrétienne pénétrera l'obscurité qui nous couvre encore. » [1])

E architetti e sostegni del barbaro sistema cui volle alludere Channing, di quel sistema di sepa-

[1]) *Channing, sa vie et ses oeuvres.* (Opera anonima). Paris, (2ª ediz.) 1861.

razione sdegnosa, direi quasi di aborrimento reciproco tra l'uomo libero e il prigioniero, tra colui che cadde inciampando e quelli che felicemente prosegue sul retto cammino, architetti, io dico, e sostegni di questo barbaro sistema, negazione della carità, del progresso e della stessa dignità della umana natura, non sono forse in massima parte i pregiudizî della società in cui viviamo e lo scetticismo scientifico che nega, o finge negare, la possibilità del pentimento e della emenda in un cuore di cui non ardisce tentare il mistero? che afferma la depravazione di un'anima senza conoscere per quali vie si conducesse al mal fare, di un'anima che, per colpa forse degli uomini e delle circostanze, per colpa forse di quella legge, della cui violazione sente ora le conseguenze, armò la mano dell'assassino mentre forse avrebbe avuto potenza per muovere il braccio dell'eroe? E questa potenza esiste forse tuttora....

E architetti e sostegni di quel barbaro sistema non sono talvolta gli stessi governi, e le leggi e i regolamenti che da quelli sono emanati?...

Ma siano pure le leggi conformi a giustizia, siano ispirati dalla saviezza più sperimentata i regolamenti; saranno quelle deluse, saranno questi derisi se la osservanza delle une e il rispetto degli altri non si affida all'educazione del popolo, agli intemerati costumi

e all'esempio di coloro che maggiormente ne esigono la osservanza, perchè meglio ne comprendono il valore. « Le leggi sono come gli uomini (osserva argutamente il Carrara), guai a chi troppo credulo li giudica dalle parole; bisogna giudicarli dai fatti. » *Nullum est genus hominum carceratis miserabilius, et iniuriis vilissimi cujuscumque magis expositum, nullum quod magis publica protectione indigeat*, diceva una legge emanata in Sicilia nel 1599. E diceva bene; ma sentite lo stato del carcere principale della capitale stessa dell'isola dugento quarant'anni dopo, verso il 1840, quale ce lo descrive il signor Isidoro La Lumia: « L'aspetto de'cameroni era orrido: orrido il cortile, ove nei dì di bel tempo, i prigionieri ammucchiati come bestie lasciavansi scaldare al sole. Ciò però che ebbe a serrarmi il cuore fu l'aspetto dei *dammusi*, scavati sotterra, e che prolungavansi fino sotto Porta Carbone. Un uomo non poteva starvi in piedi, nè distendervisi, coricato sopra un duro letto di pietra. Completa oscurità, e l'umido, i topi e altri brutti animali compivano il quadro. » — Son note parimente le antiche leggi e i Regolamenti sulle carceri di Napoli nel XVII secolo, e la pietosa disposizione *que no se tenga carcel criminal en que no haya à lo menos alguna luz ingrediente, de suerte que los pobres presos no esten totalmente à oscuras ni obligados a tomar la lampara;*

e questa più savia fra le altre: « *Item che mentre sono convalescenti gl' infermi stiano nell' infermeria quanto parrà al medico perchè l'esperienza ha mostrato che per cacciargli avanti del tempo hanno tornato a ricadere con maggiore pericolo della vita e spese della corte.* »

Ma è forse più noto ancora il lagrimevole stato delle prigioni di Napoli fino agli ultimi momenti della dominazione borbonica; e notissime sono le *Due lettere dell'onorevole W. E. Gladstone a Lord Aberdeen sui processi di Stato del Regno di Napoli* (trad. di Massari. Torino, 1852); dove si leggono queste parole: « Dire una prigione di Napoli, è dire, come « ben si sa, l'estremo del sucidume e dell'orrore. « Ho veduto alcune di esse e non le peggiori... « e vi dirò ciò che vidi. I medici d'ufficio non si « recavano a visitare i prigioni malati, ma i prigioni « malati, colla morte sul viso, arrancavansi sulle « scale di quel carcere della Vicarìa, perchè le parti « interiori di quell'edifizio tenebroso sono così im- « monde, così ributtanti che nessun medico consen- « tirebbe per guadagno ad entrarvi. — Le prigioni « sono sporche come covili, gl'impiegati in esse, tranne « di notte, non v'entrano quasi mai. Fui deriso per- « chè leggevo con qualche attenzione dei pretesi re- « golamenti appicati sopra una parete. » E la de-

scrizione di Lord Gladstone ci ricorda quella che delle carceri istesse ci lasciò Filangieri nel Lib. III. Cap. 6° della *Scienza della legislazione*, e l'altra più orrida ancora e non meno degna di fede che nel 1787 ci lasciava Domenico Cirillo, che è tale da vincere al paragone le più fosche descrizioni delle carceri antiche.

Ma sieno pur buone le istituzioni: a che valgono se travisate o corrotte o malamente usate? — Non è, ad esempio, la cella di rigore un opportuno strumento di correzione e di disciplina? Orbene, io sarei sommamente vago di conoscere il principio, la ragione, il criterio che consiglia o che può consigliare a lasciare un detenuto (principalmente se giovane) e per più giorni in una di siffatte celle, senza occupazione di sorta, quasichè si tema essere anche il *lavoro* pericoloso elemento demoralizzante, quasichè non si sappia che cosa possa fantasticare un prigioniero (principalmente se *giovine*) solo, disoccupato e senza nessuno degli sfoghi che la natura domanda alla gioventù; quasichè non si sappia (e fa vergogna il dirlo) che la massima parte dei giovani che muoiono nelle prigioni, muoiono suicidi per eccesso di brutale passione.

Si raccomandi ad una cella chi viola la disciplina; ma anche nella cella di punizione gli si assegni un lavoro il quale sarà un elemento moralizzante nel tempo istesso

che non gl'impedirà di riflettere al suo fallo ed alla sua condizione. Tutto è perduto se la moralità della punizione venga ad essere distrutta per la immoralità dell'ozio, e quando la cella di punizione anzichè temuta venga ad essere desiderata, come pur troppo avviene nei caldi giorni di estate, quasi un asìlo di tranquillo riposo. E forse che non vi potrebbero essere celle di rigore fornite d'uno sgabello, o d'una panca, o d'un fascio di vimini coi relativi attrezzi pei calzolai, per sarti, pei falegnami o pei tessitori di canestri, coll'assegnamento di un lavoro facile ad essere compiuto senza la sorveglienza del capo d'arte, per la giornata o pel tempo della punizione? Certo che sì. Perchè dunque non ci si pensa? Perchè non non si trae partito da tutto, per evitare che non cresca la corruzione, e che la pena destinata ad essere salutare e all'individuo e alla società non sia per questa e per quello un'argomento di più fatale sciagura? — Vi ponga mente il potere sociale, memore sempre che tra coloro che vanno scontando la pena ve n'hanno di quelli che in circostanze diverse sarebbero forse stati ottimi figli, padri esemplari, benemeriti cittadini. [1]) Pensino i reggitori dei popoli

---

[1]) La influenza delle circostanze, così nelle ottime come nelle pessime azioni, è fenomeno coevo dell'umanità; e due

che di molti fra i delitti che in società son puniti fu prima cagione o fu complice la società.

Vorrei bene fosse illusione codesto asserto e il mio timore un labile sogno, ma sommamente mi duole che ciò non sia. Mi duole toccar con mano il contrario tuttavolta ch'io rivolgo la mente a meditare il rapporto strettissimo che dovette sperimentare ogni secolo, e che il nostro tuttodì sperimenta, tra l'ozio e la miseria, tra miseria, prostituzione, delitto, carcere e pregiudizi sociali. — E infatti se prendo ad esame le statistiche penali trovo che un terzo dei giovani delinquenti appartiene alla classe infelice de-

---

secoli prima di noi argutamente osservava il Cardinal Bona che *saepe virtutum aditus vitiorum foribus vicini sunt, magnoque lumine indiget homo, ne in vitium inconsiderate labatur, dum se putat virtutem amplecti. Qua in re maxima circumspectio adhibenda, tum quia obtusior est intellectus ad res internas pernoscendas, rerumque terrenarum amor captivat et obcaecat nos; tum quia falsae virtutum similitudines aciem mentis quibusdam quasi praestigijs ita perstringunt, ut species boni appareat in re non bona, et species mali in re non mala.* (*De discretione spirituum*, Cap. I, §. II).

E ragionando delle circostanze che influiscono nella genesi del delitto per ciò appunto che sono avvertite, debbo accennare ad un curioso e interessantissimo studio del prof. C. Lombroso riguardo alle circostanze che influiscono non avvertite ossia alle *Influenze delle meteore sulle tendenze criminali*, studio di cui già fino dal 1871 ci diede un saggio in un articolo inserito nella *Rivista di discipline carcerarie*. Anno I, pag. 328-330.

gli orfani. Se pongo mente agli scritti di Beaumont e di Tocqueville sulla casa di rifugio di Nuova York trovo che sopra 513 ricoverati 150 avevano perduto il padre e 40 la madre; 67 erano orfani; 51 erano stati spinti al delitto dalla mala condotta notoria dei loro genitori; di 47 le madri s'erano rimaritate. Se leggo il rapporto del signor Berenger alla Società di patronato trovo che « Un certo numero di questi esseri infelici, frutto della prostituzione, non seppero mai, e probabilmente mai non sapranno a quai parenti debbano la vita. Pressochè un quinto di coloro dei quali s'ebbe ad occupare la giustizia è composto di orfanelli; la metà dei rimanenti hanno perduto il padre; un quarto non hanno più madre; e quasi tutti coloro che hanno una famiglia da quella istessa furono tratti a malfare. I tre quarti furono perseguiti per ragione di mendicità o di vagabondaggio, o detenuti per misura amministrativa. Appena un quarto fra essi furono puniti per veri delitti, dei quali non più d'un quinto contro le persone. Per la massima parte, sorgente del loro male ebbe ad essere il bisogno. » Se ascoltiamo Serafino Biffi, una delle cause precipue dell'aumento nel numero dei detenuti al disotto dei 16 anni in Francia è appunto il *rallentamento dei legami domestici* nelle classi proletarie.

Colle osservazioni di costoro si accordano le osser-

vazioni dei professori Garelli e Canonico. E nella autorità di questi uomini egregi, fondata sulla loro esperienza, trova sostegno il mio asserto, principalmente per ciò che riguarda i giovani delinquenti, dei quali ben a ragione avverte Canonico — « l'irregolarità della vita essere in essi il prodotto piuttosto della mancanza di soda direzione e delle circostanze in cui crebbero, che non d'intrinseca e consumata malvagità. »[1])

E per ciò che riguarda i pregiudizi sociali non sarà mai troppo ricordato Giorgio Barrington, il quale condannato alla deportazione perchè recidivo nel furto, udita appena la sua condanna rivolse al Presidente queste memorande parole: » La posizione nella quale io mi trovo oggi innanzi a voi, ed i fatti che qui mi hanno condotto, sono senza dubbio il funesto risultato di errori, che io stesso pel primo deploro. Quante volte dopo averli riconosciuti presi la ferma risoluzione di non più cadervi, e di procurarmi un'esistenza onesta col mio lavoro assiduo? Ma indarno io cercai. Chi nella Gran Bretagna ha voluto dare lavoro a Giorgio Barrington, chi ha voluto riceverlo in casa sua? Ogni cuore come ogni porta era chiuso per lui. Doveva io per ciò

[1]) *Considerazioni sui riformatorii dei minorenni.* Torino, 1872.

metter fine a'miei giorni? La religione me lo vietava. Doveva io mettermi a mendicare? La carità mi respingeva. Mi trovai dunque forzato a ritornare alla funesta carriera. Ma cotesto reato è egli mio, o piuttosto della società che mi ha respinto? Egli è facile a chi è in florido stato, di prodigare l'ingiuria ed il disprezzo agli uomini derelitti dalla fortuna. Io non voglio esaminare fino a qual punto i felici della terra possano giustificare i loro sdegni ed i loro rimproveri. Io ringrazio il giudice e la legge che allontanandomi da una società che si leva contro i miei falli, e mi toglie il mezzo di ripararli, m' invia in un'altra, la quale almeno non rifiuterà di accogliermi nè mi negherà il lavoro. » — Pochi anni dopo quest'uomo aveva fatto fortuna, e sedeva come presidente della giustizia di pace nella sua colonia. — [1])

« Dei 3365 giovinetti raccolti a Mettray dalla fondazione della colonia, 630 erano figliuoli di condannati che espiavano la loro pena; 249 avevano genitori che vivevano in concubinato; 487 figliuoli illegittimi; 183 derelitti; 450 nati da seconde nozze; 1366 orfani di padre e di madre. Qual meraviglia se commisero reati o menarono vita sregolata? » [2])

[1]) Riferito da Beranger (*De la répression pénale*). v. Garelli, op. cit. pag. 359, *in nota.*

[2]) Garelli, op. cit pag. 385 in nota.

Da uno degli ultimi resoconti pubblicati in Francia vediamo che degli 8900 reclusi al di sotto dei 16 anni (un buon terzo dei quali non oltrepassava i 13), 172 si dice appartenessero al ceto medio, ma non si dice (e forse non si può dire) quale fosse la loro moralità; 4576 a famiglie che vivevano del lavoro giornaliero; 2003 appartenevano a genitori senza professione, mendicanti, vagabondi, propostitute, ecc. 1065 a genitori stati sottoposti a gravi condanne penali; 1084 a genitori che erano morti o scomparsi senza dar contezza di loro. [1])

Notevole pure è la descrizione che fa il Beranger (*De la répression pénale* pag. 12) della buona condotta de'Corsi condannati per omicidio commesso per ispirito di vendetta.

La influenza delle condizioni domestiche sull'animo del delinquente fu in ogni tempo riconosciuta, [2]) fu in considerazione di siffatta influenza che una disposizione di Milano fra le altre voleva che s'indicasse se i rei da graziare *habent patrem vel non.* [3])

E poichè non tutti dalla pravità dell'animo loro, ma parecchi dalle circostanze difficili, e molti dalla

---

[1]) Garelli, Op. cit. pag. 196.

[2]) Veggasi anche in proposito la nota a pag. 173 e segg. di questa memoria.

[3]) *Antiqua ducum Mediolani decreta.* 17 aprile 1383.

mancanza di educazione o dalla educazione cattiva furono indotti a malfare, ditemi francamente se non abbiano trovato costoro un complice indiretto dei loro misfatti nella famiglia e nella società? Si raccoglie il prodotto di ciò che si ha seminato. Veggano ora pertanto i derisori e gli antagonisti del principio di emenda, se la società non si trovi anch'essa a sua volta debitrice d'alcuna cosa a codesti suoi figli traviati. E quale sarà il suo debito se non quello di dar loro ciò che da principio avrebbe dovuto, un'educazione cioè che li metta sulla diritta via che essi forse mai non seguirono perchè mai la conobbero? *Non vi è delitto* (osserva giustamente Lamennais) *che non sia stato un pensiero prima d'essere un'azione.* — Orbene, quest'idea che fu il principio di un'azione criminosa, d'ond'ebbe origine, se non da un traviamento dello spirito? e questo traviamento da che se non dalla mancanza di educazione, o dalla educazione cattiva? E questa educazione chi la trascurò o chi la diede tale, se non la famiglia e il comune, centri primitivi della civile società? E se ciò è vero, come apparisce senza bisogno di tante dimostrazioni, perchè della imputabilità di molti delitti non se ne dovrà assegnare una parte a questi centri primitivi del vivere civile? E invece di addossare allo Stato tutto il peso del mantenimento dei

detenuti, forsechè a questo mantenimento non si potrebbero chiamare a concorrere, per una parte il comune, per l'altra le famiglie istesse dei delinquenti, se sono agiate, tanto più che nello stato di agiatezza la loro imputabilità sarebbe sempre maggiore? [1])

Ognuno ha le sue curiosità. Io pure ho le mie: e sarei molto curioso di sapere la ragione per cui a cura di una malattia, della quale il paziente non ha colpa di sorta, non si accoglie gratuitamente il malato facoltoso negli ospedali *pubblici*, mentre poi per qualsiasi delitto è accolto e mantenuto gratuitamente nelle pubbliche carceri il milionario come il pezzente. Perchè la cura dei malati poveri negli ospedali pubblici è a carico dei comuni e delle provincie, centri amministrativi i quali solamente in certi rarissimi casi, cioè in quelli di trascurata igiene pubblica,

[1]) La comunicabilità della colpa nel senso da noi avvertito non è idea nuova nè capricciosa, ma è un pronunciato del senso comune di tutti i popoli e di tutti i tempi. E già il *Mânava-Dharma-Sastra* al lib. VIII, art. 317 stabiliva che « .... un' adultera (comunica la sua colpa) al marito che ne tollera i disordini, uno scolaro che trascura i suoi doveri di pietà al direttore che nol sorveglia, chi offre un sacrifizio e non osserva i riti, al sacrificator negligente, un ladro al re che gli perdona; » e al lib. XII, art. 115 che « La colpa di quello a cui persone inette e dominate dall'oscurità spiegano la legge da lor medesimi ignorata, ricadrà su questi a cento doppi. »

hanno *in parte* la responsabilità di certe malattie, e non è a carico dei medesimi la detenzione e la cura morale (quando cura fosse sperabile nell'attuale nostro regime carcerario) dei delinquenti, della malvagità dei quali hanno molto maggiore e più dimostrabile responsabilità codesti centri medesimi, appunto per la loro trascuranza nella educazione dei loro membri? O io vaneggio, o vaneggia il legislatore. Ma se mio è il delirio, perchè tanto sollecito il legislatore per la *istruzione obbligatoria?* E se codesta legge accenna a resipiscenza di trascuranza passata e a lodevole proposito di prevenzione per l'avvenire, se in una parola è questa disposizione legislativa una ragionevole esigenza della logica e della civiltà, perchè non si è logici in tutto? perchè in tutto non si vuol esser civili? Una famiglia ed un comune non hanno diritto a lasciare impunemente nella ignoranza i loro figli e i loro cittadini, e potranno aver quello di lasciarli impunemente ineducati, malvagi e facinorosi, a detrimento della società e a carico di tutto quanto lo Stato? Dov'è la logica e dov'è la giustizia? I figli innocenti di un turpe connubio vivono prima di elemosina, poi di sudore, nè avranno mai un tozzo di pane di quella mensa epicurea alla quale siede ogni giorno un mostro che arrossisce al nome di padre; ma quando costui per nuovo delitto

avrà colma la misura delle sue nefandezze, sarà mantenuto gratuitamente a spese dello Stato, col contributo istesso che rappresenta il sudore de' suoi figli illegittimi, nelle pubbliche prigioni, dalle quali uscendo troverà aumentato il suo patrimonio per la involontaria economia nella carcerazione subìta. O si è cittadini di tutto lo Stato solamente per il delitto, mentre poi per imprevedibile o inevitabile sventura si è cittadini soltanto di questo o di quel comune, di questa o di quella provincia? Dov' è il *buon senso*, dove il *pudore?*

Con siffatto provvedimento, ch'io espongo come un' idea che dovrebb'essere seriamente studiata e seriamente discussa, verrebbe sciolto, a parer mio, uno dei più ardui problemi dell'ordinamento carcerario: il problema pecuniario. Esonerato così lo Stato dal pondo gravissimo del mantenimento dei detenuti (ingiusto, e irrazionale di poi quando si verifichi il caso della preponderanza dei delitti e dei delinquenti nell'una o nell'altra provincia, [1]) mentre su tutte in pari

[1]) Perchè, ad esempio, i contribuenti torinesi dovranno concorrere al mantenimento degli omicidi di Catanzaro i quali sono in numero *quattordici* volte maggiore dei torinesi, e i contribuenti veneti dovranno sopportare il carico degli omicidi napoletani che sono in numero *venti* volte maggiore, e i buoni e industriosi lucchesi dovranno lavorare pei grassatori che infestano la capitale della Sicilia e sono per numero *trentotto* volte superiori ai lucchesi? Perchè i pacifici e gentili toscani che non vogliono boia in casa loro dovranno far voti che s'impicchino gli omicidi delle provincie sorelle o aprire la borsa a mantenere per tutta la vita quelli che produce la Lombardia e quelli della Campania o meglio ancora quei di Sicilia che sono in numero *diciassette,* e *trenta* e *cinquantadue* vòlte maggiore? — So bene anch'io che siamo *fratelli;* ma so ancora che tra fratelli vi è una *giustizia distributiva,* o dovrebb'essere almeno: così m'insegnavano pochi anni or sono, quando io sedeva sui banchi dell'Università, e così credo che insegnino ancora.

modo vanno a pesare) ben potrebbe a suo agio impiegare nel tanto vanamente desiderato assestamento delle carceri quei fondi che deve sprecare nel mantenimento dei detenuti. Sarebbero in pochi anni costrutte le celle di cui vanamente si va lamentando penuria, e non vi sarebbe più bisogno di togliere ai prigionieri la massima parte o quasi tutto il provento del lavoro, che dovrebbe principalmente impiegarsi a costituire il peculio dei detenuti, quel peculio che nei primi giorni della ricuperata libertà non di rado toglierebbe loro occasione di ricorrere a nuovi delitti per procurarsi il necessario sostentamento; e diminuirebbe d'assai il numero delle recidive, giacchè risulta dalle ultime statistiche criminali che degli individui recidivi nei primi due o tre anni dopo la loro liberazione, circa un quarto appartengono alla classe dei liberati senza peculio, o con peculio infe-

riore a lire venti, e due quarti all'incirca furono ricondotti ai tribunali per vagabondaggio, mendicità e simili altri documenti della loro miseria. — Il lavoro acquisterebbe così un carattere più moralizzante, da obbligatorio diverrebbe spontaneo, senza che neppure il detenuto se ne accorgesse; e questi apprendendo così a fare di necessità virtù troverebbe nel lavoro istesso al quale si abitua l'elemento più valido della sua educazione, un mezzo di sussistenza per l'avvenire; e sarebbe escluso nel tempo istesso il bisogno di una lunga e posteriore sorveglianza della polizia, e del continuo e indispensabile soccorso delle società di patronato. Sarebbe sciolto nel tempo istesso un problema di *economia* e di *moralità*, e si potrebbe ancora ben a ragione sperare che un rimasuglio di vergogna o di pudore o di giusto orgoglio allontanerebbe non pochi dal delitto o dalla recidiva, almeno per non essere poi mantenuti in un carcere a spese e disonore di una famiglia che avrebbero dovuto sovvenire e onorare, e di un comune dove, da tutti conosciuti saranno poi da tutti segnati a dito, e dove ancora molti anni dopo la morte del malfattore andrà per le bocche dei nipoti la dolorosa istoria del suo misfatto, e le madri raccapricciando l'apprenderanno ai figli dopo la preghiera della sera nelle lunghe veglie del verno.

So bene anch'io che i *pratici* del mondo e coloro che si danno vanto di tutto sapere, perchè studiano la società dove minore o meno sentito è il bisogno di conoscerla, troppo facilmente rispondono a questioni che non hanno mai meditate. So bene anch'io che i filosofi studiosi di una filosofia che ha vita soltanto nei libri o nelle fantastiche fole dei romanzieri, e gli uomini di stato zelanti delle questioni sociali che si svolgono solo alla *borsa*, facilmente si sbrigano di codeste questioni chiamandole *sogni* e *utopie*. Ma so pure e vorrei non saperlo che questi *sogni* ci costano lagrime e la trascuranza di queste *utopie* ci costa sangue e vergogna. Dico vergogna: e sopra questa parola che da lungo tempo io soffocava nel segreto dell'anima sento piegarsi la mia fronte, tanto orgogliosa del nome italiano; la sento piegarsi al pensiero d'un vanto cui non conobbero i nostri padri, apostoli di civile sapienza, principi nelle lettere e nelle arti del bello e primi sempre in ogni gentile costume. Ma poi che questa è parola di verità e poi che v'ebbe chi coraggioso osava dirla all'Italia nell'aula del parlamento italiano, è giocoforza raccoglierla; dirò di più: è consolante il sentire che la gravezza del male non giunse per anco a toglierci la coscienza di noi stessi e della nostra miseria. Fino a tanto che vi è coraggio di scuoprire la piaga e studiarla vi è speranza di guarigione. E questo coraggio

l'ebbe presso di noi l'onorevole Di Rudinì, quando alla Camera dei Deputati nella tornata dell'11 febbraio u. s. avvertiva che « l'aumento costante e ostinato del numero dei reati è così spaventevole da poter quasi dire che il delitto, colla lama affilata del suo pugnale, minacccia al cuore la civiltà del nostro paese. » E alle domande di Kinnaird e di Beltrani-Scalia, ricordate a pag. 98, un'altra qui viene ad aggiungerne l'onorevole Di Rudinì, non meno di quelle importante, chiedendo *se la polizia preventiva, se la giustizia penale, se il nostro sistema penitenziario rispondano perfettamente al loro scopo*. Alle cifre della statistica egli chiedeva un responso, e queste risposero per bocca dei procuratori generali, autorevoli e non sospetti interpetri, constatando « *un aumento sempre crescente della criminalità;* » e quel responso « è un grido di disperazione e di dolore insieme, che alzano i rappresentanti della giustizia, i quali veggono, direi quasi, la propria impotenza; » e analizzando quel grido veniva a tale conclusione ch'io arrossisco dovendo ripeterla, e vorrei quasi come i buoni figli di Noè cuoprire la vergogna della patria. Ma poi che questa non nasce da passeggiera ebbrezza, poichè qui non è sonno ma cancrena mortale e giova scuoprirla e giova sapere che il mondo sa le nostre vergogne perchè di queste abbiamo a purgarci, così ripeterò anch'io « *duole il dirlo, ma non*

v'è dubbio che l'Italia ha il primato della delinquenza in Europa » [1]). E a commento di così strano fenomeno ripeterò anch'io colle parole dell'onorevole Di Rudinì ciò che con altre parole dissi altra volta, che — le carceri mandamentali sono la scuola elementare e le carceri giudiziarie la scuola secondaria della corruzione [2]).

Che cosa sieno gli altri stabilimenti di pena, Di Rudinì non potè definire: chiedetene i recidivi; essi potranno dirvelo.

Sono queste verità dolorose, ma sono verità, e ciò che più aggrava l'angoscia è il doverle sentire e il doverle ripetere in Roma, qui dove nacque la riforma penitenziaria e dove ancora si leggono ma non s'intendono forse le memorande parole: *parum est coercere improbos poena, nisi probos efficias disciplina.*

IX.

Sono queste le mie meditazioni. — Ma nella difficoltà delle circostanze e fra tanto arrabattarsi di sistemi e di sistemanti, fra tante ragioni logiche e pecuniare che distolgono il governo dallo studiare il

---

[1]) *Atti Parlamentari. — Camera dei Deputati.* — Sessione del 1878-79, pag. 4102.

[2]) V. pure la nota a pag. 178.

più seriamente possibile la questione penale e carceraria e gl'impediscono di provvedere per bene al miglioramento degli edifizî io veggo pur troppo che noi dobbiamo rassegnarci a predicare al deserto, aspettando l'opera lenta ma sicura del tempo, e riconoscerci grati verso coloro che ad onta delle difficoltà che li circondano vanno operando ciò che possono e sanno per rendere il più degnamente possibile alla libertà e al sociale commercio quegli infelici, che, da qualsivoglia motivo traviati, se ne resero indegni.

Pei legislatori e pei governi valga la voce del dovere e della giustizia; per tutti coloro che vita e ingegno consacrano al riscatto morale dei prigionieri valga l'esempio degli uomini insigni che li procedettero, mentre noi facciamo voti perchè gli esempi di *Howard*, di *Montesinos*, di *Crofton*, di *Obermaier*, e sopratutto di *Giulietta di Barolo* trovino degni e operosi seguaci ad onore della scienza e a sollievo dell'umanità; imperocchè, come giustamente osservò Beltrani-Scalia, la questione della riforma carceraria è una delle più difficili, e nel tempo istesso delle più nobili che l'umanità deve risolvere. Essa non sarà mai abbastanza studiata — giammai uomini pratici e teorici avranno abbastanza lavorato a portare la loro pietra all'opera sublime della rigenerazione dell'uomo colpevole — giammai avranno i governi incoraggiato abbastanza ed onorato coloro che

vi si saranno accinti con quell'amore e con quella abnegazione che sono indispensabili! E ricordino sempre costoro che *quand on ne serait pendant sa vie que l'apôtre d'un seul homme, ce ne serait pas être en vain sur la terre, ni lui être un fardeau inutile.* [1])

Terminerò queste pagine osservando che il massimo male nell'applicazione della pena e la frequenza dei pessimi esperimenti nascono infallantemente dal dare più importanza allo strumento che all'operaio, dal badare più ai sistemi che a coloro che li debbono applicare, cagione per cui e il carceriere e il carcerato difficilmente arrivano a comprendere sè stessi, a formarsi un'esatto concetto della propria situazione. Ond'è che mentre l'uno si sta atteggiando a vittima, e attende uno sguardo benigno da chi lo avvicina e una pietosa parola che lo riconcigli colla umana natura oltraggiata, s'incontra nel sinistro sguardo dell'aguzzino... e si arresta: crede fiacchezza il pentimento, maledice ancora una volta al suo simile e si dispone a tessere nuove e più abominevoli trame; e l'altro a sua volta, perfettamente inconscio della sua missione sociale, fantasticando nella sua rozza mente le più grottesche immagini, tacitamente sè stesso persuade esser egli un domatore di belve feroci.

---

[1]) La Bruyère, *Les Caractères*, pag. 318. Paris 1836.

Preponete alle carceri uomini che abbiano mente e cuore, che abbiano più coscienza della loro missione che del loro miserabile stipendio; e costoro apprendano ai reclusi che non sono essi vittime d'una vendetta sociale, sì bene dei loro traviamenti; li guidino al ravvedimento e rendano leggiera la loro pena apprendendo ad essi come di necessità debbasi fare virtù.... Ecco il vero e precipuo scopo delle carceri se la pena non è una vendetta.

E questo santo e nobilissimo scopo allora soltanto noi lo potremo ottenere quando la società avrà affidato le carceri come un deposito sacro a persone capaci di comprendere l'importanza dalla loro missione, quando il carceriere avrà deposto quel viso arcigno che te lo pinge più pravo del carcerato, e quando avrà in fine compreso ch'egli non è un domatore di belve, ma un custode e una guida di poveri traviati, che non è un mestiere ch'egli esercita, ma una santa missione, un nobilissimo sacerdozio.

INDICE

DEDICA ..... *Pag.* 3
PREFAZIONE 5

Parte Prima

DELLE TEORIE PENALI ..... *Pag.* 9
I..... Teoria della vendetta 15
II..... — della vendetta purificata 18
III..... — della convenzione ossia del contratto sociale, e specialmente della difesa diretta. 21
IV..... — della difesa indiretta 33
V..... — della difesa continuata 36
VI..... — dell'utilità 37
VII..... — dell'utilità temperata dalla giustizia 41
VIII. — della espiazione ossia della giustizia assoluta 42
IX..... — della riparazione 50
X..... — della correzione ossia dell'emendamento del reo 52
XI..... — della tutela giuridica 53
DELLA INFLUENZA DELLE TEORIE PENALI SULLE DIVERSE LEGISLAZIONI POSITIVE 58

Parte Seconda

DEI SISTEMI PENITENZIARJ ..... *Pag.* 61
I..... Scienza e sistemi. — La pena: scopi della medesima. — Concetto che di questa ebbero Ulpiano, Grozio, Platone e Paolo. — Concetto erroneo della pena. — Lo scetticismo scientifico 61-71

II..... Criterio per giudicare il valore dei vari sistemi penitenziarî. — Sistema filadelfico o pensilvanico. — Sistema Auburniano. — Sistema inglese. — Sistema irlandese ... *Pag.* 71-74

III.... I legislatori, gli scrittori, i concilî della Chiesa, le associazioni religiose, i giureconsulti, i filantropi e i congressi nell' opera della riforma penitenziaria. — Una dimanda di Kinnaird ed una spiegazione di Beltrani-Scalia 74-98

IV.... La scienza non è partigiana. — Sistema di Auburn. — Sistema filadelfico o pensilvanico. — Opinione di Canonico. — Giudizio di Sollohub. — Sistema inglese. — Sistema irlandese. — Crofton, Whitty e Organ. — La liberazione condizionale e il visconte Villain XIV. 99-109

V..... Accuse gravissime contro la teoria della *emenda*, formulate da Francesco Carrara. — Risposta preventiva della marchesa di Barolo. — L'edifizio del vecchio giure penale. — Origini antichissime della teoria della emenda. — Opinione volgare di Carmignani. — La dottrina del Cristianesimo. — Opinioni di Carrara in urto colle precedenti e colle posteriori sue dottrine. — Errore di Ortolan. — Proseguono le contradizioni del Carrara. — Opinione dell' Ahrens. — La pena di morte. Quevedo, Montesquieu, Fènelon, Bentham. — Disposizioni legislative della Repubblica fiorentina. — La polizia di Londra e il mestiere dei ladri. — Difficoltà e dubbio proposti dal Carrara. — Il buon senso pratico degli antichi romani e il principio del riscatto del paziente per opera propria. — Prosegue la titubanza del Carrara. — Ottima risposta da lui data a sè stesso..... 110-149

VI.... Pregi e difetti del *Sistema irlandese*. — Opinioni del signor Menard e del cardinal Bona. — Badate agli uomini più che ai sistemi *Pag.* 150-159

VII... Obermaier e la casa penale di Monaco. — Un ottimo consiglio di Remacle. — Montesinos e la casa di forza di Valenza. — Alessandro Maconochie e la colonia di Norfolk. — Tommaso Wright e le prigioni inglesi. — Demetz e la colonia di Mettray. — Il conte Sollohub. — Il capitano Crofton. — Elisabetta Fry. — Maria Carpenter. — Carolina Jones. — Giulietta di Barolo. — Il Cristianesimo nelle carceri..... 159-171

VIII. Un prezioso consiglio della marchesa di Barolo. — Avvertimento di Vico. — La genealogia delle famiglie dei delinquenti. — La miseria, l'ignoranza, il vizio e il delitto. — Un proverbio volgare, una sentenza dello Scanaroli e la emenda del reo. — Opinione di Channing. — Un'arguta osservazione del Carrara a proposito delle leggi. — La influenza delle circostanze sulla genesi del delitto. — I pregiudizî sociali e Giorgio Barrington. — La famiglia e la società, complici indiretti e involontari del delinquente. — Il mantenimento dei detenuti; considerazioni e proposte 171-199

IX.... Conclusione 199-202

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
Médiathèque de l'ENAP

Prezzo: Lire **3**